



Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 991**

Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979

# Indice

1. DDL S. 991 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 991 .....	5
1.3. Trattazione in Commissione .....	8
1.3.1. Sedute .....	9
1.3.2. Resoconti sommari .....	10
1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) .....	11
1.3.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 213(pom.) del 30/04/2024 .....	12
1.3.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 214(pom.) del 07/05/2024 .....	14
1.3.2.1.3. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 215(ant.) dell'08/05/2024 .....	24
1.3.2.1.4. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 218(pom.) del 21/05/2024 .....	27
1.3.2.1.5. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 221(pom.) dell'11/06/2024 .....	29
1.3.2.1.6. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 72(pom.) del 02/07/2024 .....	30
1.3.2.1.7. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 228(pom.) del 02/07/2024 .....	31
1.3.2.1.8. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 229(ant.) del 03/07/2024 .....	34
1.3.2.1.9. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 75(ant.) del 10/07/2024 .....	39
1.3.2.1.10. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 236(pom.) del 23/07/2024 .....	40
1.3.2.1.11. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 242(pom.) dell'11/09/2024 .....	45
1.3.2.1.12. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 357(ant.) del 10/07/2025 .....	54
1.3.2.1.13. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 363(pom.) del 23/07/2025 .....	56
1.3.2.1.14. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 368(ant.) del 31/07/2025 .....	62
1.3.2.1.15. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 431(pom.) del 03/02/2026 .....	65
1.4. Trattazione in consultiva .....	71
1.4.1. Sedute .....	72
1.4.2. Resoconti sommari .....	73
1.4.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) .....	74
1.4.2.1.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 150(pom.) del 07/05/2024 .....	75
1.4.2.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) .....	81
1.4.2.2.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 159(ant.) dell'08/05/2024 ..	82
1.4.2.2.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 167(pom.) dell'11/06/2024 ..	92
1.4.2.2.3. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 183(ant.) del 24/07/2024 ..	98
1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) .....	105

1.4.2.3.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 240(pom.) del 21/05/2024.....	106
1.4.2.3.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 336(pom.) del 15/01/2025.....	109
1.4.2.3.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 417(ant.) del 16/07/2025 .....	115
1.4.2.3.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 437(pom.) del 10/09/2025.....	121
1.4.2.3.5. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 439(ant.) del 17/09/2025 .....	123
1.4.2.3.6. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 450(pom.) del 07/10/2025.....	125
1.4.2.3.7. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 451(ant.) dell'08/10/2025 .....	137
1.4.2.3.8. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 457(pom.) del 21/10/2025 .....	142

# **1. DDL S. 991 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge

Atto Senato n. 991

## XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Documenti acquisiti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)

---

Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979

**Titolo breve:** *Estensione benefici vittime del terrorismo*

Iter

**31 luglio 2025:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.991**

**in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare

[\*\*Maurizio Gasparri \(FI-BP-PPE\)\*\*](#)

Natura

ordinaria

Relazione tecnica richiesta il 16 luglio 2025.

Presentazione

Presentato in data **23 gennaio 2024**; annunciato nella seduta n. 150 del 25 gennaio 2024.

Classificazione TESEO

VITTIME DI AZIONI CRIMINOSE, REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE

## [\*\*Articoli\*\*](#)

FAMIGLIA (Art.1), CITTADINI ITALIANI (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [\*\*Domenica Spinelli \(FdI\)\*\*](#) (dato conto della nomina il 7 maggio 2024).

Assegnazione

Assegnato alla [\*\*1<sup>a</sup> Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)\*\*](#) in sede redigente il 15 febbraio 2024. Annuncio nella seduta n. 159 del 15 febbraio 2024.

Parere delle commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia), 4<sup>a</sup> (Unione europea), 5<sup>a</sup> (Bilancio)

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 991

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 991

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **GASPARRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2024

Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979

Onorevoli Senatori. - La legge 3 agosto 2004, n. 206, recante « Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice », ha dettato una serie di disposizioni in favore dei cittadini italiani rimasti vittime di atti terroristici e di stragi di matrice terroristica avvenuti nel territorio nazionale o all'estero.

Tali norme, che prevedono una serie di benefici di varia natura, si inseriscono in una disciplina già esistente, costituita dalle legge 20 ottobre 1990, n. 302, dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, nonché dall'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a cui rimanda, per quanto non espressamente previsto, lo stesso articolo 1, comma 2, della citata legge n. 206 del 2004.

Occorre evidenziare che, nel nostro ordinamento, manca una disciplina unitaria a tutela di tutte le categorie di vittime di reati. Infatti, alcune disposizioni hanno riguardato unicamente forme assistenziali e di sostegno a favore degli appartenenti alle Forze dell'ordine. Solo in seguito si è assistito a un ampliamento della platea dei beneficiari. L'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, che ha aggiunto il comma 1-bis all'articolo 1 della citata legge n. 206 del 2004, ha esteso i benefici ivi previsti ai familiari delle vittime del disastro di Ustica del 1980 e ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta « banda della Uno bianca ». Inoltre, l'articolo 34, comma 3, lettera a), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha aggiunto, all'articolo 1, comma 1, della legge n. 206 del 2004, il seguente periodo: « Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico ».

Il presente disegno di legge, che riprende il contenuto della proposta di legge Atto Camera n. 2489 della XVIII legislatura del Gruppo di Forza Italia cofirmata anche dall'on. Walter Verini (PD) e dall'on. Federico Conte (LEU)-il cui esame non ha avuto mai inizio - intende dare finalmente una voce a tutte le vittime della violenza politica che hanno sacrificato la vita per i loro ideali.

Invero, la legge n. 206 del 2004 rappresenta un oggettivo salto di qualità culturale attraverso cui si è espressa in modo concreto la solidarietà della comunità nazionale verso le vittime degli atti di terrorismo, nonché verso coloro che portano sulla loro pelle i segni indelebili dell'orrore.

Essa, però, determina una palese discriminazione tra i beneficiari, essendo il frutto della successione di più leggi la cui emanazione è stata dettata dal forte sentimento di solidarietà, come detto in precedenza, per la tragedia di Ustica e per le vittime incolpevoli della « banda della Uno bianca ».

Sono rimaste, tuttavia, senza tutela, probabilmente perché non è stata valutata questa specifica ipotesi, tutte le vittime incolpevoli e inermi della violenza dovuta a motivi attinenti alla sfera politica.

La violenza politica non è certamente meno allarmante della criminalità organizzata, perché spesso gli autori di tali misfatti, sebbene non possano definirsi col termine legislativamente riconosciuto di

terroristi, si rivelano o si sono rivelati militanti di movimenti portatori di una cultura politica di odio, che, come ben noto, ha spaccato per decenni il Paese in due.

Si consideri che talora le prefetture hanno rigettato le istanze volte al riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 206 del 2004 perché l'autore noto o ignoto non era definibile terrorista, ma solo aderente a un movimento politico in nome del quale aveva compiuto il vile gesto.

Un esempio eclatante, tra i tanti, è sicuramente quello della ventunenne Iolanda Palladino, la quale, inerme, si trovò sulla traiettoria di una bottiglia incendiaria e pagò con la vita, nel giugno del 1975, gli atti violenti di veri e propri squadroni della morte che si recavano alle manifestazioni con il solo intento di colpire i propri avversari.

Sono decine, nelle schiere delle opposte aree politiche, i militanti che, inermi, colpevoli solo di essere presenti a una manifestazione o di essere passati nel luogo sbagliato, attesi anche sotto casa, sono stati colpiti per la loro appartenenza politica. Per alcune decine di giovani, le cui storie sono raccontate, ad esempio, nel libro « Cuori Neri » di Luca Telese, non vi è stata alcuna giustizia riparatoria, visto che la norma non prevede questa ipotesi.

Varie sono, inoltre, le pubblicazioni che raccontano le storie delle vittime della sinistra giovanile come, ad esempio, fra tutti, la tragedia di Sezze Romano, nella quale una pallottola colpì a morte il giovane Luigi Di Rosa.

In questa sede va pure menzionato il gesto nobile ripetuto più volte dall'allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini, il quale è corso al capezzale delle vittime della violenza politica, senza distinzione di appartenenza. Tale gesto interpreta la volontà del popolo italiano, che rispetta il sacrificio di vittime inermi e pacifiche senza distinzione di colore politico.

Il Consiglio permanente dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) è intervenuto, con la decisione n. 618 del 1° luglio 2004, in tema di solidarietà con le vittime del terrorismo, ricordando anche che la Carta dell'OSCE per la prevenzione e la lotta al terrorismo sancisce l'impegno degli Stati partecipanti di adottare le misure necessarie a prevenire atti di terrorismo e a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla vita di tutti gli individui che rientrano nella loro giurisdizione.

Innumerevoli sono i documenti e le decisioni in linea con questa tendenza della civiltà giuridica, sia in Europa che negli Stati Uniti.

La modifica della legge n. 206 del 2004 rappresenta un atto riparatorio verso coloro che hanno pagato con la perdita della vita il costo di quegli anni terribili.

Occorre, dunque, rimuovere questa ingiusta disparità che non ha ragione di essere, per dare il concreto segno che l'Italia non vuole più conoscere divisioni, ma è capace di solidarietà senza distinzioni, in coerenza con l'impegno costituzionale a garantire i diritti politici di tutti cittadini.

Sulla scorta di quanto rappresentato, il presente disegno di legge ha la finalità di estendere l'ambito di applicazione della legge n. 206 del 2004, ovvero i benefici previsti dalla medesima legge, anche alle vittime della violenza politica che caratterizzò i cosiddetti « anni di piombo », cioè alle vittime che hanno perso la vita a seguito dei fatti criminosi avvenuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979, nonché ai loro familiari superstiti.

Successivamente all'entrata in vigore della legge n. 206 del 2004, vari sono stati gli interventi legislativi tesi ad ampliare la platea dei destinatari della medesima. Con riferimento all'aggiunta all'articolo 1 apportata dall'articolo 34, comma 3, lettera *a*), del citato decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, occorre rimarcare che il dibattito parlamentare serto intorno a tale modifica ha evidenziato che tale disposizione è stata inserita per estendere i benefici *de quibus* anche alle vittime di atti criminosi ripetitivi dei quali potrebbe non essere certa la finalità terroristica, come, ad esempio, quelli relativi alla cosiddetta « vicenda Unabomber ».

In tale panorama, dunque, l'estensione dei benefici alle vittime delle violenze avvenute nel territorio nazionale durante i cosiddetti « anni di piombo » è da ritenersi condivisibile e non più rinviabile, visto che, in tali casi, si tratta di vittime storicamente riconosciute, potendosi pertanto ritenere riconosciuta la matrice terroristico-politica di tali efferati delitti.

I tempi, pertanto, sono oltre modo maturi affinché si proceda al riconoscimento politico di tutti i fatti criminosi verificatisi durante il decennio 1970-1979 che, secondo il comune e prevalente sentire, è indubbiamente caratterizzato da un'evidente matrice *lato sensu* terroristico-politica, tenendo pure conto che il legislatore, già nel passato, ha riconosciuto l'estensione dei benefici della legge n. 206 del 2004 in specifici casi (ovvero, con la legge 20 febbraio 2006, n. 91, agli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961).

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

(*Modifica all'articolo 1 della legge  
3 agosto 2004, n. 206*)

1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

« *1-ter.* Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle vittime decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979 ».

### Art. 2.

(*Copertura finanziaria*)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

[http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni\\_commissione&did=57878](http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=57878)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.3.2.1.1. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 213(pom.) del 30/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 1<sup>a</sup> Commissione permanente

### (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 30 APRILE 2024

#### 213<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

BALBONI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è stabilito di inserire all'ordine del giorno della seduta che sarà convocata alle ore 14 di martedì 7 maggio l'avvio dell'esame della proposta di nomina del professor Chelli a presidente dell'Istat.

Si è inoltre deciso di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione l'esame del disegno di legge di iniziativa governativa n. [1054](#) ("Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane"), da congiungere ai disegni di legge nn. 276 e 396 sul medesimo argomento, il cui esame è già iniziato.

Si è poi convenuto di avviare la discussione del disegno di legge n. [991](#) ("Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979"), assegnato in sede redigente.

Si è quindi deciso di proseguire l'esame del disegno di legge n. [451](#) ("Nuova denominazione della Giornata delle vittime dei disastri ambientali"), il cui termine di presentazione di emendamenti e ordini del giorno scade alle ore 14 di lunedì 6 maggio.

Si è inoltre previsto di incardinare il disegno di legge n. [1008](#) ("Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati"), da congiungere ai disegni di legge nn. 119 e 902, recanti disposizioni in materia di guardie giurate, il cui esame è già iniziato.

Infine, si è convenuto di avviare l'esame del disegno di legge costituzionale n. [976](#) ("Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge"), da congiungere ai disegni di legge costituzionale nn. 574 e 892, entrambi volti a modificare l'articolo 77 della Costituzione, al fine di ridefinire i tempi di conversione in legge dei decreti-legge.

La Commissione prende atto.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

[\(1097\) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore](#), risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

**(672) Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale**

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (*M5S*) invita la maggioranza a riflettere sulla situazione drammatica del lavoro in Italia, dove - a fronte di un rilevante aumento dei prezzi - gli stipendi continuano a perdere potere di acquisto. Le misure contenute nel disegno di legge, come la possibilità di stipulare contratti a termine senza causale fino a un massimo di 24 mesi, anziché 12, o addirittura di consentire i liberi accordi sui superminimi, rischiano di stabilizzare la precarietà. Di tutt'altro segno, sono invece le misure che stanno adottando altri Paesi europei sullo stesso tema, per esempio la Spagna, che incentiva le imprese ad assumere nelle aree depresse, o il Belgio, che ha introdotto l'indicizzazione dei salari.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1097**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

- l'articolo 1, sull'estensione alle forme associative di comuni della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali, risulta riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica, di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
  - l'articolo 2, che istituisce il tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo prevede il coinvolgimento delle autonomie territoriali attraverso la designazione, quali membri del citato tavolo di lavoro, di un componente designato dalla Conferenza permanente Stato-regioni e di un componente designato dall'ANCI;
  - le disposizioni che istituiscono la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori (articolo 3), quelle che modificano il Codice del terzo settore (articolo 4), la disciplina in materia di impresa sociale (articolo 5) e il codice civile (articolo 8), oltre a quella che sopprime la Fondazione Italia sociale (articolo 6) intervengono in materia di ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;
  - la previsione di cui all'articolo 7, volta ad esonerare gli enti del Terzo settore dall'imposta di successione e dall'imposta di registro, è riconducibile alla materia "sistema tributario e contabile dello Stato", di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi della lettera *e*) del medesimo articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

# 1.3.2.1.2. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 214(pom.) del 07/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 1<sup>a</sup> Commissione permanente

### (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024

#### 214<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

**(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia**

(Parere alla 7a Commissione su nuovo testo. Esame. Parere non ostantivo con osservazioni)

Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra il nuovo testo del disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere parere non ostantivo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore PARRINI (PD-IDP), nel rilevare che il provvedimento ha creato molte aspettative, sottolinea che diversi aspetti non sono ancora stati chiariti. Sarebbe pertanto inopportuno che il Parlamento concedesse una delega in bianco al Governo su una materia così importante. Dichiara quindi il voto contrario sulla proposta di parere.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

**(837) DE PRIAMO e altri. - Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica**

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere parere non ostantivo, pubblicato in allegato.

Il senatore CATALDI (M5S) sottolinea la necessità di un approfondimento sul testo in Commissione di merito, soprattutto con riferimento alla scelta della norma di interpretazione autentica, che per sua natura implica effetti retroattivi e incide quindi su situazioni giuridiche preesistenti. Annuncia pertanto un voto di astensione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

**(276) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane**

**(396) Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di**

***remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali***

***(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 276 e 396, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1054, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 12 settembre 2023.

Il presidente BALBONI (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 1054, di iniziativa governativa, che intende definire in modo organico e sistematico le politiche pubbliche destinate ai territori montani, raccogliendo in un unico testo le varie misure a favore delle zone montane.

Il provvedimento consta di 23 articoli, suddivisi in sei Capi.

Nell'ambito del Capo I, che contiene le norme generali, l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento.

In particolare, il disegno di legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche, della salute e del turismo.

Si prevede che alla realizzazione delle politiche di sostegno delle zone montane concorrono lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e le comunità montane, ciascuno per quanto di propria competenza, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4.

Si precisa, infine, che lo Stato promuove il riconoscimento delle specificità delle zone montane nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea.

L'articolo 2 disciplina la classificazione dei comuni montani.

Nello specifico, si prevede l'adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per la definizione dei criteri per la classificazione dei Comuni montani, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Si prevede altresì una specifica disciplina in caso di fusione o di scissione tra Comuni montani e Comuni non montani. Il medesimo decreto definisce, contestualmente, l'elenco dei Comuni montani che viene aggiornato sulla base dei dati forniti dall'ISTAT entro il 30 settembre di ogni anno, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Nell'ambito dell'elenco dei Comuni montani sono individuati, con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto recante l'elenco dei Comuni montani, i Comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai Capi III, IV e V del provvedimento in esame. L'individuazione dei Comuni destinatari di tali misure è effettuata sulla base dell'adeguata ponderazione di parametri geomorfologici e socioeconomici.

Si dispone, infine, che la classificazione dei Comuni montani prevista dalla presente legge non si applichi ai fini delle misure adottate nell'ambito della Politica Agricola Comune dell'Unione europea (PAC) né ai fini dell'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ubicati nei territori montani, per le quali continua a trovare applicazione la specifica disciplina di settore.

Il Capo II riguarda organi, risorse e programmazione strategica.

L'articolo 3 dispone in merito alla Strategia per la montagna italiana (SMI), che si prevede sia definita con periodicità triennale con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. La Strategia individua, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, le priorità e le direttive per la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, promuovendo l'accessibilità alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali - con prioritario riguardo ai servizi sociosanitari e dell'istruzione -, la residenzialità, le attività commerciali e gli insediamenti produttivi, nonché il ripopolamento dei territori.

La SMI è adottata in armonia con le strategie regionali e con le politiche territoriali finalizzate allo

sviluppo delle aree interne del Paese, nonché in coordinamento con le politiche della Strategia forestale nazionale (SFN), prevista dall'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, e con la Strategia nazionale delle *Green community* di cui all'articolo 72 della legge n. 221 del 2015. L'articolo 4 dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. In particolare, si prevede che, a decorrere dal 2024, il Fondo finanzi due categorie di interventi: quelli di competenza delle Regioni e degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge n. 234 del 2021; quelli di competenza statale, di cui ai commi 593 e 594 del medesimo articolo 1, con particolare riferimento all'attuazione della SMI.

La definizione delle risorse del Fondo è demandata a un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Con lo stesso decreto sono ripartiti gli stanziamenti del Fondo relativi agli interventi di competenza delle Regioni e degli enti locali, sulla base del numero dei Comuni e della loro superficie complessiva rispetto al totale definito con l'elenco dei Comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, in coerenza con la SMI.

Si prevede, altresì, una clausola di salvezza in ordine all'applicazione dell'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge n. 234 del 2021, relativo alla ripartizione con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie della quota degli stanziamenti del Fondo destinata agli interventi di competenza statale e per il finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.

Si dispone che una quota parte delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza regionale e degli enti locali e statale possa essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale, per le azioni e gli interventi necessari, qualora non siano disponibili adeguate professionalità presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le risorse del Fondo sono aggiuntive sia rispetto a ogni altro trasferimento, ordinario o speciale, dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, sia rispetto a trasferimenti di fondi europei.

Infine, si precisa che le misure disposte che si configurino come aiuti di Stato siano applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 5 prevede che, entro il 28 febbraio di ogni anno, sentita la Conferenza unificata, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie presenti alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, anche sulla base del monitoraggio svolto dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nell'ambito del Capo III, dedicato ai servizi pubblici, l'articolo 6 disciplina la sanità di montagna. In particolare, prevede forme di incentivazione a favore degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari che prestano la propria attività lavorativa presso strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei Comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 2.

L'articolo 7 reca norme in materia di scuole di montagna e introduce misure agevolative e premiali per gli insegnanti che prestano servizio nelle aree montane, quali incrementi del punteggio di servizio e crediti di imposta per canoni di locazione o acquisti di immobili a uso abitativo per fini di servizio.

L'articolo 8 prevede misure volte a valorizzare le istituzioni della formazione superiore, cioè le istituzioni universitarie e le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica-AFAM collocate nei territori dei Comuni montani.

L'articolo 9 reca norme finalizzate a favorire i servizi di telefonia mobile e l'accesso a internet.

Il Capo IV contiene disposizioni in materia di tutela del territorio.

Al suo interno, l'articolo 10 concerne la valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani e, in particolare, demanda al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la predisposizione di linee guida per le Regioni finalizzate all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani, alla promozione della certificazione delle foreste e alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.

L'articolo 11 disciplina gli ecosistemi montani.

L'articolo 12 reca norme volte a prevenire e a mitigare gli effetti del cambiamento climatico e la crisi idrica nei territori montani attraverso il monitoraggio e lo studio del comportamento, nel corso del

tempo, dei ghiacciai, nonché attraverso la realizzazione di opere come casse di espansione e vasche di laminazione.

L'articolo 13 prevede incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna. Nello specifico, agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei Comuni montani e che effettuano investimenti volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima è concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, entro un tetto massimo di spesa fissato in 4 milioni annui.

L'articolo 14 definisce i rifugi di montagna, configurandoli quali strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi. Le caratteristiche funzionali dei rifugi sono definite dallo Stato e dalle Regioni, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente. Dispone, inoltre, che i rifugi di proprietà pubblica possano essere concessi in locazione, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

Il Capo V riguarda lo sviluppo economico nelle zone montane e l'articolo 15 ne individua le finalità. L'articolo 16 riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. Dispone, inoltre, che la SMI, in armonia con le potestà legislative regionali, possa individuare professioni di montagna ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

L'articolo 17 introduce misure fiscali di favore per le piccole e microimprese montane esercitate da giovani (minori di 41 anni).

L'articolo 18 prevede misure per l'agevolazione del lavoro agile nei Comuni montani, nella prospettiva di contrastare lo spopolamento dei Comuni medesimi e di favorire l'integrazione economica e sociale della popolazione residente. In particolare, riconosce alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore a tempo indeterminato, con età inferiore a 41 anni, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un Comune classificato come montano, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e vi trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un Comune non montano. Lo sgravio contributivo è totale per i primi due esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con limite massimo annuo di 8.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile. Per gli esercizi successivi l'esonero è limitato, per il terzo e il quarto, al 50 per cento, con limite massimo annuo di 4.000 euro e, per il quinto, al 20 per cento, con limite massimo annuo di 1.600 euro.

L'articolo 19 disciplina le agevolazioni fiscali per l'acquisto o la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna, prevedendo specifiche detrazioni di imposta per i contribuenti che non abbiano compiuto 41 anni di età.

L'articolo 20 prevede che, mediante un decreto interministeriale, sia istituito un Registro nazionale dei terreni silenti (terreni inculti o abbandonati di cui non è noto il proprietario), nell'ambito del sistema informativo forestale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e che siano individuati i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle Regioni.

Nell'ambito del Capo VI, recante le disposizioni finali, l'articolo 21 contiene la clausola di salvaguardia che fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 22 dispone una serie di abrogazioni di disposizioni e precisa che, nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei Comuni montani, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, anche regionali, nonché le correlate misure di sostegno, anche di ordine finanziario.

L'articolo 23, infine, reca le disposizioni finanziarie e la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera

dei deputati.

Propone quindi che il disegno di legge in oggetto sia esaminato congiuntamente ai disegni di legge di analogo contenuto già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ritiene opportuno lo svolgimento di alcune audizioni per un approfondimento del tema.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la proposta del senatore Parrini, propone di fissare per le ore 12 di martedì 14 maggio il termine per l'indicazione di due soggetti da audire per ciascun Gruppo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(451) DREOSTO e altri. - Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo**

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 23 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 14 di ieri, lunedì 6 maggio, non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede un chiarimento, in quanto a suo avviso - eliminando il riferimento all'elemento di responsabilità per colpa o dolo - si parifica l'evento al disastro naturale, quindi al caso fortuito.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che il disastro del Vajont o altri eventi simili ricadono nel caso della colpa grave o del dolo. Con la soppressione del riferimento all'incuria, quindi con l'eliminazione dell'elemento soggettivo, si estende l'ambito di applicazione della norma.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) rileva che, dal punto di vista del linguaggio di genere, sarebbe stato preferibile fare riferimento all'essere umano, piuttosto che all'uomo.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che, con la parola «uomo», si intende il genere umano.

Si passa quindi alla votazione degli articoli.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva all'unanimità l'articolo 1.

Con successive e separate votazioni, sono quindi approvati all'unanimità gli articoli 2 e 3.

Non essendoci richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione, con voto unanime, conferisce alla relatrice Ternullo il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo presentato dai proponenti, autorizzandola altresì a chiedere di svolgere la relazione oralmente.

**(991) GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979**

(Discussione e rinvio)

La relatrice [SPINELLI](#) (FdI) riferisce sul disegno di legge in esame, d'iniziativa del senatore Gasparri, che si compone di due articoli.

L'articolo 1 estende l'ambito di applicazione della legge 3 agosto 2004, n. 206, prevedendo che i benefici previsti dalla medesima legge in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice siano riconosciuti anche alle vittime decedute a causa di atti criminosi di matrice politica compiuti ai danni di cittadini italiani sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979, nonché ai loro familiari superstiti.

L'articolo 2 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento e la relativa copertura finanziaria.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP-PPE) osserva che, nel corso del tempo, si sono determinate discriminazioni morali ed economiche a danno di alcune persone considerate vittime di violenza di matrice politica e che tuttavia non sono state classificate e riconosciute tali in sede giurisdizionale. Ritiene opportuno svolgere alcune audizioni per approfondire il tema, a cominciare da rappresentanti

del Ministero dell'interno, al fine di evitare disparità di trattamento nella memoria e nell'applicazione della normativa vigente.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) concorda con il senatore Gasparri a proposito della necessità di svolgere alcune audizioni, anche per accertare quali siano i casi da ricoprendere e quale periodo debba essere preso in considerazione. Ricorda, peraltro, come non risulti univoca la definizione dei cosiddetti "anni di piombo".

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*) sottolinea che la precisazione del periodo di tempo da prendere in considerazione è volta a evitare che vi sia un eccessivo ampliamento dei beneficiari della norma, che prevede non solo riconoscimenti morali, ma anche provvidenze di tipo economico. Ricorda che, quando viene celebrata la Giornata dedicata alle vittime del terrorismo, che ricorre il 9 maggio, data in cui fu rinvenuto il cadavere dell'onorevole Moro, vi sono spesso rimostranze da parte dei familiari di persone uccise per motivi politici, che non sono ricomprese negli elenchi solo per motivi burocratici e giudiziari. Pertanto, sarebbe utile audire anche gli esponenti di alcune associazioni di vittime della violenza di matrice politica.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) ricorda di aver presentato il disegno di legge n. 838 ("Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo"), sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, che - sebbene riguardi specificamente la questione dei risarcimenti - tratta un argomento attinente a quello affrontato dal senatore Gasparri. Propone pertanto di valutare l'esame congiunto dei due disegni di legge.

Il [PRESIDENTE](#), nel convenire sulla opportunità di valutare un esame congiunto dei due disegni di legge, assicura che, in una prossima seduta, sarà incardinato anche il disegno di legge n. [838](#).

Propone quindi di prevedere l'audizione di rappresentanti del Ministero dell'interno, su richiesta dell'intera Commissione, e di fissare per le ore 12 di martedì 14 maggio il termine entro cui ciascun Gruppo potrà indicare due soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinvia.

**(119) Elisa PIRRO. - Disposizioni in materia di guardie private giurate**

**(902) BALBONI e altri. - Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate**

**(1008) Nicoletta SPELGATTI e altri. - Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 119 e 902, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1008, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 30 gennaio.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 1008, a prima firma della senatrice Spelgatti, che si compone di 26 articoli suddivisi in sei Capi.

Il Capo I (Disposizioni di carattere generale) comprende gli articoli da 1 a 8.

L'articolo 1 rinvia alla presente legge la disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria rivolte ad evitare danni o pregiudizi alla libera fruizione dei beni, anche immateriali, svolte da soggetti privati, che la legge non riserva alla forza pubblica o a soggetti investiti di pubbliche funzioni. Si stabilisce che nessuna attività di vigilanza o di sicurezza sussidiaria possa essere svolta al di fuori delle previsioni della presente legge.

Al riguardo, sono indicate analiticamente le attività di sicurezza sussidiaria e si rimette ad un decreto interministeriale, fra l'altro, l'individuazione di ulteriori attività di sicurezza che non comportano l'esercizio di potestà pubbliche o limitazioni della libertà personale, da svolgere a mezzo di guardie giurate ovvero a mezzo di custodi o di altri operatori abilitati ai sensi della presente legge.

L'articolo 2 riguarda la disciplina generale delle autorizzazioni: si stabilisce, al comma 1, che l'esercizio delle attività di sicurezza sussidiaria, sottoposto alle autorizzazioni di polizia, sia svolto solo in relazione a specifici incarichi di natura contrattuale conferiti dall'avente diritto. Inoltre, salvo quanto previsto da altra espressa disposizione di legge, le autorizzazioni non possono essere rilasciate per

attività che importano l'esercizio di pubbliche potestà o limitazioni della libertà personale. I commi 2 e seguenti del medesimo articolo 2 attengono ai requisiti per il rilascio di tali autorizzazioni.

L'articolo 3 impone al soggetto interessato all'autorizzazione per l'esercizio di un istituto di sicurezza sussidiaria di sottoporre all'approvazione dell'autorità competente un progetto organizzativo e tecnico-operativo, congruamente documentato, la cui eventuale inadeguatezza ne impedisce l'approvazione. Per quanto riguarda gli istituti di vigilanza, si prevede anche l'approvazione, da parte del questore, delle regole tecnico-operative del servizio delle guardie giurate.

L'articolo 4, in materia di disciplina generale delle attività autorizzate, impone, per tutte le attività disciplinate dalla legge, alcuni obblighi generali, oltre a quelli previsti dalle disposizioni riguardanti le singole attività, che devono essere osservati dal titolare della licenza e dal suo institutore: affissione nei locali dove si svolge l'attività di una tabella delle operazioni autorizzate, con l'indicazione delle relative tariffe; tenuta di un registro degli incarichi assunti; comunicazione al prefetto o al questore dell'elenco del personale dipendente o comunque impiegato; vigilanza sull'attività del personale; informazione alle autorità di pubblica sicurezza sulle questioni comunque attinenti l'ordine e la sicurezza pubblica.

L'articolo 5, in materia di diniego, sospensione e revoca delle autorizzazioni, ai commi 1 e 2, prevede altre ipotesi - oltre a quelle concernenti il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2 - nelle quali le autorizzazioni previste dalla legge sono negate o revocate: la sussistenza di gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica; il mancato avvio delle attività autorizzate decorso un anno dal rilascio della licenza; la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti professionali e organizzativi occorrenti; la violazione grave e reiterata degli obblighi inerenti alla licenza; il fondato pericolo che l'istituto o l'impresa acquisisca una posizione predominante nel territorio o nel settore di attività; la presenza nel territorio di un numero adeguato di istituti o imprese di servizi, di guardie giurate o di altri operatori abilitati.

I commi 3, 4 e 5 prevedono l'instaurazione del contraddittorio per l'avvio dei procedimenti inibitori. Resta comunque salva la possibilità, per il questore, di sospendere in via cautelare il titolo autorizzatorio per un periodo massimo di sessanta giorni, nonché quella di adottare i provvedimenti occorrenti per assicurare la continuità delle attività di sicurezza sussidiaria, anche a mezzo di commissari straordinari, ovvero autorizzando l'istituto di vigilanza all'esecuzione dei contratti in corso. L'articolo 6 disciplina l'esercizio in forma diretta - ossia svolto con propri dipendenti o a mezzo di guardie giurate - da parte degli enti pubblici, degli altri enti collettivi e di soggetti privati, delle attività di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, per le quali si prevede il rilascio di un nulla osta da parte del prefetto, previa indicazione di un responsabile di tali servizi.

L'articolo 7 prevede l'istituzione - presso il Ministero dell'interno - della commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria, con compiti di monitoraggio del settore e di tenuta registri delle professionalità più rilevanti.

Infatti, l'articolo 8 istituisce - sempre presso il Ministero dell'interno - il registro professionale delle persone che esercitano le attività di sicurezza sussidiaria previste dalla legge, per le quali è richiesta un'elevata professionalità, distinto in apposite sezioni in relazione alla tipologia di attività. Al registro possono iscriversi i soggetti interessati che siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 2 del medesimo articolo, secondo le modalità che saranno individuate con apposito decreto interministeriale.

Il Capo II (Degli istituti di vigilanza e di sicurezza e delle guardie giurate) comprende gli articoli da 9 a 13.

La relativa disciplina è attualmente prevista dagli articoli da 134 a 141 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché dal regolamento di esecuzione del medesimo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 635 del 1940.

Al riguardo, l'articolo 9, con specifico riferimento agli istituti di vigilanza, rivede il criterio dell'operatività in ambito provinciale della licenza, mantenendolo con le dovute eccezioni (trasporto valori, sistemi di teleallarme, vigilanza a cantieri mobili, vigilanza e scorta di convogli ferroviari), soltanto in ragione della necessaria contiguità spaziale fra impiego di personale armato ed esercizio

delle funzioni di direzione, gestione e controllo.

L'articolo 10 interviene poi sugli obblighi inerenti alle autorizzazioni, con particolare riguardo a quelli riguardanti gli istituti di vigilanza e di sicurezza.

Gli articoli 11, 12 e 13 disciplinano, rispettivamente, l'impiego, la nomina e i requisiti professionali delle guardie giurate.

Viene tra l'altro previsto - all'articolo 11, comma 4 - che, nell'ambito del servizio in cui sono impiegate, le guardie giurate stendono verbali che fanno fede fino a prova contraria e hanno l'obbligo di consegnare immediatamente all'organo di polizia che interviene sul posto le persone arrestate e i mezzi di prova eventualmente raccolti.

L'articolo 13 dispone poi che i requisiti professionali minimi delle guardie giurate siano determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentite la commissione consultiva centrale di cui all'articolo 7 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Capo III (Dei servizi di custodia e degli altri servizi di sicurezza secondaria) concerne le imprese fornitrice di servizi di custodia e i custodi e si compone degli articoli 14, sulla disciplina delle licenze, 15, sull'impiego dei custodi abilitati e 16 sul registro dei custodi abilitati.

Il capo IV (Degli istituti di investigazione e ricerca e degli investigatori privati) comprende gli articoli da 17 a 20.

In particolare, l'articolo 17 attiene alla disciplina delle licenze per l'esercizio di un istituto di investigazione e di ricerca e raccolta delle informazioni, comprese quelle commerciali, per conto di privati.

L'articolo 18 prevede l'istituzione, presso ogni corte d'appello, dell'albo degli investigatori difensivi. Gli articoli 19 e 20 riguardano, rispettivamente, gli obblighi inerenti alla licenza e il sistema di vigilanza e controlli sull'attività degli istituti di investigazione e ricerca.

Il Capo V (Delle attività di recupero crediti) è dedicato alle agenzie e agli agenti per il recupero dei crediti: l'articolo 21 reca la disciplina delle licenze, mentre l'articolo 22 istituisce in ciascuna questura il registro degli agenti di recupero operanti nella provincia.

Infine, il capo VI (Disposizioni diverse e finali) reca una serie di disposizioni attinenti alle sanzioni penali (articolo 23), alle agevolazioni finanziarie e fiscali (articolo 24), al regime transitorio (articolo 25) e all'individuazione delle disposizioni oggetto di abrogazione (articolo 26).

Stante l'analogia di contenuto, propone l'abbinamento del provvedimento ai disegni di legge nn. [119](#) e [902](#) già all'esame della Commissione, sottolineando come l'A.S. 1008 abbia una portata normativa più ampia rispetto agli altri due disegni di legge.

La Commissione conviene.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene opportuno audire rappresentanti del Ministero dell'interno.

Il [PRESIDENTE](#), nel concordare con il senatore Giorgis, propone di fissare per le ore 12 di martedì 14 maggio il termine per l'indicazione di due soggetti da audire per ciascun Gruppo, prevedendo la possibilità di richiedere eventualmente agli audit di inviare una nota scritta, ferma restando l'audizione in presenza di rappresentanti del Ministero dell'interno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Proposta di nomina del professor Francesco Maria Chelli a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ( [n. 49](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Esame e rinvio)

La relatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) informa che la proposta di nomina in oggetto è esaminata ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento e dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 322 del 1989, come modificato dall'articolo 5 della legge n. 196 del 2009.

In base alla richiamata disposizione, il presidente dell'ISTAT, scelto tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, con esperienza internazionale, è nominato, ai sensi dell'articolo 3

della legge n. 400 del 1988, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata.

Per la precisione, la nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni, a maggioranza dei due terzi dei componenti. Nel caso della Commissione affari costituzionali, essendo il totale dei componenti 22, la maggioranza dei due terzi è pari a 15 senatori.

Ricorda che il 3 febbraio 2023 è venuto a scadenza il mandato del professor Gian Carlo Blangiardo e, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2023, il professor Francesco Maria Chelli, ordinario di statistica economica presso l'Università politecnica delle Marche e componente più anziano del Consiglio dell'Istituto, è stato incaricato di svolgere le funzioni di presidente dell'ISTAT, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina e dell'insediamento del nuovo presidente.

In conformità alle esigenze di trasparenza ed imparzialità del procedimento di designazione, prescritte anche dall'articolo 5-bis del regolamento europeo sulle statistiche europee (Reg. CE n. 223/2009), il 22 febbraio di quest'anno è stato pubblicato sul sito internet del Dipartimento della funzione pubblica un avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse per la designazione a presidente dell'ISTAT.

Successivamente, con decreto del 28 marzo 2024, il ministro per la Pubblica amministrazione ha proceduto alla nomina di una commissione di tre esperti, per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute.

Al termine dell'istruttoria condotta dalla commissione, considerate la professionalità e l'esperienza complessivamente maturate e consolidatesi quale facente funzioni di presidente dell'ISTAT, il ministro per la Pubblica amministrazione ha proposto al Presidente del Consiglio di avviare il procedimento per la nomina a presidente dell'ISTAT del professor Chelli. Conseguentemente, il Consiglio dei ministri, nella riunione dello scorso 24 aprile, ha deliberato l'avvio della procedura di nomina.

Alla luce della valutazione del *curriculum vitae* del professor Chelli, propone quindi l'espressione di un parere favorevole alla proposta di nomina avanzata dal Governo.

Il senatore GIORGIS (PD-IDP) chiede che si proceda, come di consueto, all'audizione del candidato di cui il Governo propone la nomina.

Il PRESIDENTE avverte che prenderà gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati per lo svolgimento dell'audizione in seduta congiunta, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL NUOVO TESTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 915**

La Commissione, esaminato il nuovo testo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostante con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in via generale, il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni per l'adozione dei decreti legislativi attuativi dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, in analogia a quanto già previsto con riferimento alla sola lettera e);
- all'articolo 3, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare le disposizioni oggetto di intervento abrogativo.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 837**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto riguarda il riparto di competenza legislativa, il contenuto del provvedimento in titolo attiene alla materia dell'ordinamento civile, riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *I*), della Costituzione, richiamata l'esigenza secondo cui le leggi di interpretazione autentica devono conformarsi alle indicazioni consolidate nella giurisprudenza costituzionale, che ha individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali e di altri valori di civiltà giuridica, tra i quali sono ricompresi "il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario" (*ex multis*, sentenze nn. 210 del 2021, 170 del 2013, 78 del 2012 e 209 del 2010), esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

# 1.3.2.1.3. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 215(ant.)

## dell'08/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 1<sup>a</sup> Commissione permanente

#### (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2024

#### 215<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

BALBONI

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

#### (1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti approvati dalla 7<sup>a</sup> Commissione, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostantivo.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), al di là del merito degli emendamenti, esprime rammarico per l'impossibilità di approfondire in modo adeguato e con la necessaria ponderazione gli argomenti oggetto di provvedimenti legislativi. È anche questo, infatti, uno dei fattori che favorisce lo svuotamento delle competenze del Parlamento. Per esempio, nel caso specifico, bisognerebbe capire se l'istituzione di una Fondazione di diritto privato sia la soluzione migliore per la gestione del Museo del Ricordo. Annuncia pertanto un voto di astensione.

Il presidente BALBONI (*FdI*) ricorda che la Commissione si è già pronunciata sul testo del provvedimento e nella relazione tecnica allegata sono forniti i necessari chiarimenti anche in merito alla istituzione della Fondazione. Il parere da esprimere nella seduta odierna, invece, riguarda solo i due emendamenti illustrati che, per le competenze della Commissione, non presentano elementi ostantivi.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

*IN SEDE REFERENTE*

#### (574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

#### (892) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria

#### (976) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 574 e 892. Congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 976 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 novembre.

Il presidente [BALBONI \(FdI\)](#), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge costituzionale n. 976, a prima firma del senatore Giorgis, che si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 72 della Costituzione, introducendo due nuovi commi.

Il primo di essi dispone che il Governo possa chiedere a ciascuna Camera di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e che il suo esame sia concluso entro settanta giorni ovvero, in caso di disegni di legge di particolare complessità, entro ottantacinque giorni. Tale facoltà non può essere esercitata per i disegni di legge di cui al quarto comma del medesimo articolo 72 (cioè i disegni di legge assoggettati a riserva di Assemblea: disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e di approvazione di bilanci e consuntivi), per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge di cui all'articolo 77, per i disegni di legge di amnistia e indulto, nonché per i disegni di legge di cui all'articolo 81, sesto comma (cioè quelli finalizzati all'adozione a maggioranza assoluta di una legge riguardante il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni). Si prevede inoltre che le condizioni, le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge, siano stabilite dai Regolamenti parlamentari.

L'ulteriore comma che si propone di aggiungere all'articolo 72 prevede che il Regolamento di ciascuna Camera disciplini le prerogative dei Gruppi parlamentari di opposizione, riservando ad essi adeguati spazi nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori, nonché nella formazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e delle Commissioni.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 73 della Costituzione, introducendo la possibilità, per una quota di parlamentari pari a un terzo dei componenti di una Camera, di promuovere - secondo le modalità stabilite dalla legge - questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

L'articolo 3 modifica il terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione, aggiungendo la previsione secondo cui i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico e omogeneo, concernenti pubbliche calamità, sicurezza nazionale, norme finanziarie o l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, quando dal mancato tempestivo adempimento possa derivare responsabilità dello Stato, eccettuate le materie di cui al quarto comma dell'articolo 72 (ossia quelle coperte dalla cosiddetta riserva di Assemblea).

L'articolo 4, infine, aggiunge due nuovi commi all'articolo 82 della Costituzione.

Il primo prevede che una Commissione di inchiesta sia istituita qualora ne faccia richiesta una minoranza qualificata, pari ad almeno un terzo dei componenti di una delle due Camere; il secondo stabilisce che i Regolamenti parlamentari individuino le Commissioni, le Giunte e gli organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia, che devono essere presieduti da un componente designato dai Gruppi di opposizione.

Propone quindi che il disegno di legge in oggetto sia esaminato congiuntamente ai disegni di legge nn. 574 e 892, già all'esame della Commissione.

La senatrice [MAIORINO \(M5S\)](#) manifesta l'intenzione di presentare un testo da abbinare ai disegni di legge in titolo. Si potrebbe quindi svolgere un breve ciclo di audizioni, così da avere il tempo per depositare altre proposte da esaminare congiuntamente.

Il senatore [TOSATO \(LSP-PSd'Az\)](#) osserva che, trattandosi di un argomento su cui è auspicabile che maggioranza e opposizioni trovino un'intesa, si potrebbe costituire un Comitato ristretto, al fine di formulare una proposta unitaria, in modo da agevolarne l'*iter* e approvarla con la maggioranza necessaria ed evitare il *referendum* costituzionale.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che l'adozione di un testo unificato da parte della Commissione farebbe venir meno l'esigenza, manifestata dalla senatrice Maiorino, della presentazione di un testo da parte di ciascun Gruppo.

Il senatore [GIORGIS \(PD-IDP\)](#) condivide la proposta del senatore Tosato, purché prima della costituzione del Comitato ristretto sia adottato un orientamento di massima condiviso, dal momento

che i disegni di legge costituzionale nn. 574 e 892 hanno una impostazione del tutto differente da quello a sua prima firma. A suo avviso, lo svolgimento di alcune audizioni potrebbe sciogliere alcuni nodi in via preliminare, facilitando così l'adozione all'unanimità di un testo nella sede del Comitato ristretto. Segnala, a tale proposito, che anche il Comitato per la legislazione sta svolgendo una interessante indagine conoscitiva, congiuntamente con l'omologo organismo della Camera dei deputati, sugli strumenti da adottare per evitare l'abuso della decretazione d'urgenza.

Il PRESIDENTE sottolinea che i sentori Tosato e Paroli hanno già precisato in altre occasioni che l'obiettivo principale, con la presentazione dei rispettivi disegni di legge costituzionale, era quello di avviare il confronto sull'argomento dell'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza. Pertanto, considerato che su tale argomento vi è un atteggiamento costruttivo da parte di tutte le parti politiche, ritiene che si possa svolgere un breve ciclo di audizioni.

Propone quindi di fissare per le ore 14 di giovedì 16 maggio il termine entro cui ciascun Gruppo potrà proporre non più di due soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE sospende la seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 9,45.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è stabilito di avviare, la prossima settimana, l'esame in sede redigente del disegno di legge n. 961 ("Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203"), nonché dei disegni di legge nn. 256 ("Disposizioni in materia di *bodycam* e identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico") e 735 ("Introduzione dell'utilizzo di codice identificativo e di videocamere per gli agenti di pubblica sicurezza"), sui quali sarà relatore il senatore Occhiuto.

Si è convenuto altresì di esaminare il disegno di legge n. 737 ("Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia"), riassegnato alla Commissione in sede deliberante.

Si è quindi deciso di esaminare l'esame del disegno di legge n. 838 ("Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo"), assegnato in sede redigente, per valutarne l'abbinamento al disegno di legge n. 991, la cui discussione è iniziata nella seduta di ieri.

Comunica poi che la senatrice Pirovano svolgerà la funzione di correlatrice sui disegni di legge nn. 276, 396 e 1054, in tema di sviluppo e valorizzazione delle zone montane.

Avverte che sono stati presi contatti con la I Commissione della Camera dei deputati, per programmare l'audizione in seduta congiunta del professor Chelli, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina del Presidente dell'Istat.

Da ultimo, fa presente che verranno presi contatti con la Presidenza della 3<sup>a</sup> Commissione, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1053 ("Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco").

La Commissione prende atto.

#### *SCONVOCAZIONE DI SEDUTA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 14 di oggi, mercoledì 8 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

# 1.3.2.1.4. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 218(pom.) del 21/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 1<sup>a</sup> Commissione permanente

### (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024

#### 218<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(276) Mariastella GELMINI. - *Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane*

(396) Enrico BORGHI e altri. - *Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali*

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il PRESIDENTE, considerato che il numero di audizioni richieste è maggiore di quello concordato, invita i Gruppi a indicare due audit da invitare in presenza e a chiedere agli altri di inviare un contributo scritto.

Propone quindi di iniziare le audizioni, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, alle ore 11,30 di martedì 28 maggio e proseguirle eventualmente nel pomeriggio, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - *Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge*

(892) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - *Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria*

(976) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - *Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono state richieste undici audizioni, che propone di iniziare a svolgere, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, alle ore 14 di martedì 11 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(991) GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono state richieste nove audizioni, che propone di svolgere, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, nella giornata di martedì 18 giugno, a partire dalle ore 13.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(119) Elisa PIRRO. - Disposizioni in materia di guardie private giurate**

**(902) BALBONI e altri. - Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate**

**(1008) Nicoletta SPELGATTI e altri. - Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono state richieste sei audizioni, che propone di svolgere, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, a partire dalle ore 13 di martedì 25 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(961) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 maggio.

Il relatore OCCHIUTO (FI-BP-PPE) ritiene opportuno lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare alle ore 14 di martedì 28 maggio il termine entro cui ciascun Gruppo potrà indicare non più di un soggetto da audire in presenza, ferma restando la possibilità di richiedere contributi scritti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DI SEDUTA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 20 di oggi, martedì 21 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

# 1.3.2.1.5. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 221(pom.) dell'11/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 1<sup>a</sup> Commissione permanente

### (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2024

#### 221<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

BALBONI

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, al fine di organizzare i lavori delle prossime settimane, formula una proposta di svolgimento di audizioni: martedì 18 giugno, alle ore 13, audizione di cinque dei soggetti indicati dai Gruppi sui disegni di legge costituzionale n. 574 e connessi, recanti modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione dei decreti-legge; alle ore 8,30 di mercoledì 19 e di giovedì 20 giugno, rispettivamente, tre audizioni sui disegni di legge n. 276 e connessi, recanti disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane; alle ore 13 di martedì 25 giugno, cinque audizioni sui disegni di legge n. 119 e connessi, recanti disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria svolta da soggetti privati; infine, alle ore 13 di martedì 2 luglio, cinque audizioni sul disegno di legge n. 991, per l'estensione dei benefici alle vittime del terrorismo, nonché sul disegno di legge n. 838 in materia di modifica della normativa sulle vittime del terrorismo.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,40*

# 1.3.2.1.6. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 72(pom.) del 02/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 1<sup>a</sup> Commissione permanente

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

### Riunione n. 72

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2024

*Presidenza del Presidente*

BALBONI

*Orario: dalle ore 13,15 alle ore 14,30*

*AUDIZIONI DEL PREFETTO FABRIZIO ORANO, DIRETTORE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE DEL DIPARTIMENTO LIBERTA' CIVILE E IMMIGRAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), DI MARCO FALVELLA E DANIELE VARALLI DELL'AVVIT - ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE VITTIME TERRORISMO, DI PAOLO BOLOGNESI, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE TRA I FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA STRAGE DI BOLOGNA (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 838 (BENEFICI VITTIME DEL TERRORISMO) E 991 (ESTENSIONE BENEFICI VITTIME DEL TERRORISMO)*

# 1.3.2.1.7. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 228(pom.) del 02/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 1<sup>a</sup> Commissione permanente

### (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2024

#### 228<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

BALBONI

*indì del Vice Presidente*

TOSATO

*Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale**

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostantivo con osservazioni, in parte non ostantivo)

Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) riferisce sugli emendamenti approvati dalla 9a Commissione nelle sedute del 27 giugno e del 1° luglio, nonché nella seduta antimeridiana del 2 luglio, riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri appena conclusa, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere in parte non ostantivo con osservazioni e in parte non ostantivo, pubblicato in allegato.

Previa dichiarazione di voto di astensione dei senatori CATALDI (M5S) e GIORGIS (PD-IDP), accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane**

**(276) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane**

**(396) Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 giugno.

Riprende la discussione generale congiunta.

Il senatore DE PRIAMO (FdI) sottolinea l'importanza dell'aggiornamento della normativa sugli interventi speciali per la montagna, recati dalla legge n. 97 del 1994, al fine di tenere conto delle nuove problematiche emerse nel corso degli anni per le aree montane, in particolare lo spopolamento, l'avvento della società digitale, il cambiamento climatico e l'adeguamento infrastrutturale, in modo da valorizzare il tessuto economico-sociale di una elevata percentuale del territorio italiano.

Sottolinea che il disegno di legge n. 1054, d'iniziativa governativa, affronta tali questioni con una visione strutturale, strategica e cooperativa, prevedendo anche risorse specificamente destinate alla montagna, che in futuro potranno essere incrementate. A tale riguardo, ritiene fondamentale una corretta classificazione dei Comuni montani, in base ad altimetria e pendenza, per evitare una dispersione dei fondi stanziati.

Evidenzia quindi l'importanza delle misure per la realizzazione di investimenti tecnologici sulla rete Internet e per il sostegno alla digitalizzazione della popolazione, anche al fine di consentire lo svolgimento del lavoro agile e favorire così il ripopolamento delle zone montane.

Ritiene altresì che, nel corso delle audizioni svolte, siano emersi interessanti spunti di riflessione, soprattutto in merito alla previsione di agevolazioni fiscali, nonché di incentivi in termini di punteggi e premialità per il personale della sanità, per fare in modo che anche le zone più impervie dispongano di servizi sanitari di base e di emergenza.

La senatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*) ringrazia il ministro Calderoli per la completezza del testo presentato dal Governo, nel quale le problematiche della montagna sono affrontate con una visione d'insieme e interventi di lungo periodo.

Apprezza la scelta di definire con precisione i Comuni montani, in base ad altimetria e pendenza, in modo da individuare gli enti destinatari delle misure di sviluppo e valorizzazione previste dal disegno di legge. Altrettanto importanti sono le misure contenute negli articoli da 6 a 14, in particolare con riferimento al personale scolastico, medico e sanitario dei Comuni di montagna, ai servizi di comunicazione, alla valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani, al monitoraggio dei ghiacciai e dei bacini idrici, alla disciplina dei rifugi di montagna.

Sottolinea che, senza interventi urgenti e di ampio respiro, la popolazione continuerà a trasferirsi a fondovalle, con ricadute disastrose non solo dal punto economico-sociale, ma anche per la cura del territorio. In questo modo, infatti, la montagna, da sinonimo di bellezza, ricchezza e vita salubre, finisce per diventare pericolosa.

Pur ritenendo pienamente condivisibile il disegno di legge n. 1054, assicura la disponibilità della Lega a valutare eventuali proposte di modifica delle altre forze politiche.

Il PRESIDENTE avverte che la discussione generale congiunta proseguirà in altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale**

(Parere alle Commissioni 8a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che era stato proposto uno schema di parere non ostantivo con osservazioni, già pubblicato in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 26 giugno.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) esprime rammarico per il mancato coinvolgimento della Commissione affari costituzionali nell'esame in sede referente del provvedimento. L'intelligenza artificiale, infatti, è una innovazione che avrà effetti profondi e irreversibili sulla vita dei cittadini, come già è evidente nell'ambito del lavoro, delle relazioni sociali, della circolazione delle informazioni e, quindi, della conoscenza. Dal momento che tali implicazioni riguardano non solo la sfera economica, ossia la produzione e distribuzione dei beni, ma anche i diritti fondamentali dei cittadini, sarebbe stato più opportuno assegnare l'esame del disegno di legge anche alla 1a Commissione.

Il PRESIDENTE, nel riconoscere la fondatezza delle considerazioni del senatore Giorgis, precisa che vi è ancora l'opportunità di stimolare un approfondimento su tali tematiche nel corso del ciclo di audizioni che le Commissioni riunite 8a e 10a si apprestano a svolgere.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### *SCONVOCAZIONE DI SEDUTA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 20 di oggi, martedì 2 luglio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

**SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI**

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza sui disegni di legge nn. [838](#) (*Benefici vittime del terrorismo*) e [991](#) (*Estensione benefici vittime del terrorismo*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

**SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1138**

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati nelle sedute del 27 giugno e del 1° luglio, nonché nella seduta antimeridiana del 2 luglio, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.43 (testo 2), parere non ostativo, rilevando l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 4-ter sulla definizione delle modalità di concessione dei contributi per la ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino;
- sull'emendamento 3.38 (testo 2), parere non ostativo, segnalando l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale per la definizione dei criteri e delle misure di sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa*;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

# 1.3.2.1.8. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 229(ant.) del 03/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 1<sup>a</sup> Commissione permanente

### (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2024

#### 229<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

BALBONI

*Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale**

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostantivo con osservazioni, in parte non ostantivo)

Il presidente BALBONI (*FdI*), in funzione di relatore, illustra gli emendamenti approvati dalla 9a Commissione nella seduta pomeridiana del 2 luglio, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere in parte non ostantivo con osservazioni e in parte non ostantivo, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(451) DREOSTO e altri. - Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo**

(Discussione e approvazione)

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge in titolo è stato approvato all'unanimità in sede redigente ed è stato riassegnato alla Commissione in sede deliberante.

La relatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) ricorda brevemente il contenuto del provvedimento, che modifica la legge n. 101 del 2011, istitutiva della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo, da celebrare il 9 ottobre di ogni anno, in concomitanza con l'anniversario del disastro del Vajont, espungendo la parola "incuria" e utilizzando pertanto l'espressione "disastri ambientali e industriali causati dall'uomo".

Il PRESIDENTE propone di fare salve le fasi dell'esame svolto in sede redigente, di dare per acquisiti i pareri resi dalle Commissioni in sede consultiva e rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno, per poter così procedere alla votazione.

La Commissione conviene.

Verificata la presenza del numero legale, sono posti separatamente ai voti e approvati gli articoli 1, 2 e

3 del disegno di legge.

Si procede quindi alla votazione finale.

Il senatore [GIORGIS \(PD-IDP\)](#), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole, nella convinzione che la celebrazione della Giornata debba essere non solo un'occasione per ricordare le vittime, ma anche uno stimolo affinché le istituzioni adottino tutte le iniziative legislative e amministrative necessarie a evitare in futuro ulteriori disastri ambientali e industriali, che purtroppo continuano a verificarsi.

La senatrice [PIROVANO \(LSP-PSd'Az\)](#) sottolinea l'importanza del provvedimento, sostenuto dalla Lega, affinché anche le nuove generazioni conservino la memoria della tragedia del Vajont, che ha segnato la storia del Paese. È necessario infatti mantenere alta l'attenzione per prevenire i casi in cui l'avidità e la cupidigia dell'uomo possono portare a eventi catastrofici, come quello accaduto il 9 ottobre 1963, da addebitare appunto alla responsabilità umana e non a cause naturali. Per questo motivo, si è deciso di sopprimere la parola "incuria" dalla denominazione della Giornata.

Il senatore [OCCHIUTO \(FI-BP-PPE\)](#), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole sul provvedimento, che è importante, perché volto non solo a correggere la denominazione della Giornata, ma anche a conservare la memoria delle vittime, al fine di rispondere a un'esigenza di giustizia e di pacificazione sociale.

Il senatore [DELLA PORTA \(FdI\)](#), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi, annuncia il voto favorevole del Gruppo. Esprime apprezzamento per il lavoro svolto in Commissione, al fine di ampliare l'ambito di applicazione della norma, in modo da non lasciare escluse le vittime dei disastri causati dall'uomo per dolo o colpa. Coglie l'occasione per esprimere vicinanza alle famiglie che hanno perso i propri cari in questi tragici eventi.

Il senatore [CATALDI \(M5S\)](#) ritiene che la modifica proposta dal disegno di legge in titolo conferisca un'accezione più ampia alla ricorrenza del 9 ottobre. Coglie l'occasione per ricordare le vittime del catastrofico sisma che negli anni scorsi ha colpito l'Italia centrale. Anche in questo caso, si può addebitare la responsabilità all'uomo, dal momento che gli edifici non sono stati costruiti secondo le norme antisismiche, nonostante si trovassero anche in zone ad alto rischio. Pur riconoscendo che tale adeguamento avrebbe un impatto economico rilevante, sottolinea la necessità di iniziare a intervenire in via preventiva e non solo per la ricostruzione dopo che i disastri si sono verificati.

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge, nel testo presentato dai proponenti.  
*IN SEDE REFERENTE*

**(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane**

**(276) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane**

**(396) Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 2 luglio.

Riprende la discussione generale congiunta.

Il senatore [DURNWALDER \(Aut \(SVP-PATT, Cb\)\)](#) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, sia per le specifiche misure adottate sia perché costituisce un segno di attenzione nei confronti delle esigenze delle zone montane.

Ritiene di poter offrire un valido contributo alla definizione del testo, provenendo da una Regione, il Trentino-Alto Adige, che per il 95 per cento è sopra i mille metri di altitudine e che, negli anni, ha già dovuto implementare alcune strategie per evitare lo spopolamento della montagna, garantendo una qualità di vita dignitosa anche ad alta quota.

A tal fine, si è infatti provveduto agli allacciamenti idrici ed elettrici e alla rete fognaria per tutti i masi, è stato dato un sostegno economico alle famiglie, soprattutto per i mutui destinati all'acquisto di immobili nelle zone più ripide. È stato inoltre favorito lo sviluppo dell'agriturismo e la destinazione di appartamenti all'attività turistica, come anche la possibilità di una seconda fonte di guadagno, lavorando presso gli impianti sciistici.

In secondo luogo, sono stati rafforzati i servizi pubblici essenziali, in particolare quelli medici e socioassistenziali, si è agevolata la vita di comunità nei piccoli paesi con la realizzazione di negozi, bar, campi sportivi, asili e case per il volontariato, ed è stata stimolata la coltivazione dei terreni anche nelle malghe di alta quota. Resta purtroppo il problema della concorrenza della grande distribuzione dei grandi centri a danno dei piccoli negozi dei paesi, che essendo a conduzione familiare non riescono a garantire l'apertura anche nei fine settimana. Inoltre, occorre assumere al più presto misure per contenere la presenza di orsi e lupi, che aggrediscono il bestiame e ormai si avvicinano anche ai centri abitati. A tale riguardo, evidenzia che l'Italia è l'unico tra i Paesi dell'Unione europea a non consentire il prelievo venatorio di questi grandi carnivori.

La terza strategia adottata dal Trentino-Alto Adige ha riguardato la cura del territorio, essendo la montagna esposta al rischio di frane e caduta massi, attraverso la realizzazione di gallerie, l'installazione di reti di protezione e altri interventi di prevenzione delle valanghe.

Sottolinea che tali provvedimenti, che hanno mantenuto il territorio vivo, sono stati adottati grazie all'autonomia speciale, che ha consentito alla Regione di esercitare la competenza legislativa e amministrativa per affrontare le proprie esigenze specifiche.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), a integrazione del proprio intervento svolto nella seduta del 27 giugno, ribadisce l'esigenza di una ulteriore riflessione sui criteri da adottare per la classificazione dei Comuni montani e sulla opportunità di procedere a una mappatura complessiva. Vi è il rischio, infatti, che l'adozione del criterio dell'altitudine finisca per provocare disparità di trattamento, in particolare a danno di paesi dell'Italia centrale e meridionale che presentano le caratteristiche della zona montana, pur trovandosi a quote più basse. Oltre alla pendenza, si dovrebbero infatti considerare elementi quali l'inserimento in un parco montano o il tipo di attività economica prevalente, soprattutto se di chiara vocazione turistica e basata su attività e sport che si praticano tipicamente in montagna.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale congiunta.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az), anche a nome del correlatore [BALBONI](#) (FdI), esprime apprezzamento, perché dal dibattito è emersa una volontà comune di individuare le misure più opportune per migliorare la qualità di vita in montagna. A tale proposito, ricorda che la Costituzione italiana è una delle poche, insieme a quelle spagnola e svizzera, a prevedere la tutela del territorio montano.

Si sofferma sulla questione della classificazione dei Comuni montani, affrontata sia nelle audizioni sia nella discussione generale, che è fondamentale per le ricadute che il provvedimento avrà sul territorio. Sottolinea che la prima definizione delle zone montane risale al dopoguerra, quando le esigenze erano diverse da quelle attuali. Per favorire la ricostruzione e la rinascita economica, dopo la devastazione del conflitto, si adottò un criterio più ampio, comprendendo il più possibile le aree svantaggiate. In questo modo, però, si è ampliata eccessivamente la platea dei beneficiari, a fronte delle risorse stanziate. Nonostante l'incremento degli stanziamenti a favore del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, deciso nel 2023, è indispensabile una rimodulazione delle erogazioni, in modo che possano poi essere redistribuite tra gli stessi Comuni montani in base alle effettive necessità.

Nel replicare al senatore Cataldi, precisa che la classificazione verrà stabilita con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dopo un'interlocuzione tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e gli altri Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Inoltre, con un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno individuati i Comuni destinatari delle misure di sostegno anche sulla base di parametri socioeconomici. Tale criterio, tuttavia, deve essere considerato integrativo e non complementare rispetto a quelli prevalenti dell'altitudine e della pendenza.

Riconosce il merito della senatrice Gelmini di aver posto l'esigenza, in qualità di Ministro per gli affari regionali e le autonomie nel Governo Draghi, di predisporre interventi strutturali, come indicato anche nell'Atto Senato n. 276, di cui si è tenuto conto nel disegno di legge n. 1054 d'iniziativa governativa. Ritiene inoltre opportuno prendere spunto dalle considerazioni del senatore Durnwalder, considerato che il Trentino-Alto Adige ha già dovuto confrontarsi con il problema dello spopolamento della

montagna. Vi sono poi alcune questioni comuni anche alle aree interne o svantaggiate e che dovrebbero essere oggetto di misure specifiche, come la tutela dei piccoli negozi a fronte della grande distribuzione, oppure l'installazione della banda larga, realizzata da *Open fiber*, che tuttavia non ha completato i lavori.

Sulle questioni più tecniche si riserva un approfondimento in sede di esame degli emendamenti, sottolineando la disponibilità ad accogliere eventuali proposte migliorative.

Il ministro [CALDEROLI](#), nel ringraziare la relatrice per la replica esaustiva, puntualizza che la necessità di rivedere la classificazione dei Comuni montani è evidente, se si considera che attualmente questi rappresentano quasi il 50 per cento del totale, mentre il territorio montano è solo il 35 per cento di quello nazionale. Sottolinea che l'obiettivo è garantire un adeguato sostegno alle zone di montagna, per frenare lo spopolamento e, anzi, renderle di nuovo attrattive.

Ricorda che il Fondo per lo sviluppo della montagna è stato istituito con una dotazione di circa 100 milioni per il 2022 e di circa 200 milioni a decorrere dal 2023. Tuttavia, in via transitoria, il Governo ha deciso di garantire il 50 per cento delle risorse anche ai Comuni che rientravano nella classificazione finora vigente.

Nel replicare alla senatrice Gelmini, che ha auspicato un ricorso contenuto ai dPCm, precisa che questo strumento garantisce flessibilità nel rivedere la classificazione dopo la fase sperimentale. Quanto alla dotazione finanziaria, in attesa che si determinino le condizioni di finanza pubblica per un ulteriore incremento, è opportuno verificare che i fondi siano spesi in modo appropriato, soprattutto la quota di competenza regionale e degli enti locali, mentre quella statale ormai si è ridotta allo 0,7 per cento circa ed è destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei Comuni montani.

Segnala che vi è un'ulteriore difficoltà nella ripartizione dei fondi, causata da una allocazione delle risorse su una molteplicità di fondi di bilancio, come quelli per le zone disabitate, per le aree marginali e per le zone di confine. Ciò impedisce una efficiente programmazione pluriennale per gli interventi strutturali.

Esprime infine apprezzamento per i contributi forniti dai soggetti auditati e assicura la disponibilità del Governo ad accogliere proposte di modifica migliorative del testo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza dedicato alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 10,05, riprende alle ore 10,15.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di svolgere martedì 9 luglio, a partire dalle ore 13, le restanti audizioni sui disegni di legge costituzionali n. [574](#) e connessi (*Modifiche alla Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge e omogeneità dei decreti-legge*). Successivamente, alle ore 16,30 sarà convocata la Sottocommissione per i pareri, mentre alle 16,40 si riunirà la Commissione in seduta plenaria per l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. [794](#) (*Elargizioni benefici vittime incuria*), il cui termine di presentazione scade domani alle ore 12.

Si è poi concordato, per la giornata di mercoledì 10 luglio, di svolgere, a partire dalle ore 9, le restanti audizioni sui disegni di legge nn. [838](#) (*Benefici vittime del terrorismo*) e [991](#) (*Estensione benefici vittime del terrorismo*) e, a partire dalle ore 11, le audizioni sui disegni di legge n. [119](#) e connessi (*Disposizioni in materia di guardie giurate*), mentre alle ore 14, in seduta plenaria, avrà inizio l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. [1054](#) (*Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane*), adottato quale testo base, il cui termine di presentazione è fissato alle ore 12 di martedì 9 luglio.

Infine, si è convenuto di svolgere le audizioni sul disegno di legge n. [961](#) (*Mobilità forze dell'ordine*) mercoledì 17 luglio, a partire dalle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

*SCONVOCAZIONE DI SEDUTE*

Il PRESIDENTE avverte che le sedute già convocate per le ore 14 di oggi, mercoledì 3 luglio, e per le ore 9 di domani, giovedì 4 luglio, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10,20.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SU ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1138**

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati nella seduta pomeridiana del 2 luglio, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza:

- parere non ostantivo sulla proposta 1.61, segnalando l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Stato-Regioni, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione;
- parere non ostantivo sui restanti emendamenti.

# 1.3.2.1.9. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 75(ant.) del 10/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 1<sup>a</sup> Commissione permanente

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

### Riunione n. 75

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2024

*Presidenza del Presidente*

**BALBONI**

*Orario: dalle ore 9,05 alle ore 10,30*

*AUDIZIONI DI GUIDO PANVINI, STORICO E RICERCATORE SENIOR - DIPARTIMENTO SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE DELL'UNIVERSITÀ SAPIENZA DI ROMA, DI GUIDO SALVINI, EX MAGISTRATO PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), DI GIAMPAOLO MATTEI, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE FRATELLI MATTEI, DI DAVIDE CONTI, DOTTORE DI RICERCA PRESSO L'UNIVERSITÀ SAPIENZA DI ROMA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 838 (BENEFICI VITTIME DEL TERRORISMO) E 991 (ESTENSIONE BENEFICI VITTIME DEL TERRORISMO)*

# 1.3.2.1.10. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 236(pom.) del 23/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 1<sup>a</sup> Commissione permanente

### (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2024

#### 236<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

*Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1197) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra il decreto-legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo, pubblicato in allegato.

Il senatore CATALDI (M5S) ritiene che il provvedimento, benché ispirato da buone intenzioni, presenti in realtà numerose criticità.

Innanzitutto, la scelta di ricorrere ancora una volta alla decretazione d'urgenza non consente alle opposizioni di offrire un contributo per il miglioramento del testo.

In secondo luogo, si sarebbe dovuta dare maggiore rilievo e attenzione al rispetto delle norme antisismiche, a suo avviso di prioritaria importanza.

Rileva, infine, che la riduzione a soli diciotto metri quadri delle dimensioni minime degli appartamenti favorisce la speculazione edilizia per la realizzazione di *bed and breakfast*, soprattutto nelle città a vocazione turistica, che finisce per aggravare la crisi abitativa.

Annuncia pertanto un voto contrario.

Il senatore PARRINI (PD-IDP), associandosi alle considerazioni di merito espresse dal senatore Cataldi, formula considerazioni critiche per il ricorso alla decretazione d'urgenza e al voto di fiducia, che in questa legislatura ha raggiunto livelli particolarmente elevati, con conseguente svilimento delle prerogative del Parlamento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostantivo, avanzata dal relatore.

#### IN SEDE REFERENTE

**(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane**

**(276) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane**

**(396) Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la**

***valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 4.0.1 è stato ritirato e che l'emendamento 18.0.3 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Avverte inoltre che è tuttora in corso l'istruttoria per il parere sugli emendamenti. Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo, riservandosi di comunicare in una prossima seduta le eventuali improponibilità per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

***IN SEDE REDIGENTE***

***(838) LISEI e altri. - Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 maggio.

Il PRESIDENTE avverte che, nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza del 2 e del 10 luglio, si è concluso il ciclo di audizioni previsto.

Comunica altresì che il Governo ha rappresentato l'esigenza di svolgere un approfondimento su alcune criticità emerse anche nel corso delle audizioni, che hanno portato a valutazioni difformi dei diversi casi in cui ci sono state vittime del terrorismo.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede se sia stata effettuata una quantificazione degli oneri in caso di accoglimento delle richieste di risarcimento che finora non sono state prese in considerazione.

Il sottosegretario Wanda FERRO sottolinea che dalle audizioni, soprattutto quella del prefetto Orano, sono emerse alcune criticità di tipo economico-finanziario. Sebbene il Governo intenda prestare la massima attenzione ai familiari di vittime del terrorismo, non si può non tenere conto degli oneri che sarebbero determinati da un eccessivo ampliamento della platea di beneficiari. Ricorda, per esempio, il termine di quattro mesi dalla presentazione dell'istanza per l'attribuzione dei benefici, anche in assenza di una sentenza definitiva.

Il senatore LISEI (*FdI*) sottolinea che il provvedimento è finalizzato a snellire gli oneri burocratici a carico delle famiglie per l'accesso ai benefici previsti. Anche la possibilità di erogazione di tali ristori ancor prima di una pronuncia giurisdizionale è volta a evitare inutili appesantimenti quanto meno per i casi più recenti, quando la matrice terroristica sia evidente anche nell'immediatezza. Non c'è alcuna volontà, quindi, di una estensione indiscriminata della platea dei beneficiari, purché coloro che sono stati effettivamente colpiti dal terrorismo ricevano il giusto indennizzo.

Pertanto, pur condividendo l'opportunità di un approfondimento, come richiesto dal Governo, esprime l'auspicio che il disegno di legge in titolo sia approvato quanto prima.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) auspica che la richiesta di una ulteriore riflessione da parte del Governo non richieda tempi lunghi e che quindi il Parlamento sia posto al più presto nelle condizioni di portare avanti l'*iter* almeno del disegno di legge in titolo, a prima firma del senatore Lisei, ma sottoscritto dagli esponenti di tutti i Gruppi in Commissione, rispetto al disegno di legge n. 991 (*Estensione benefici vittime del terrorismo*), del senatore Gasparri.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno fissare un termine ampio per la presentazione di eventuali emendamenti, in modo che nel frattempo il Governo esegua le ulteriori verifiche che ritiene necessarie. Del resto, anche nel corso delle audizioni sono emerse evidenti disparità di valutazione dei singoli casi, senza una complessiva visione di equità e giustizia. È, pertanto, opinione condivisa che sia necessario procedere nel più breve tempo possibile per risarcire i familiari delle vittime causate da un clima politico che auspica non torni più.

Propone quindi di fissare per le ore 14 di lunedì 5 agosto il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinvia.

**(991) GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 maggio.

Il PRESIDENTE avverte che, nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza del 2 e del 10 luglio, si è concluso il ciclo di audizioni previsto.

Comunica altresì che, anche per questo disegno di legge, il Governo ha rappresentato l'esigenza di svolgere ulteriori verifiche, a seguito di alcune criticità emerse anche nel corso delle audizioni.

Il sottosegretario Wanda FERRO sottolinea la necessità di valutare le implicazioni economico-finanziarie, come rilevato anche per il disegno di legge n. 838 (*Benefici vittime del terrorismo*). Del resto, la quantificazione degli oneri derivanti da esenzioni Irpef e ticket sanitari, dall'assistenza psicologica e da altri benefici in materia previdenziale possono essere stimati solo in via approssimativa.

Rileva inoltre che l'indicazione di una data precisa, a partire dalla quale tenere conto degli eventi terroristici, rischia di causare disparità di trattamento. Segnala, in ogni caso, che si potrebbe privilegiare l'esame del disegno di legge n. 838, perché appare meglio strutturato.

Il presidente BALBONI ritiene opportuno fissare un termine ampio per la presentazione di eventuali emendamenti, in modo che nel frattempo il Governo esegua le ulteriori verifiche che ritiene necessarie. Propone quindi, analogamente al disegno di legge n. 838, di fissare per le ore 14 di lunedì 5 agosto il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinvia.

#### **SCONVOCAZIONE DI SEDUTA**

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 20 di oggi, martedì 23 luglio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1197**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- la lettera *0a*) del comma 1 dell'articolo 1, introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, consente, alle condizioni individuate, il recupero dei sottotetti, nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini;

- l'articolo 1, comma 1, lettere *a)-f)*, modificato presso l'altro ramo del Parlamento, reca modifiche al d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell'Edilizia) con riguardo ai seguenti istituti: interventi di edilizia libera (lettera *a*); definizione dello stato legittimo degli immobili (lettera *b*); mutamento della destinazione d'uso in relazione alle singole unità immobiliari (lettera *c*); opere acquisite dal comune eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (lettera *d*); interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (lettera *e*); tolleranze costruttive (lettera *f*);

- l'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*), introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, integra l'articolo 24 del Testo Unico dell'Edilizia, riguardante il certificato di agibilità degli edifici, al fine di prevedere i criteri di conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, sino alla definizione dei requisiti stessi ad opera di decreto ministeriale;

- la lettera *f-bis*) del comma 1 dell'art. 1, inserita nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, introduce una disciplina finalizzata a regolare casi particolari di interventi eseguiti in parziale

difformità dal titolo abilitativo;

- l'articolo 1, comma 1, lettere *g), h), e i)*, modificate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, novellando gli articoli 36 e 37 del Testo Unico dell'Edilizia, opera un superamento del requisito della cosiddetta «doppia conformità», limitatamente alle parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività, nonché alle ipotesi di assenza o in totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31;

- l'articolo 1, comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che le entrate derivanti da talune disposizioni introdotte nel Testo Unico dell'Edilizia dal presente decreto-legge siano destinate, nella misura di un terzo delle risorse complessive, ad interventi in materia ambientale;

- l'articolo 2 reca disposizioni finalizzate al mantenimento, senza limiti temporali, delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;

- l'articolo 2-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, reca disposizioni finalizzate all'ottenimento del certificato di abitabilità o di agibilità per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalla legislazione nazionale a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

- l'articolo 3, come modificato dalla Camera dei deputati, reca norme finali e di coordinamento; considerato che:

- in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi vengono individuati nell'esigenza di: introdurre disposizioni di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia; far fronte al crescente fabbisogno abitativo; rilanciare il mercato della compravendita immobiliare; superare le incertezze applicative che rendono problematica l'attività di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente;

- per quanto attiene al rispetto del riparto delle competenze legislative, il provvedimento in esame risulta prevalentemente riconducibile alla materia del "governo del territorio" rientrante nella potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1054](#)

Art. 18

#### 18.0.3 (testo 2)

Enrico Borghi, Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

##### «Art. 18-bis.

(Concessione di incentivi economici a favore delle imprese)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, il «Fondo per le piccole e medie imprese nei comuni montani», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per promuovere una nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni ai fini della copertura delle spese di avviamento.

3. Con decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative a:

- a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1;
- b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività delle imprese destinatarie

dei benefici;

c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;

d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

# 1.3.2.1.11. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 242(pom.) dell'11/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 1<sup>a</sup> Commissione permanente

### (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2024

#### 242<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

**(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico**

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Il senatore CATALDI (M5S) annuncia il voto contrario del Gruppo M5S per ragioni di metodo e di merito.

Innanzitutto, infatti, è criticabile l'uso eccessivo della decretazione d'urgenza, anche in assenza dei requisiti di omogeneità e straordinaria necessità e urgenza. A suo avviso, il Governo dovrebbe verificare la possibilità di stabilire in calendario tempi rapidi di esame dei disegni di legge di propria iniziativa, senza ricorrere all'espediente del decreto-legge.

In secondo luogo, ritiene inopportuno prevedere incentivi economici per la ZES del Mezzogiorno secondo una rigida delimitazione territoriale, senza tener conto anche di parametri socioeconomici. Si rischia così, infatti, di determinare disparità di trattamento a danno delle aree confinanti, che non rientrano nella ZES solo per questioni geografiche, pur avendone i requisiti.

Il senatore GIORGIS (PD-IDP) sottolinea i rischi derivanti dalla eterogeneità del provvedimento in esame. Infatti, con la recente sentenza n. 146 del 2024, la Corte costituzionale ha sancito l'illegittimità non solo di una norma eterogenea rispetto al contenuto del decreto-legge, ma anche della successiva legge di conversione. Pertanto, si determinerebbe una grave incertezza dei rapporti giuridici nel frattempo instauratisi, nel caso che la legge sia dichiarata illegittima a distanza di anni. Sottolinea, inoltre, la carenza dei requisiti di straordinaria necessità delle misure adottate, in quanto si tratta di questioni risalenti.

Sarebbe opportuno, allora, svolgere quanto prima un dibattito sull'abuso della decretazione d'urgenza, per favorire un confronto tra maggioranza e opposizione auspicabilmente scevro da contrapposizioni ideologiche.

Il PRESIDENTE ricorda che è possibile continuare ad affrontare questi temi, come già avvenuto, in sede di esame dei disegni di legge costituzionale n. 574 e connessi ("Modifica all'articolo 77 della

Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge"), su cui peraltro sono state svolte una serie di audizioni.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(961) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 maggio.

Il PRESIDENTE avverte che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 14 di giovedì 5 settembre, sono stati presentati due emendamenti, pubblicati in allegato.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

La senatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) illustra l'emendamento 2.1, con cui si propone di ampliare la platea dei beneficiari del provvedimento, comprendendo anche gli assegnatari cessati dal servizio, allo stato locatari, non morosi, degli alloggi loro assegnati ai sensi della legge 12 luglio 1991 n. 203.

L'emendamento 2.0.1 è dato per illustrato.

Il PRESIDENTE avverte che si è in attesa del parere della Commissione bilancio sul testo.

Dichiara inoltre improponibile l'emendamento 2.0.1 per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Il senatore CATALDI (M5S), pur condividendo la finalità del provvedimento, esprime alcune perplessità per il rischio che vi sia una efficacia retroattiva su convenzioni stipulate tra privati per la locazione degli immobili, in violazione quindi del principio di irretroattività stabilito dall'articolo 11 delle "preleggi". Sarebbe quindi opportuno un approfondimento, per individuare una soluzione alternativa.

Il sottosegretario Wanda FERRO assicura che sarà effettuata una ulteriore riflessione, sottolineando tuttavia che il comparto sta provvedendo all'acquisto di immobili per venire incontro alla esigenza di spazi sia per la formazione degli agenti della Scuola di polizia sia per reperire alloggi da destinare al personale reclutato con i numerosi concorsi che si stanno concludendo in tempi rapidi, proprio per favorire l'incremento degli organici.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(838) LISEI e altri. - Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 14 di lunedì 5 agosto, sono stati presentati 12 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il senatore LISEI (FdI) illustra l'ordine del giorno G/838/1/1, con il quale si impegna il Governo a una revisione dell'assetto normativo, con conseguente stanziamento di risorse necessarie, per evitare che permangano sperequazioni e disomogeneità di trattamento tra le diverse tipologie di vittime, cioè del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore LISEI (FdI) illustra complessivamente gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.5 e 1.6, ricordando che le proposte emendative in esame sono state sollecitate dalle associazioni dei familiari delle vittime del terrorismo.

Il senatore PARRINI (PD-IDP) illustra complessivamente gli emendamenti 1.2, 1.4, 1.7 e 1.0.1, anche questi presentati per recepire le istanze del mondo associativo, con l'intento di snellire le procedure e aumentare i benefici per i familiari delle vittime del terrorismo. Nel sottolineare che il provvedimento registra il consenso di tutte le forze politiche, esprime l'auspicio che tale intesa possa permanere. A tale proposito, attende di conoscere la valutazione del Governo.

I restanti emendamenti, riferiti agli articoli 2 e 4, si intendono illustrati.

Il PRESIDENTE avverte che sul testo del provvedimento dovrà essere acquisito il parere della Commissione bilancio.

Il sottosegretario Wanda FERRO sottolinea che l'istruttoria del Governo è in corso, dovendosi ancora esprimere i Ministeri e Dipartimenti coinvolti per le questioni di competenza.

Il seguito della discussione è quindi rinvia.

**(991) GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 14 di lunedì 5 agosto, sono stati presentati 10 emendamenti, pubblicati in allegato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore PARRINI (PD-IDP) illustra complessivamente gli emendamenti 1.1, 1.6, 1.7 e 1.0.1, che prendono spunto dalle questioni su cui vi è un orientamento condiviso in Commissione. In particolare, come previsto dall'emendamento 1.1, si propone di considerare anche le vittime di atti di violenza politica, oltre che di terrorismo. Con l'emendamento 1.7, invece, si propone di prendere in esame un periodo di tempo più esteso, dal 1960 al 2005.

Infine, l'emendamento 1.0.1, cui annette particolare rilievo, prevede l'istituzione, in sede governativa, di un comitato, composto dal Ministro dell'interno o un suo delegato, da quattro rappresentanti delle associazioni dei familiari superstiti maggiormente rappresentative a livello nazionale e da cinque esperti sulla materia tra storici di chiara fama e avvocati, per evitare, come accaduto finora, che vi siano valutazioni arbitrariamente difformi di casi invece analoghi.

Il senatore CATALDI (M5S) illustra gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5. Incidentalmente, con riguardo all'Atto Senato 838, formula considerazioni critiche sulla mancata condivisione delle proposte emendative presentate, considerato che sul provvedimento vi era un'intesa di base tra le forze politiche. Invita poi a valutare con attenzione l'individuazione di uno specifico periodo di tempo a cui riferire l'ambito applicativo della legge, in quanto ciò potrebbe determinare ulteriori discriminazioni e ingiustizie.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore CATALDI (M5S) dà per illustrati gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.

Il PRESIDENTE avverte che sul testo del provvedimento dovrà essere acquisito il parere della Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è quindi rinvia.

**(119) Elisa PIRRO. - Disposizioni in materia di guardie private giurate**

**(902) BALBONI e altri. - Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate**

**(1008) Nicoletta SPELGATTI e altri. - Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 30 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che occorre individuare un testo base per il seguito dell'esame.

Il relatore DELLA PORTA (FdI) comunica che il Gruppo della Lega ha chiesto tempo per un'ulteriore riflessione.

La senatrice SPELGATTI (LSP-PSd'Az) precisa di non aver sciolto le proprie riserve, sottolineando che il disegno di legge n. 1008, a sua prima firma, risulta più completo e articolato rispetto agli altri due disegni di legge.

Il PRESIDENTE osserva che sarebbe preferibile, invece, partire da un testo più snello da integrare attraverso le proposte emendative. Si potrebbe anche istituire un Comitato ristretto per la scelta del testo base, ma sarebbe poi difficile trovare un'intesa unanime sui temi in oggetto.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) chiede una breve pausa di riflessione per favorire un'interlocuzione tra i Gruppi di maggioranza.

Il PRESIDENTE, accogliendo la proposta della senatrice Pirovano, dispone il rinvio del seguito della discussione alla prossima settimana.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

***SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI***

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 12 settembre, convocata per le ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1222**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che la sussistenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza sono individuati nell'esigenza di adottare misure di carattere fiscale e finanziario indifferibili, nonché nell'esigenza di disporre proroghe di termini normativi in materia fiscale e interventi di carattere economico, anche in favore degli enti territoriali, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 14, comma 1, là dove si dispone l'istituzione, con decreto del Ministro della cultura, del Comitato nazionale «Neapolis 2500», valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare la disciplina di massima relativa ai compiti e alle modalità di funzionamento e scioglimento del Comitato stesso, oltre ai requisiti dei possibili componenti.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE**

N. 961

Art. 2

**2.1**

Ternullo

*Al comma 1, capoverso "1-bis", primo periodo, dopo le parole: «del decreto medesimo» aggiungere le seguenti: «, in essi compresi, indistintamente quelli relativi agli assegnatari cessati dal servizio, allo stato locatari, non morosi, degli alloggi loro assegnati ai sensi della legge 12 luglio 1991 n. 203».*

**2.0.1**

Gelmetti

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche all'articolo 1477-ter del Codice dell'Ordinamento Militare in materia di cariche elettive)*

Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, all'articolo 1477-ter, comma 2, la lettera a) è sostituita con la seguente: "i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi previsti all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235."».

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE**

N. 838

**G/838/1/1**

Lisei

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 838, recante "Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime di terrorismo",

premesso che

l'attuale assetto normativo prevede discipline differenti in merito ai benefici spettanti alle vittime

di tipologia diversa di eventi (del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere, ecc)

considerato che

le necessarie modifiche adottate nel testo presentato non sopperiscono alle differenze attualmente esistenti

invita il Governo

a valutare un riassetto normativo, con il connesso stanziamento di risorse finanziarie, volto a delineare compiutamente le diverse tipologie di benefici alle vittime (del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere) al fine di evitare, anche alla luce degli interventi giurisprudenziali, che permangano sperequazioni e disomogeneità di trattamento tra le diverse categorie di vittime.

#### Art. 1

##### 1.1

Lisei

*Al comma 1, lettera h), numero 2), capoverso 2 sostituire le parole: «al comma 1», con le seguenti: «all'articolo 1»*

##### 1.2

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

*Al comma 1, lettera h), numero 2), capoverso 2, dopo le parole: «al comma 1», inserire le seguenti: «e all'articolo 1».*

##### 1.3

Lisei

*Al comma 1, lettera i), capoverso «Art.11», sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Tutti i benefici, comprese le erogazioni, gli assegni, le indennità e le prestazioni di cui all'articolo 5, all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 9 della presente legge, i trattamenti pensionistici immediati diretti e indiretti o di reversibilità di cui agli articoli 2, 3 e 4, nonché i relativi trattamenti aggiuntivi di fine rapporto o trattamenti equipollenti e i benefici previsti dalle altre norme vigenti in materia, fra cui l'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, per gli attentati avvenuti dal 26 agosto 2004 nel territorio nazionale o al di fuori di esso, sono riconosciuti ai soggetti aventi diritto, a decorrere dalla data dell'evento terroristico, salvo decorrenza diversamente disposta con legge, e indipendentemente dalla data di presentazione della domanda amministrativa che dovrà essere presentata per ogni beneficio richiesto ai sensi dell'articolo 14 della legge, alle sedi delle prefetture competenti per territorio secondo la residenza del beneficiario, nonché agli Enti pensionistici, ministeri, altri enti titolati alla liquidazione dei benefici di specifica competenza di cui alla legge, con raccomandata con ricevuta di ritorno. Per i beneficiari dei trattamenti pensionistici diretti di cui all'articolo 3, comma 1 e all'articolo 4, comma 2-bis della presente legge, che non avessero ancora maturato il diritto al pensionamento alla data dell'evento terroristico, i predetti trattamenti, previa presentazione della domanda amministrativa, con la stessa modalità di cui al precedente periodo, decorrono dalla data di maturazione, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda stessa.».

##### 1.4

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

*Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 11», al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo:

- sostituire le parole: «2-bis, 3, 3-bis», con le seguenti: «3 e 4»;

- sostituire le parole: «previa presentazione della domanda amministrativa, ai sensi dell'articolo 14 della presente legge, alle sedi delle prefetture-uffici territoriali del Governo competenti per territorio, con raccomandata con ricevuta di ritorno, a decorrere dalla data dell'evento terroristico», con le seguenti: «previa presentazione della domanda per ogni beneficio ai sensi dell'articolo 14 della

presente legge, con raccomandata con ricevuta di ritorno, alle sedi delle prefetture-uffici territoriali del Governo competenti per territorio secondo la residenza del beneficiario, nonché agli enti pensionistici, ministeri, altri enti titolati alla liquidazione dei benefici di specifica competenza di cui alla presente legge, a decorrere dalla data dell'evento terroristico, salvo diversa decorrenza stabilita dalla legge,»;

b) *al secondo periodo:*

- *sostituire le parole:* «Anche a favore dei», *con le seguenti:* «Per i»;
- *dopo le parole:* «all'articolo 3, comma 1 e», *inserire le seguenti:* «all'articolo 4, comma»;
- *dopo le parole:* «che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento», *inserire le seguenti:* «alla data dell'evento terroristico,».

## 1.5

### Lisei

*Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

i-bis) dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.

*(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di collocamento obbligatorio delle vittime del terrorismo)*

1. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, all'articolo 1 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2 I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli anche superstiti ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste nel settore privato senza alcuna limitazione , nel settore pubblico per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo nonché per gli altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche collocati nelle categorie corrispondenti agli 8 livelli retributivi originari del comparto Ministeri; per gli enti locali pubblici il livello massimo retributivo utile corrisponde all'inquadramento D5, funzionari ad alta specializzazione. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità ovvero colloquio attitudinale, le assunzioni del comparto Ministeri nonché per le categorie dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al precedente comma e corrispondenti, tempo per tempo, agli 8 livelli retributivi originari del contratto Ministeri non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanza nell'organico . Alle assunzioni di cui al presente articolo, non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatto salve le disposizioni di cui al comma 3."».

## 1.6

### Lisei

*Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

i-bis) dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.

*(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di collocamento obbligatorio delle vittime del terrorismo)*

1. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, all'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il quarto periodo del comma 2, del presente articolo, si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2 , della legge 12 marzo 1999, n. 68, ove richiamato, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto a beneficio dei lavoratori disabili, fatte salve le disposizioni di cui al comma 3. Tali soggetti nonché i coniugi e figli degli stessi di cui all'articolo 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2000 , n. 333 rientrano ad ogni effetto, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, nelle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68."».

## 1.7

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

### 1.0.1

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Modifiche alla legge 23 novembre 1998, n. 407)*

1. All'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al primo periodo, dopo le parole: "il coniuge ed i figli" è inserita la seguente: "anche";
- al secondo periodo, dopo le parole: "le assunzioni per chiamata diretta sono previste" sono inserite le seguenti: "nel settore privato senza alcuna limitazione, nel settore pubblico."».

## Art. 2

### 2.1

[Lisei](#)

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso «Art.7», comma 1, sopprimere le parole:* «secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n.388»;

b) *sostituire la rubrica con la seguente:* (Modifica all'articolo 7 della legge n. 206 del 2004 e abrogazione del comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, in materia di rideterminazione dell'adeguamento annuo della pensione al costo della vita»).

### 2.2

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 7», al primo periodo, sopprimere le seguenti parole:«, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».*

### 2.3

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018. Le coperture finanziarie di cui all'articolo 3, comma 4-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono utilizzate a copertura delle disposizioni di cui al presente articolo.».

## Art. 4

### 4.1

Lisei

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «del 30 per cento per invalidità», con le seguenti: «del 30 per cento per le lesioni», e dopo le parole: «del 20 per cento per», sostituire la parola: «invalidità», con le seguenti: «lesioni accertate»;

b) sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni per l'aggiornamento del regolamento delle vittime del terrorismo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica, 30 ottobre 2009, n.181)».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 991

Art. 1

**1.1**

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "atti di terrorismo" sono inserite le seguenti: ", di violenza politica"».

**1.2**

Maiorino, Cataldi

Al comma 1, capoverso "1-ter", sostituire le parole da: «atti criminosi» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «omicidi con motivazione politica commessi ai danni di cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti, compiuti sul territorio nazionale ed estero, con priorità per gli eventi avvenuti negli anni dal 1970 al 1979».

**1.3**

Maiorino, Cataldi

Al comma 1, capoverso "1-ter", sostituire le parole: «atti criminosi di matrice politica» con le seguenti: «omicidi con motivazione politica».

**1.4**

Maiorino, Cataldi

Al comma 1, capoverso "1-ter", dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti: «, con priorità per gli eventi avvenuti».

**1.5**

Maiorino, Cataldi

Al comma 1, capoverso "1-ter", dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti: «ed estero».

**1.6**

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 1, capoverso "1-ter", sopprimere le parole: «negli anni dal 1970 al 1979».

**1.7**

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 1, capoverso "1-ter", sostituire le parole «negli anni dal 1970 al 1979» con le seguenti «negli anni dal 1960 al 2005».

**1.0.1**

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

**«Art. 1-bis.**

*(Costituzione del Comitato per il riconoscimento delle vittime di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206)*

1. Ai fini della valutazione per il riconoscimento delle vittime di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, presso il Ministero dell'interno è costituito un Comitato composto dal Ministro dell'interno o un suo delegato, da quattro rappresentanti delle associazioni dei familiari superstiti maggiormente rappresentative a livello nazionale e da cinque esperti sulla materia tra storici di chiara fama e avvocati. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati.».

Art. 2

**2.0.1**

Maiorino, Cataldi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 2-bis.**

*(Termini per la richiesta dei benefici)*

1. La richiesta dei benefici di cui all'articolo 1 deve avvenire entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

**2.0.2**

Maiorino, Cataldi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 2-bis.**

*(Relazione annuale)*

1. Il Ministro dell'Interno, entro il 30 settembre di ciascun anno, presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento ai benefici concessi e alle spese sostenute.»

# 1.3.2.1.12. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 357(ant.) del 10/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 1<sup>a</sup> Commissione permanente

### (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2025

#### 357<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REDIGENTE

**(991) GASPARRI.** - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979

(Seguito della discussione e rinvio. Adozione di un nuovo testo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 settembre 2024.

Il PRESIDENTE riepiloga le precedenti fasi della discussione sul disegno di legge in titolo.

La relatrice SPINELLI (*FdI*) illustra una proposta di Nuovo testo (pubblicato in allegato), facendo presente che - sulla base delle interlocuzioni svolte - si è cercato di rimediare ai profili di criticità, anche di ordine finanziario, emerse nel corso delle audizioni.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) interviene incidentalmente per esprimere apprezzamento sul Nuovo testo proposto dalla relatrice, laddove si affronta la questione del cumulo e si escludono dai benefici i soggetti che hanno concorso alla commissione di fatti criminali.

Ribadisce la necessità di un approfondimento sulla delimitazione temporale al decennio 1970-1979, anche alla luce del fatto che molti episodi di sangue si sono verificati fino alla metà degli anni Ottanta. Sul punto, si riserva di presentare proposte emendative.

Il PRESIDENTE propone quindi di adottare il Nuovo testo presentato dalla relatrice - sul quale sarà chiesto il parere della 5<sup>a</sup> Commissione - come testo base per il prosieguo della discussione e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 15 di lunedì 21 luglio 2025. La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, in relazione all'esame del disegno di legge n. 1541 (*Incompatibilità tra la carica di assessore regionale e l'ufficio di deputato regionale della Regione siciliana*), sono pervenute alcune memorie scritte, che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE  
N. 991

## NT

Il Relatore

### **Benefici in favore dei familiari superstiti delle vittime civili della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979**

#### **«Art. 1**

*(Benefici in favore dei familiari superstiti delle vittime civili della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979)*

1. Ai familiari superstiti delle vittime civili decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979, come individuati dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è riconosciuta, con le modalità di cui all'articolo 7 della citata legge n. 302 del 1990, anche in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, che ne attestì la predetta matrice, l'elargizione di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Tale elargizione è unica anche in caso di concorso di più beneficiari ed è corrisposta a condizione che la vittima non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale e risulti essere del tutto estranea ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che, al tempo dell'evento, si era già dissociata o comunque estraniata dagli ambienti e rapporti delinquenziali cui partecipava.

2. Per la concessione dell'elargizione, le condizioni di estraneità alla commissione degli atti criminosi e agli ambienti e ai rapporti delinquenziali di cui al comma 1 sono altresì richieste nei confronti di tutti i beneficiari.

3. La domanda per la corresponsione dell'elargizione di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

4. L'elargizione di cui al comma 1 non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze.

5. L'elargizione di cui al comma 1 non è cumulabile con il risarcimento del danno spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.

#### **«Art. 2**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relativo alle spese per "assegni vitalizi, speciali elargizioni e altre provvidenze da corrispondere ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi, vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata di stampo mafioso, o alle loro famiglie" sono incrementate nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 6, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n. 167."

# 1.3.2.1.13. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 363(pom.) del 23/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 1<sup>a</sup> Commissione permanente

### (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 2025

363<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

**(1301) Giusy VERSACE. - Disposizioni per agevolare la pratica sportiva amatoriale delle persone con disabilità**

(Parere alle Commissioni 7a e 10a riunite. Esame. Parere non ostantivo con osservazioni)

Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo con una osservazione, pubblicato in allegato.

Il senatore CATALDI (M5S) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, sottolineando il timore che il provvedimento si riduca ad una dichiarazione di principio, non supportata da un adeguato stanziamento di risorse finanziarie.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

**(1357) MARTI e altri. - Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi**

(Parere alle Commissioni 7a e 10a riunite. Esame. Parere non ostantivo con osservazioni)

Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso in sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostantivo con una osservazione, pubblicato in allegato.

Il senatore CATALDI (M5S) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, evidenziando la mancata previsione della prevenzione odontoiatrica e l'insufficienza della dotazione finanziaria. Inoltre, ravvisa la contraddizione tra la proposta in esame e la decisione della maggioranza e del Governo di posticipare l'entrata in vigore della sugar tax.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

**(1591) Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla

sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) annuncia il voto contrario, in quanto la riforma del sistema fiscale risponde ad attese legate a promesse formulate nel corso della campagna elettorale.

Le proroghe ivi previste - in certi casi anche al 2028, ossia alla prossima legislatura - sono sintomatiche del tentativo di mantenere strumentalmente vive alcune aspettative. Invece, la maggioranza e il Governo dovrebbero sciogliere l'equivoco, chiarendo se le promesse fatte possono essere effettivamente mantenute o meno.

Da ultimo, lamenta la mancata razionalizzazione delle scadenze fiscali.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, conformemente a quanto espresso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

La delega fiscale si caratterizza per l'iniquità, l'abbassamento della guardia nel contrasto all'evasione, nonché per la moltiplicazione di regimi fiscali di favore che riducono l'equità complessiva del sistema tributario.

Il provvedimento simboleggia quindi l'inadeguatezza delle scelte del Governo, rivolte ad aumentare le disparità fiscali, e lede i criteri di progressività del sistema tributario sanciti dall'articolo 53 della Costituzione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 (n. 279)**  
(Osservazioni alla 3a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, il cui esame è stato rimesso in sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative con un rilievo, pubblicate in allegato.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto contrario.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1451) MALAN e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#), nel rilevare l'assenza dei proponenti, avverte che tutti i restanti emendamenti si intendono illustrati.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(991) GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 luglio scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza fissata alle ore 15 del 21 luglio scorso, sono stati presentati 15 emendamenti (pubblicati in allegato) riferiti al Nuovo testo presentato dalla relatrice e adottato come testo base.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(125) Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi**

(Discussione e rinvio)

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, che si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 reca l'oggetto e le finalità del provvedimento, prevedendo che la presente legge disciplini l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.

L'articolo 2 reca una serie di definizioni normative.

L'articolo 3 prevede una serie di esclusioni dall'ambito applicativo della presente legge.

L'articolo 4 dispone l'istituzione, presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, tenuto in forma digitale, a cui sono tenuti ad iscriversi i soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

Sono espressamente indicati una serie di soggetti ai quali è inibita l'iscrizione al Registro e l'esercizio di attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

L'articolo 5 prevede che ciascun rappresentante di interessi inserisca nel Registro e aggiorni l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici.

L'articolo 6 stabilisce che - all'atto dell'iscrizione nel Registro - il rappresentante di interessi assuma l'impegno a rispettare il codice deontologico (adottato dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7) nel quale sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici, formato da tre componenti che rimangono in carica per cinque anni non immediatamente rinnovabili, preposto allo svolgimento di funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra portatori di interessi, rappresentanti di interessi e decisori pubblici.

L'articolo 8 disciplina gli obblighi degli iscritti nel Registro, oltre alle cause di esclusione e alle incompatibilità. Tra l'altro, si prevede che i rappresentanti di interessi non possano corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre rilevanti utilità a rappresentanti del Governo, né ai partiti, movimenti e gruppi politici o a loro esponenti.

L'articolo 9 reca la disciplina della procedura di consultazione, stabilendo che ciascun decisore pubblico che intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale possa indire una procedura di consultazione.

L'articolo 10 reca l'apparato sanzionatorio, in caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge.

Infine, l'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria, oltre alla previsione per cui le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge entro sei mesi dalla relativa entrata in vigore. Da ultimo, si prevede che la legge entri in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Fa poi presente che il disegno di legge n. 125 è iscritto nel calendario dell'Assemblea nella settimana dal 30 settembre al 2 ottobre prossimi.

Tuttavia, presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati è in corso l'esame di disegni di legge aventi oggetto identico o strettamente connesso a quello appena illustrato e il relativo *iter* risulta in una fase più avanzata.

Pertanto, propone di sospendere la discussione dell'Atto Senato n. 125, che potrà essere ripresa una volta che sarà trasmesso il disegno di legge attualmente all'esame della Camera dei deputati.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

## SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1301

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 2, commi 2 e 3, si rappresenta l'opportunità di formulare come facoltà, e non come obbligo, la previsione degli adempimenti conferiti, rispettivamente, ai comuni e alle aziende sanitarie locali.

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1357

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 3, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito del procedimento di adozione del Piano triennale della prevenzione e della promozione della salute nelle scuole.

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 279

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con il seguente rilievo:

- si rappresenta la necessità, conformemente all'articolo 97, secondo comma, della Costituzione, che il riassetto organizzativo disposto dal provvedimento in titolo sia coerente con le esigenze di buon andamento nell'esercizio dell'azione amministrativa, prevenendo eventuali sovrapposizioni con le funzioni attribuite ad altri ministeri e garantendo la distinzione tra poteri di indirizzo politico e poteri attuativo-gestionali.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 991 NT

Art. 1

### 1.1

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "atti di terrorismo" sono inserite le seguenti: ", di violenza politica"».

### 1.100

La Relatrice

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «familiari»;*

*b) al comma 3, dopo le parole: «della presente legge», inserire le seguenti: «, al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell'interno, competente alla concessione dell'elargizione medesima. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.».*

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1, sopprimere la parola: «familiari».*

### 1.2

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

*Al comma 1, sostituire le parole da: «atti criminosi» fino a: «1979», con le seguenti: «omicidi con motivazione politica commessi ai danni di cittadini italiani compiuti sul territorio nazionale ed estero, con priorità per gli eventi avvenuti negli anni dal 1970 al 1979».*

**1.3**

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «atti criminosi di matrice politica», *con le seguenti:* «atti di violenza politica».

**1.4**

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

*Al comma 1, sostituire le parole:* «atti criminosi di matrice politica», *con le seguenti:* «omicidi con motivazione politica».

**1.5**

De Cristofaro, Cucchi, Magni

*Al comma 1, sostituire le parole:* «compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979», *con le seguenti:* «compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1960 al 2005».

**1.6**

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

*Al comma 1, dopo la parola:* «nazionale», *aggiungere le seguenti:* «ed estero».

**1.7**

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

*Al comma 1, dopo la parola:* «nazionale», *aggiungere le seguenti:* «, con priorità per gli eventi avvenuti».

**1.8**

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* «negli anni dal 1970 al 1979».

**1.9**

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «dal 1970 al 1979», *con le seguenti:* «dal 1969 al 1985».

**1.10**

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

*Al comma 3, sostituire le parole:* «un anno», *con le seguenti:* «trentasei mesi».

**1.0.1**

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Costituzione del Comitato per il riconoscimento delle vittime di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206)*

1. Ai fini della valutazione per il riconoscimento delle vittime di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, presso il Ministero dell'interno è costituito un Comitato composto dal Ministro dell'interno o un suo delegato, da quattro rappresentanti delle associazioni dei familiari superstiti maggiormente rappresentative a livello nazionale e da cinque esperti sulla materia tra storici di chiara fama e avvocati. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati.».

**1.0.2**

De Cristofaro, Cucchi, Magni

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Comitato per l'individuazione dei beneficiari dell'elargizione di cui all'articolo 5, comma 5, della*

*legge 3 agosto 2004, n. 206)*

1. Con decreto del Ministero dell'Interno è nominato il Comitato titolare della valutazione delle istanze per accedere ai benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, composto da quattro componenti scelti fra i rappresentanti delle associazioni dei familiari superstiti maggiormente rappresentative a livello nazionale e da cinque esperti sulla materia tra storici di chiara fama e avvocati.

2. I componenti del Comitato non percepiscono compensi, gettoni di presenza né rimborsi di spese.».

### **1.0.3**

Nicita

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis**

*(Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206)*

1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle vittime decedute, nonché ai loro familiari superstiti, in occasione dei violenti scontri tra forze dell'ordine e manifestanti che ebbero luogo ad Avola il 2 dicembre 1968.».

Art. 2

### **2.0.1**

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis**

*(Relazione annuale)*

1. Il Ministro dell'Interno, entro il 30 settembre di ciascun anno, presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento ai benefici concessi e alle spese sostenute.».

# 1.3.2.1.14. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 368(ant.) del 31/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 1<sup>a</sup> Commissione permanente

### (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2025

#### 368<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

BALBONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Prisco.*

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(991) GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979**

(Seguito della discussione e sospensione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 23 luglio scorso.

Il PRESIDENTE riepiloga le precedenti fasi della trattazione e avverte che si procederà con l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore CATALDI (M5S) illustra la proposta 1.2 e gli altri emendamenti del Gruppo M5S riferiti all'articolo 1.

Reputa condivisibile l'obiettivo di estendere i benefici alle vittime di violenza politica, giudicando però discutibile il restringimento dello spazio temporale.

Dà quindi conto della portata normativa dell'emendamento 1.2 volto ad estendere l'ambito applicativo del disegno di legge agli omicidi con motivazione politica commessi ai danni di cittadini italiani compiuti sul territorio nazionale ed estero, con priorità per gli eventi avvenuti negli anni dal 1970 al 1979.

Osserva come gli altri emendamenti riprendano alcuni aspetti della menzionata proposta 1.2.

Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS) illustra l'emendamento 1.0.2, ove si prevede la nomina di un Comitato titolare della valutazione delle istanze per accedere ai benefici previsti dalla legge n. 206 del 2004.

Si sofferma, quindi, sull'emendamento 1.5, che estende l'ambito applicativo del disegno di legge agli atti compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1960 al 2005, dal momento che la delimitazione al periodo 1970-1979 esclude eventi significativi come la strage di piazza Fontana del 1969, l'attentato alla stazione di Bologna del 1980, nonché la coda della violenza terroristica verificatasi tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta in realtà come il Veneto.

Il senatore CATALDI (M5S) illustra, quindi, la proposta 2.0.1, che prevede l'invio alle Camere di una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge.

Il PRESIDENTE avverte che il seguito dell'illustrazione proseguirà al termine della seduta, per consentire l'arrivo di senatori firmatari di emendamenti e al momento impegnati in altre Commissioni.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi sospeso.

**IN SEDE REFERENTE**

**(1451) MALAN e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si procede alla votazione dell'emendamento 1.11.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole, denunciando le conseguenze negative del disegno di legge, in termini di indebolimento della legittimazione delle istituzioni locali.

Peraltro, l'approvazione, nella seduta di ieri, di emendamenti che consentono la ripartizione tra le liste collegate dei voti in favore del solo candidato sindaco rischia di premiare liste con scarso seguito popolare.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) dichiara il voto favorevole, rimarcando come il provvedimento in esame indebolisca la legittimazione degli eletti e rischi di consegnare l'amministrazione comunale nelle mani di un sindaco espressione di una minoranza.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), nel dichiarare il voto favorevole, rileva come il disegno di legge rappresenti il cascame di un dibattito degli ultimi trent'anni imperniato esclusivamente sulla governabilità, a scapito della rappresentatività delle istituzioni, con conseguente scadimento della qualità della democrazia e dei processi decisionali.

Peraltro, tale disegno di legge verrebbe ad innestarsi in un contesto caratterizzato da una partecipazione sempre più bassa degli elettori alle consultazioni elettorali, comprese quelle comunali e regionali.

Al riguardo, richiama anche l'analisi del politologo Mauro Calise sul "partito personale".

In conclusione, ritiene che sarebbe molto più utile una riflessione su tali questioni, piuttosto che insistere sull'approvazione del provvedimento in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 1.11 viene respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.12.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) annuncia il voto favorevole, richiamando le considerazioni precedentemente svolte e sottolineando come eventuali correttivi al sistema elettorale dei comuni debbano essere condivise trasversalmente e analizzate alla luce di un contesto d'insieme nel quale si assiste ad un continuo decremento della partecipazione elettorale.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole, evidenziando come la previsione di un turno di ballottaggio garantisca chiarezza nella predisposizione dell'offerta politica, sia con riguardo al candidato sindaco sia in merito alle liste e al programma.

Peraltro, i dati empirici dimostrano come il sistema vigente per i comuni con oltre 15 mila abitanti sia quello che ha dato gli esiti migliori, producendo maggioranze stabili.

Invece, il sistema proposto dal disegno di legge 1451 rischia di favorire la formazione di coalizioni eterogenee sotto il ricatto di piccole liste, con conseguente instabilità. Altresì, anche l'offerta politica rischia di essere meno trasparente, con il risultato di abbassare la quota di partecipazione già al primo turno.

Posto ai voti, l'emendamento 1.12 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli emendamenti da 1.13 a 1.24 sono accomunati dal medesimo principio modificativo, in quanto subordinano l'elezione al primo turno al doppio requisito di un *quorum* funzionale del 60 per cento dei voti validi e di un *quorum* strutturale basato sulla partecipazione di una percentuale di aventi diritto oscillante tra l'80 e il 78 per cento.

Conformemente alla prassi già seguita in questa Commissione su altri provvedimenti, propone di svolgere un'unica dichiarazione di voto seguita da votazioni distinte, ferma restando ovviamente la votazione contestuale di proposte emendative sostanzialmente o formalmente identiche.

La Commissione conviene.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) annuncia il voto favorevole sugli emendamenti in esame, contestando la scelta sostanzialmente antidemocratica alla base del disegno di legge 1451.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) nega il carattere ostruzionistico degli emendamenti in discussione, sottolineando come essi vogliano invece insistere sul principio per cui l'elezione al primo turno deve essere condizionata al raggiungimento di una soglia di partecipazione al voto - calcolata sugli aventi diritto - scongiurando il rischio che il sindaco eletto sia privo della sufficiente base di legittimazione e, di conseguenza, di un reale potere di gestione amministrativa.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, osserva come spesso la mancata partecipazione al voto sia la conseguenza di un'indifferenza del cittadino rispetto all'esito di una consultazione elettorale.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*), nel dichiarare il voto contrario sugli emendamenti in esame, rileva come la previsione di un *quorum* strutturale nei comuni con oltre 15 mila abitanti ponga problemi di disparità rispetto ai piccoli comuni.

Con contestuale votazione, gli emendamenti sostanzialmente identici 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16 sono respinti.

Successivamente, con contestuale votazione, sono respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.17, 1.18, 1.19 e 1.20.

In seguito, con contestuale votazione, sono respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.21, 1.22, 1.23 e 1.24.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REDIGENTE*

**(991) GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979**

(Ripresa della discussione e rinvio)

Riprende l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) illustra la proposta 1.1 e gli altri emendamenti del gruppo del PD relativi all'articolo 1, sottolineando come le proposte in esame si muovano sul solco della rideterminazione dell'arco temporale di riferimento del disegno di legge.

Si sofferma poi sull'emendamento 1.0.3 volto ad estendere i benefici della legge n. 206 del 2004 alle vittime e ai familiari superstiti degli scontri di Avola del 2 dicembre 1968.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, si intendono illustrati tutti i restanti emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) invita la relatrice ed il Governo a svolgere una riflessione sull'ambito di applicazione temporale del disegno di legge, pur nella consapevolezza delle ricadute di carattere finanziario derivanti da un possibile ampliamento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) comunica che è in corso di presentazione, da parte del proprio Gruppo, un disegno di legge costituzionale di modifica dell'articolo 38 della Costituzione, in materia di tutela delle persone con disabilità.

Chiede che, una volta assegnato, venga abbinato al disegno di legge n. [1299](#) a prima firma del senatore Guidi, il cui esame è stato avviato lo scorso 25 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce rassicurazioni in tal senso.

*La seduta termina alle ore 10.*

# 1.3.2.1.15. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 431(pom.) del 03/02/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 1<sup>a</sup> Commissione permanente

### (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2026

431<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1004) ROMEO e altri. - Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo

(1575) SCALFAROTTO. - Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo

(1627) GASPARRI. - Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo

(1722) DELRIO e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per il rafforzamento della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line

(1757) Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per la diffusione di iniziative culturali nelle scuole e nelle università volte a promuovere la conoscenza e la consapevolezza del fenomeno

(1762) MALAN e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo

(1765) GIORGIS e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 gennaio scorso.

Prosegue la discussione generale congiunta

La senatrice GAUDIANO (M5S) osserva preliminarmente come un confronto sul tema del contrasto all'antisemitismo non rappresenti un atto meramente simbolico né un richiamo rituale alla memoria, ma si traduca in un passaggio necessario, per misurare la qualità democratica del tempo presente. Peraltro, l'antisemitismo non è un fenomeno residuo del passato, rimasto confinato nei manuali di storia, ma è purtroppo riemerso in forme e modalità nuove, come nella dimensione *on line*, ove simboli, *slogan* e richiami all'ideologia nazi-fascista trovano nuove forme di circolazione e normalizzazione.

Sul punto, rivendica la posizione chiara, netta e priva di ambiguità del Movimento 5 Stelle, da sempre contro l'antisemitismo così come contro ogni forma di razzismo, odio etnico, odio religioso e discriminazione verso qualsiasi persona o comunità.

Dal momento che non esistono odi a geometria variabile e che la dignità umana va sempre difesa, la risposta a questi fenomeni non può esaurirsi soltanto a livello penale o emergenziale, ma deve basarsi soprattutto su strumenti culturali, investendo nella formazione delle giovani generazioni, oltre che nella formazione di insegnanti, educatori, operatori pubblici e forze dell'ordine. Questo significa intervenire prima che il pregiudizio si consolidi e prima ancora che lo stereotipo diventi disumanizzazione, prima ancora che la parola d'odio si trasformi poi in atto di violenza.

Allo stesso tempo, però, occorre evitare che il contrasto verso l'antisemitismo conduca ad una confusione tra concetti diversi.

Infatti, il fenomeno dell'antisemitismo consiste in una manifestazione di odio verso le persone ebree in quanto tali e nell'attribuzione collettiva di colpe, anche attraverso la riproposizione di stereotipi e teorie del complotto, che trasformano una comunità in un bersaglio da colpire.

L'antisemitismo non coincide automaticamente con la critica politica verso uno Stato o un governo.

Infatti, se questi livelli vengono confusi, si innesta un cortocircuito pericoloso: da un lato, si rischia di comprimere il dibattito democratico, dall'altro lato si banalizza l'antisemitismo vero.

Pertanto, ribadisce la necessità di contrastare l'antisemitismo con fermezza, senza però che tale lotta venga strumentalizzata per ridurre gli spazi del libero e civile confronto e del dissenso democratico.

Infatti, l'antisemitismo, come ogni forma di odio, non è solo un'offesa ad una comunità, ma anche un attacco diretto alla Repubblica, ai suoi principi fondamentali, all'idea stessa di convivenza civile.

Compito del Legislatore è quindi quello di difendere la memoria, rafforzare gli strumenti culturali a disposizione dei giovani, tutelare ogni persona dalla discriminazione e violenza e garantire gli spazi di un confronto libero e responsabile.

Il senatore [VERINI](#) (PD-IDP), dopo aver ricordato le proprie esperienze di cittadino e parlamentare per concorrere a preservare la memoria storica, anche in un'ottica di testimonianza verso le giovani generazioni, rimarca come nessun altro evento storico possa essere paragonabile al male assoluto e all'abisso della Shoah, ossia una pianificazione finalizzata alla soluzione finale, per cui sei milioni di ebrei sono stati prima rastrellati e poi trucidati, insieme ad altre minoranze, come i rom, gli omosessuali e gli oppositori politici. Il genocidio consiste quindi nella pianificazione dello sterminio di un'etnia, ovunque essa si trovi.

Esprime, poi, profonda preoccupazione anche verso l'antisemitismo attuale, diffuso in diversi settori sociali.

Evidenzia, altresì, l'esigenza di non sottovalutare altre forme di odio, di razzismo, di esclusione, come, per esempio, le forme inaccettabili e gravissime di islamofobia. Tuttavia, ciò non toglie la centralità, l'attualità e la drammaticità dell'antisemitismo, presente già da prima del pogrom del 7 ottobre 2023. Rivendica di aver sottoscritto convintamente il disegno di legge n. 1722, a prima firma del senatore Delrio, e fa presente che non lo avrebbe firmato, se avesse avuto il benché minimo timore che tale proposta, laddove approvata, potesse precludere la libertà di espressione e il diritto di critica.

Analogamente, ricorda di aver sostenuto, nella scorsa legislatura, il disegno di legge Zan contro le discriminazioni verso le minoranze sessuali e, ancor prima, di essere stato relatore, alla Camera, della legge contro il negazionismo. In entrambi questi casi, ha sempre ritenuto infondati i timori di una limitazione della libertà di espressione.

Ribadisce, anche in questa sede, di considerare criminali le politiche del governo di Netanyahu e ciò che è stato compiuto nella striscia di Gaza.

Tali considerazioni non fanno venir meno, in ogni caso la centralità del contrasto all'antisemitismo. Auspica, quindi, che questa Commissione possa giungere il prima possibile ad una conclusione condivisa dell'esame dei disegni di legge, nella consapevolezza che tutti i parlamentari sono animati dall'intenzione di contrastare l'antisemitismo. E' opportuno che si recepiscono gli aspetti positivi presenti nelle diverse proposte - a partire dall'Atto Senato n. 1765 a prima firma del senatore Giorgis - evitando invece di toccare aspetti, come quello penale, che potrebbero presentare profili di incompatibilità con il dettato costituzionale.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) rileva preliminarmente l'esistenza di un dovere generalizzato a contrastare l'antisemitismo e il nazifascismo.

Ricorda poi un saggio del 1965 dello storico William Sheridan Allen, dal titolo "Come si diventa nazisti", in cui si sottolineano le caratteristiche di un odio espresso nei confronti dell'ebreo in quanto ebreo, senza motivazioni razionali.

Sussiste quindi il dovere di contrastare l'antisemitismo, evitando tuttavia ogni tentativo di strumentalizzazione tale da tacitare la critica o il dissenso, per esempio verso determinate politiche del governo di Israele.

Con riguardo, poi, alla definizione operativa di antisemitismo dell'IHRA, rammenta come l'avvocato americano Kenneth Stern - ossia uno dei principali estensori - ne abbia successivamente stigmatizzato un utilizzo finalizzato alla limitazione del dissenso nella società americana.

In effetti, la finalità di quella dichiarazione consisteva nella raccolta di dati, perché tutto ciò che riguarda eventuali critiche nei confronti di Israele può, a volte, ma non sempre, scivolare nell'antisemitismo. Non si voleva invece, con tale dichiarazione, configurare una norma giuridica, che deve rispondere ai canoni di generalità e astrattezza. In caso contrario, si rischierebbe di considerare antisemiti i giudici della Corte penale internazionale che hanno emesso un mandato di arresto verso il Primo Ministro israeliano o organizzazioni come *Amnesty International*, che ha espresso delle critiche molto dure nei confronti dell'operato di Israele. Peraltro, equiparare l'attacco alla popolazione ebraica alla critica al governo di Israele indebolisce l'efficacia dell'azione di contrasto all'antisemitismo.

Nel disegno di legge n. 1004 adottato come testo base, l'articolo 3 presenta profili preoccupanti e confliggenti rispetto alla libertà di espressione sancita dall'articolo 21 della Costituzione.

Altresì, l'antisionismo rappresenta un'opinione politica - condivisibile o meno - ma non certo assimilabile all'odio verso le persone ebree. Invece, l'antisemitismo consiste in una discriminazione, pregiudizio o violenza contro gli ebrei in quanto ebrei.

In conclusione, preannuncia l'intenzione del proprio gruppo di lavorare in sede emendativa sul testo base, sperando in una riflessione sull'articolo 3 anche da parte della maggioranza, con l'auspicio di approvare una legge che renda onore alle vittime dell'olocausto e alla popolazione ebraica che rifiuta l'odio e accetta le critiche nei confronti di un governo verso il quale anche gli stessi cittadini israeliani hanno manifestato contrarietà.

La senatrice GELMINI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) evidenzia come il lavoro della Commissione nelle prossime settimane, a decorrere dalla data odierna in cui sarà fissato il termine per la presentazione delle proposte emendative all'Atto Senato n. 1004 adottato come testo base, rappresenterà un'occasione preziosa di riflessione, dialogo e lavoro congiunto, ed auspicabilmente quanto più possibile condiviso, per un corretto bilanciamento di tutti i valori costituzionali e dei diritti fondamentali che qui vengono in considerazione.

Fa poi presente come il proprio contributo - raccogliendo le sensibilità culturali e storiche delle comunità che sono direttamente interessate dai contenuti di questo disegno di legge e nell'interesse unitario della nazione, e non solo di alcuni - sarà volto ad integrare il testo base con precisazioni e modifiche che ripropongono le norme del disegno di legge n. 1757 a sua prima firma presentato su questo argomento, molte delle quali sono questioni ampiamente presenti anche nelle proposte di altri gruppi parlamentari.

Per quanto riguarda la definizione di "antisemitismo", questione di cruciale rilevanza e di estrema delicatezza, si riserva di proporre, attraverso un emendamento all'articolo 1, una modifica al testo base, per suscitare un'attenta riflessione sul tema degli indicatori, laddove pongono una serie di interrogativi sulla loro portata applicativa e sulla loro conciliabilità con il fondamentale diritto di espressione e manifestazione del pensiero, pur nel pieno rispetto delle finalità del complesso di questi disegni di legge.

Ancora, sempre al fine di mitigare il rischio che da una nobile proposta di legge tesa a finalità superiori possano derivare rischi repressivi o che le norme di questo disegno di legge possano in futuro costituire il veicolo per l'introduzione del cosiddetto "reato di opinione", rappresenta la necessità di una riflessione sull'articolo 3 del testo base, nella misura in cui la motivazione del rischio potenziale per l'utilizzo di simboli, *slogan*, messaggi e qualunque atto antisemita possa essere addotta alla base del diniego all'autorizzazione di una riunione o manifestazione pubblica per ragioni di moralità. La

norma così congegnata deve essere in qualche modo mitigata e messa al riparo da possibili prevaricazioni o abusi, che mascherino da contrasto all'antisemitismo forme di repressione, inconciliabili con i fondamentali principi di democrazia e libertà del nostro ordinamento.

Occorre poi valorizzare attentamente il ruolo del mondo dell'università, della ricerca e della scuola, al fine di rafforzare la consapevolezza storica e, su tale consapevolezza, fondare un contrasto concreto all'antisemitismo. Risulta, altresì necessario, assicurare che le istituzioni scolastiche, che ne siano sprovviste, si dotino di strumenti e procedure per consentire segnalazioni, rilevazioni, denunce, anche in forma anonima, degli episodi di discriminazione ed offrire ascolto e supporto psicologico ed educativo. Inoltre, occorre che le scuole e le università comunichino tali episodi al Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo.

Condivide poi l'esigenza, manifestata e confluita anche in altri disegni di legge, di rafforzare e definire maggiormente il ruolo del Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, istituito in attuazione della Risoluzione del Parlamento europeo del 1° giugno del 2017 sulla lotta contro l'antisemitismo, prevedendo procedure e tempi certi per il recepimento del relativo lavoro da parte del Governo, chiamato ad adottare la strategia nazionale di contrasto all'antisemitismo, unitamente al gruppo tecnico di lavoro preposto all'elaborazione della strategia medesima. Anche su tale aspetto, annuncia la presentazione di un apposito emendamento.

Altresì, preannuncia che presenterà un ulteriore emendamento per valorizzare il ruolo della Commissione speciale per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo ed istigazione all'odio e alla violenza, attraverso l'istituzione, a decorrere dalla prossima legislatura, di una Commissione bicamerale, che non debba essere continuamente istituita all'inizio di ogni legislatura e non abbia una struttura solo monocamerale, in modo che rivesta carattere di stabilità e continuità operativa.

In conclusione, ribadisce l'importanza del lavoro della Commissione, nella consapevolezza che su temi così delicati e di portata storica si possa portare all'esame dell'Assemblea un testo che recepisca in modo efficace tutte le proposte che concretamente siano idonee a contrastare l'odioso fenomeno dell'antisemitismo con efficacia e risolutezza. In tal modo, il Parlamento potrà finalmente consegnare alla nazione strumenti efficienti, per la tutela delle prerogative primarie dei cittadini.

La senatrice MAIORINO (M5S) ribadisce le preoccupazioni del suo gruppo sull'iniziativa legislativa in oggetto, in quanto la scelta stessa di adottare l'Atto Senato n. 1004 come testo base non sembra presagire l'effettiva volontà di un confronto. Auspica comunque, sul punto, che la disponibilità manifestata dalla relatrice trovi un seguito effettivo.

Ritiene che, in questo contesto storico-politico, non si faccia un buon servizio proprio alla causa dell'antisemitismo e alle comunità ebraiche, con un intervento legislativo specifico. Peraltro, il nostro ordinamento già dispone di normative contro le discriminazioni e di leggi a tutela delle minoranze: di conseguenza, occorrerebbe migliorare la loro efficacia, monitorandone l'applicazione.

Appare poi singolare che proprio quelle forze politiche che, in varie occasioni, si sono espresse in senso contrario alle leggi antidiscriminazione, oggi ne vogliono adottare una particolarmente incisiva, con ripercussioni di carattere penale. Al riguardo, cita le parole pronunciate nella scorsa legislatura dal senatore Fazzolari, per motivare il voto contrario di Fratelli d'Italia alla cosiddetta "Commissione Segre", parole nelle quali si paventava il rischio di una torsione liberticida dietro il pretesto del contrasto all'antisemitismo.

Alla luce di tale dichiarazione, risulta quindi difficile credere che quella forza politica - insieme al resto della maggioranza - oggi abbracci di cuore e autenticamente la questione del contrasto all'antisemitismo.

Ribadisce, quindi, la forte preoccupazione per il rischio di assimilare l'antisemitismo con l'antisionismo, ossia due concetti non coincidenti. Peraltro, la storia del sionismo è molto articolata e lo stesso Stato di Israele è nato sulla base di idee politiche e obiettivi divergenti.

Inoltre, anche espungendo dal disegno di legge n. 1004 l'articolo 3, che rappresenta la disposizione più pericolosa, in quanto rischierebbe di vietare preventivamente qualunque manifestazione che dovesse potenzialmente risultare antisemita, il disegno di legge manterrebbe forti criticità. Infatti, la definizione

dell'IHRA - recepita all'epoca dal governo Conte II - ha una natura pedagogica e culturale, come testimoniato dalla professoressa Santerini, che concorse alla stesura della definizione. Tale definizione non era quindi nata per trasformarsi in una norma giuridica da agitare come una clava contro chi avesse idee diverse, rischio che oggi, invece, si concretizza.

Da ultimo, rappresenta l'intendimento del proprio gruppo di offrire un apporto costruttivo alla discussione, nell'ottica di rafforzare la cultura del rispetto, lo studio della storia, della cultura e della religione ebraica, senza cedimenti di alcun tipo a tentativi di censurare il dissenso.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) evidenzia in via preliminare l'importanza dello spartiacque drammatico del 7 ottobre 2023, che ha segnato una recrudescenza del fenomeno dell'antisemitismo in tutto il mondo.

Ricorda come il veleno dell'antisemitismo sia presente nella storia del nostro Paese, in quanto il fascismo fu fin da subito antisemita e le leggi razziali del 1938 rappresentarono l'apice di una vulgata antisemita che il fascismo portò avanti sin dalla sua nascita.

La Costituzione italiana, agli articoli 2 e 3, rappresenta una risposta immediata alle leggi razziali antisemite. Il contrasto all'antisemitismo va sempre legato alla riaffermazione dei principi sanciti in tali disposizioni costituzionali, ossia la dignità inviolabile di ogni persona, la non discriminazione e l'egualanza, a tutela di tutte le minoranze.

Nel ribadire l'urgenza e l'importanza di tale tema, ritiene tuttavia - per onestà intellettuale - di non reputare necessario un disegno di legge specifico sull'antisemitismo, in ragione della solidità dell'impianto normativo vigente, rappresentato dalla cosiddetta "legge Mancino" del 1993 e da specifiche disposizioni del codice penale, senza considerare che la strategia nazionale di contrasto all'antisemitismo ha nel coordinatore nazionale uno strumento potenzialmente molto forte, ovviamente in raccordo con il Ministero dell'interno.

Reputa, invece, necessario un intervento legislativo per contrastare la recrudescenza dei fenomeni di discriminazione e dei discorsi di odio, veicolati anche dal *web*, laddove privo di regole. Infatti, le regole sono propedeutiche alla civile convivenza e all'affermazione del principio di libera manifestazione del pensiero.

Richiama, quindi, il documento conclusivo, di cui si onora di essere stato relatore, approvato all'unanimità, nella scorsa legislatura, dalla Commissione straordinaria contro l'antisemitismo, il razzismo, le discriminazioni, le violenze e l'istigazioni all'odio (cd. "Commissione Segre"). In tale documento, si rivolge un appello al Parlamento, affinché recepisca all'interno dell'ordinamento nazionale una definizione giuridica dei discorsi di odio, per attuare la normativa europea, in particolare il *Digital Service Act*, fornendo alle forze dell'ordine, di polizia e alla magistratura uno strumento di classificazione, all'interno di un quadro di contrasto generale delle discriminazioni.

In conclusione, ritiene che il modo più forte per contrastare l'antisemitismo in ogni sua forma consista nel contrastare ogni tipo di discriminazione, ogni retorica di istigazione all'odio, ogni attacco ad una minoranza. Il miglior testo di legge possibile è quello che renda protagonisti tutti i settori della società, a partire dalle agenzie educative, nel contrasto ad ogni discriminazione e specificamente all'antisemitismo, per rafforzare tutti gli strumenti di dialogo, di comprensione del fenomeno, di contrasto alla sottocultura dentro cui si annidano antisemitismo, razzismo e discriminazione, per allargare il campo delle azioni di prevenzione. Infatti, il tema delle azioni di prevenzione è fondamentale e richiede di confrontarsi con le implicazioni dei vecchi e nuovi *media*, con particolare riguardo alla questione della monetizzazione dell'istigazione all'odio, che permette ad alcuni agenti proprietari dei *media*, sia *broadcaster* o giornali, sia nuovi *media on line*, di costruire fortune enormi sull'odio.

Auspica, quindi, un lavoro comune, che recepisca anche il già citato documento conclusivo della scorsa legislatura della "Commissione Segre" e la definizione del Consiglio d'Europa sul contrasto alla discriminazione.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) ricorda, in via preliminare, come il grande intellettuale e premio Nobel per la pace Elie Wiesel, parlando proprio dell'antisemitismo, abbia affermato che l'antisemitismo non appartiene solo al passato, ma che esso si alimenta dell'oblio, della paralisi della storia e della rinuncia

alla responsabilità individuale e collettiva. La memoria non è un esercizio rituale, ma un impegno civile, che interpella il presente e orienta il futuro.

Fa quindi presente che, proprio in coerenza e in continuità con la visione di tale citazione e del valore del contrasto all'antisemitismo come elemento di civiltà, nel disegno di legge n. 1762, a prima firma del senatore Malan, e di cui si onora di essere cofirmatario, viene ribadita la volontà di impegnare le istituzioni in una strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, perché l'emergenza dell'antisemitismo purtroppo non è mai del tutto sparita dalla nostra società.

Tale strategia deve poi coinvolgere quelle realtà che hanno concorso a difendere la memoria storica, come la fondazione Museo della Shoah, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e l'Unione Giovani Ebrei d'Italia.

Nella consapevolezza della presenza nel dibattito parlamentare di diverse sensibilità, ritiene che siano infondati i timori secondo cui l'approvazione di una legge contro l'antisemitismo potrebbe limitare il dibattito politico sull'annosa questione israelo-palestinese.

Tali proposte puntano invece ad evitare di utilizzare il pregiudizio antisemita come chiave di interpretazione geopolitica, scongiurando la riproposizione in qualsiasi forma di quella disumanizzazione che è stata proprio la base della mostruosità della Shoah, delle leggi razziali e di tutte le altre vicende che, nella storia, hanno colpito gli appartenenti alla comunità ebraica.

Nel ricordare la sua lunga esperienza politica prima nella destra giovanile e poi nella destra italiana, rivendica la necessità di conciliare il diritto all'esistenza di una patria per il popolo palestinese con il diritto alla sicurezza dello Stato di Israele, secondo il principio dei "due popoli, due Stati".

Tale posizione era peraltro sostenuta dalla destra italiana molto prima del congresso di Fiuggi del 1995 e del famoso viaggio di Gianfranco Fini in Israele. A tale riguardo, ricorda la lettera del movimento giovanile all'allora rabbino capo di Roma Elio Toaff, dopo il gravissimo episodio dell'affissione di stelle israelitiche in alcuni negozi della capitale.

Ne consegue che chi vuole difendere onestamente e in buona fede le ragioni della causa palestinese non ha nulla da temere dai disegni di legge in esame.

E' invece necessario che le forze politiche siano unite per evitare ogni forma di degenerazione antisemita, ferma restando la legittimità delle critiche ai governi di Israele come di ogni altro Paese.

In conclusione, ribadisce la necessità di ricordare quanto di terribile si è verificato ai danni del popolo ebraico ed implementare una strategia di contrasto all'antisemitismo il più possibile ampia e condivisa. Da ultimo, ritiene che vada scongiurato ogni tentativo di utilizzare le argomentazioni antisioniste come schermo dietro al quale celare atteggiamenti antisemiti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) rinvia ad un'altra seduta il prosieguo della discussione generale e propone di formalizzare alle ore 20 di martedì 10 febbraio il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno da riferire all'Atto Senato n. 1004 adottato come testo base.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 991*

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori, con riguardo al disegno di legge n. [991](#), a firma del senatore Gasparri, volto a estendere i benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979, all'esame di questa Commissione in sede redigente.

Al riguardo, stigmatizza il fatto che - a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti nel corso dell'esame della legge di bilancio 2026 - il disegno di legge n. 991 è stato sostanzialmente superato e, in un evento tenutosi ieri in Senato, il senatore Gasparri ha rivendicato il risultato conseguito.

Ritiene che tale condotta scavalchi il ruolo della Commissione e faccia venir meno ogni spirito di condivisione.

Il [PRESIDENTE](#), nel prendere atto delle considerazioni del senatore Parrini, si riserva un approfondimento sulla questione.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

[http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni\\_consultiva&did=57878](http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=57878)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

# 1.4.2.1.1. 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 150(pom.) del 07/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2<sup>a</sup> Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)**  
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024  
**150<sup>a</sup> Seduta**  
*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata ( [n. 137](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 5 maggio 2024, ma che il Governo, nella seduta del 23 aprile scorso, si è reso disponibile ad attendere il parere della Commissione fino al 15 maggio.

Ricorda altresì che nella medesima seduta la relatrice, senatrice Stefani, al termine delle audizioni svolte, aveva illustrato una serie di proposte di modifica che ha sottoposto in via informale ai componenti della Commissione al fine di predisporre, all'esito della discussione generale, una bozza di parere da sottoporre al voto.

Chiede pertanto ai senatori di intervenire in discussione generale nella seduta odierna al fine di procedere poi alla stesura del parere definitivo ed alla votazione.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) ritiene che sia necessario per la Commissione approfondire tutti gli aspetti dell'importante provvedimento in esame, che interviene in molti ambiti del codice di procedura civile. Appare pertanto essenziale, senza accelerazioni che possano compromettere il lavoro di approfondimento della relatrice e della Commissione, procedere alla votazione del parere la prossima settimana, nei tempi indicati dal vice ministro Sisto nella seduta del 23 aprile scorso.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della richiesta formulata dalla senatrice Lopreiato ed assicura che nella settimana corrente si concluderà la discussione generale, mentre si procederà alla votazione del parere nelle sedute che saranno convocate per la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**IN SEDE REFERENTE**

**(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciocallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 17 aprile sono stati illustrati gli emendamenti.

Il sottosegretario OSTELLARI preannuncia la presentazione di un emendamento del Governo sul provvedimento in esame, che è in attesa della prescritta bollinatura da parte della Ragioneria Generale dello Stato. Chiede pertanto di poter procedere all'esame degli emendamenti ed alla loro votazione a partire dalla prossima settimana.

I senatori SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) e LOPREIATO (*M5S*) chiedono al Presidente di poter disporre in ogni caso di tempi congrui per l'esame dei contenuti del preannunciato emendamento del Governo, riservandosi altresì la richiesta di fissazione di un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il PRESIDENTE prende atto delle comunicazioni del Governo ed assicura che la Commissione disporrà del tempo necessario per l'approfondimento delle proposte di modifica che saranno presentate dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(991) GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979**

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il senatore SISLER (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo sul disegno di legge d'iniziativa parlamentare, assegnato alla 1a Commissione permanente, recante il riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi ad esso connesse anche in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979. Con il disegno di legge si propone una modifica alla legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (legge con la quale si prevedono una serie di benefici in favore dei cittadini italiani rimasti vittime di atti terroristici e di stragi di matrice terroristica avvenuti nel territorio nazionale o all'estero) attraverso l'applicazione delle norme in questione anche alle vittime decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979 .

Come riportato nella relazione di accompagnamento, il disegno di legge riprende il contenuto della proposta di legge n. 2489 presentata alla Camera dei deputati nella scorsa legislatura, proposta che aveva raccolto consensi di forze politiche appartenenti a diversi schieramenti. Nella relazione si precisa peraltro che il Consiglio permanente dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) è intervenuto, con la decisione n. 618 del 1° luglio 2004, in tema di solidarietà con le vittime del terrorismo, ricordando anche che la Carta dell'OSCE per la prevenzione e la lotta al terrorismo sancisce l'impegno degli Stati partecipanti di adottare le misure necessarie a prevenire atti di terrorismo e a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla vita di tutti gli individui che rientrano nella loro giurisdizione.

Poiché per le parti di competenza non vi sono osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostantivo.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) esprime perplessità circa la limitazione temporale agli anni 1970-1979; ricorda infatti che le proposte di legge esaminate alla Camera dei deputati nella scorsa legislatura erano state sollecitate dalle associazioni delle vittime della strage di Bologna che come noto ebbe luogo nel 1980.

Il PRESIDENTE rileva come la determinazione dell'arco temporale che consente di individuare le vittime che avrebbero diritto all'estensione dei benefici di cui alla legge n. 206 del 2004 è una questione di competenza della Commissione affari costituzionali, che esaminerà il merito del provvedimento. In questa sede la Commissione giustizia può esprimersi esclusivamente rispetto ai profili di cui all'articolo 40, comma 4, del Regolamento, profili rispetto ai quali il relatore ha proposto l'espressione di un parere non ostantivo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di

parere risulta approvata.

**(1086) Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, recante modifiche del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada). L'intervento viene motivato con la necessità di ridurre i livelli troppo elevati di incidentalità presenti nel nostro Paese.

Il provvedimento si compone di 36 articoli organizzati in cinque titoli che toccano molti degli aspetti disciplinati dal codice della strada e dalle leggi afferenti a questo settore; le parti di interesse della Commissione Giustizia - trattandosi in larga parte di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle disposizioni sulla circolazione - sono molteplici e pertanto rinvia per gli aspetti di dettaglio alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.

Per le parti di competenza segnala anzitutto il Titolo I (degli illeciti, delle sanzioni, della formazione e del rafforzamento dei controlli) con particolare riferimento al Capo I concernente la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Al riguardo, l'articolo 1 (Modifiche al codice della strada e al codice penale in materia di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti) modifica gli articoli 186 [comma 1, lettera *a*] e 187 [comma 1, lettera *b*] del codice della strada rispettivamente relativi alla guida sotto influenza dell'alcol e alla guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. Sono conseguentemente modificati gli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale rispettivamente relativi al reato di omicidio stradale e lesioni stradali (comma 2). La modifica dell'articolo 186 stabilisce che nella patente di coloro che hanno commesso i reati di guida sotto influenza dell'alcol di cui al comma 2, siano riportate annotazioni (codici 68 e 69 derivanti dalla disciplina comunitaria), per tempi prestabiliti, in ordine al reato accertato (comma 9-*ter*): in caso di annotazione viene previsto l'aumento di un terzo o un raddoppio delle sanzioni, anche nel caso di manomissione del dispositivo di blocco, cosiddetto *alcolock* (comma 9-*quater*). Le modifiche all'articolo 187 sono numerose e riguardano prevalentemente le procedure e i controlli per l'accertamento dello stato di uso degli stupefacenti da parte del guidatore; in primo luogo viene modificata la rubrica dell'articolo in questione che diventa "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti" in luogo dell'attuale rubrica "Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti". Inoltre le modifiche prevedono che gli organi di polizia stradale, quando vi sia fondato motivo di ritenere che il conducente sottoposto a controllo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di stupefacenti di effettuare, direttamente sul luogo del controllo stradale, un prelievo di liquido salivare del conducente (salvo la facoltà per gli agenti di accompagnare il conducente presso strutture sanitarie). Per i conducenti con un'età inferiore o pari a 21 anni e per il guidatore sprovvisto di patente di guida che abbiano assunto sostanze stupefacenti alla guida sono previste sanzioni accessorie come il divieto di conseguire la patente di guida. Il comma 2 dell'articolo 1 reca modifiche di coordinamento con il codice penale, in tema di omicidio stradale e nautico e lesioni stradali e nautiche sostituendo il secondo comma degli articoli 589-*bis* e 590-*bis* sopprimendo il richiamo al codice della strada.

L'articolo 2 disciplina l'abbandono di animali modificando l'articolo 727 del codice penale aumentando di un terzo la pena quando il reato è commesso sulla strada o sulle relative pertinenze. Inoltre, anche in questo caso, si modificano gli articoli 589-*bis* e 590-*bis* stabilendo che le pene relative all'omicidio stradale e alle lesioni si applicano anche se l'abbandono dell'animale provoca un incidente stradale che cagiona la morte o lesioni personali.

L'articolo 3 (Modifiche al codice della strada concernenti l'uso del dispositivo *alcolock*) modifica l'articolo 125 del codice della strada aggiungendo un comma 3-*ter* nel quale si stabilisce che le sanzioni previste a legislazione vigente di cui ai commi 3 e 5 siano raddoppiate quando il guidatore che ha sulla patente i codici sopra ricordati 68 e 69 circoli sul territorio nazionale alla guida di un veicolo sprovvisto del dispositivo di blocco ovvero con un dispositivo manomesso, alterato o non funzionante o al quale siano stati rimossi i sigilli apposti al momento dell'installazione.

L'articolo 4 modifica il sistema della penalizzazione del punteggio sulla patente introducendo, in

aggiunta alla graduale diminuzione dei punti a disposizione, l'istituto della sospensione breve della patente di guida. In particolare, il comma 1 reca modifiche all'articolo 218 del codice della strada dirette ad allungare i termini relativi alla disciplina della sospensione ordinaria della patente; il comma 2 aggiunge invece un nuovo articolo 218-ter (rubricato "Sospensione della patente in relazione al punteggio"), il quale introduce la sanzione accessoria della sospensione breve della patente di guida, ridisegnando il sistema della penalizzazione. Il nuovo articolo 218-ter - senza modificare l'articolo 126-bis del codice che ha introdotto il sistema della patente a punti - prevede che, in presenza di una serie enumerata e tassativa di infrazioni (ad esempio circolazione contromano, mancato utilizzo del casco o delle cinture di sicurezza) per i conducenti la cui patente risulti avere un patrimonio inferiore a venti punti, oltre all'ulteriore decurtazione e il pagamento della sanzione pecuniaria, sia comminata anche la sanzione accessoria della sospensione breve della patente: la durata della sospensione è di sette giorni nei casi in cui al momento dell'accertamento risulti che il conducente abbia sulla patente almeno 10 punti residui e di quindici giorni nei casi in cui al momento dell'accertamento risulti che il conducente abbia sulla patente meno di 10 punti residui. Si prevede che la sospensione breve della patente non sia subordinata all'adozione di un provvedimento di sospensione da parte del prefetto, ma sia conseguenza automatica della contestazione della violazione. Il comma 6 del nuovo articolo 218-ter, al primo periodo, specifica che le disposizioni di tale articolo si applicano solo nei confronti dei conducenti che sono stati identificati nel momento in cui è stata commessa la violazione: ne sono esclusi - dunque - coloro nei cui confronti l'accertamento di violazione è notificato successivamente. Quanto all'apparato sanzionatorio per la violazione delle disposizioni sulla sospensione breve, il comma 8 stabilisce che chiunque, durante il periodo di sospensione breve della validità della patente, circoli abusivamente, è punito con le medesime sanzioni previste per l'ipotesi di sospensione ordinaria dal comma 6 dell'articolo 218, quindi con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.046 a 8.186 euro e le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Se le violazioni sono reiterate, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.

Il comma 3 dell'articolo 4 reca modifiche ad alcune disposizioni del codice della strada per inasprire il quadro sanzionatorio per l'eccesso di velocità e per l'uso di telefoni al volante: all'articolo 142, comma 8, che punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 173 a 694 euro chiunque superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità, è aggiunto, in fine, un nuovo periodo ai sensi del quale, se la violazione è compiuta all'interno di un centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, la sanzione amministrativa pecuniaria è innalzata ad euro fra 220 e 880 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni; per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 173, comma 3-bis, che attualmente punisce chi faccia uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, *smartphone*, *computer* portatili, *notebook*, *tablet* e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante ovvero faccia uso di cuffie sonore, viene inoltre innalzata la sanzione amministrativa a 250 e 1000 euro, ed aggiunta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi.

L'articolo 10 apporta modifiche al codice della strada in materia di accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico. In particolare viene specificato l'obbligo per gli enti proprietari di effettuare le verifiche periodiche di funzionalità e di taratura degli apparecchi di rilevazione automatica della velocità e si prevede che, in caso di violazioni reiterate entro la stessa ora e su un tratto di strada che ricada nella competenza di uno stesso ente proprietario (per esempio, comune o Stato), non si ha il cumulo materiale delle sanzioni, ma l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata di un terzo, ove sia più favorevole. Anche per le violazioni commesse su un unico tratto stradale, ovvero per quelle commesse nelle zone a traffico limitato sono introdotti principi di cumulo giuridico delle sanzioni, in luogo del cumulo materiale. Viene tuttavia previsto [lettera f), numero 2)] che i dispositivi di telerilevamento possano accettare contemporaneamente due o più violazioni, se considerati idonei a seguito di approvazione od omologazione dei dispositivi stessi.

Con riferimento alle procedure di accertamento viene altresì introdotta la non obbligatorietà della contestazione immediata quando le violazioni in materia di condotta nella circolazione su autostrade o strade *extra-urbane* sono commesse in determinate aree stradali come gallerie eccetera: in questi casi le violazioni sono accertate dagli organi di polizia stradale direttamente attraverso la visione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza. Si precisa tuttavia che le modalità di acquisizione e conservazione delle immagini saranno definite con decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 11, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, disciplina le modalità di accertamento dell'inosservanza dei limiti di velocità nelle vie d'acqua della città di Venezia e prevede che per l'accertamento dell'inosservanza dei limiti di velocità nelle vie d'acqua, anche per la determinazione della velocità media su tratti determinati, possano essere utilizzate apparecchiature di rilevamento approvate o omologate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da idoneo ente dallo stesso vigilato.

L'articolo 12, in materia di obblighi dei costruttori di veicoli relativi alle campagne di richiamo di sicurezza, prevede al comma 3 del nuovo articolo 80-bis del codice della strada una sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 euro - salvo che il fatto non costituisca reato - per il costruttore che ometta di adottare le misure di richiamo in caso di presenza di un rischio grave per la salute o la sicurezza.

L'articolo 14 innova la disciplina prevista per i monopattini e sui dispositivi di micromobilità elettrica similari prevedendo in particolare: il contrassegno per tutti i monopattini; obbligo del casco per tutti i conducenti di monopattini; il divieto di uscire dai centri urbani; l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile. La violazione di tali disposizioni prevede l'applicazione di sanzioni amministrative.

L'articolo 17, che innova la disciplina in materia di passaggi a livello, prevede una serie di nuovi requisiti per l'attraversamento e introduce le corrispondenti sanzioni, attraverso le modifiche all'articolo 147 del codice della strada.

L'articolo 20 introduce quale misura di regolazione della circolazione stradale un nuovo sistema di rallentamento del flusso veicolare (*cosiddetta safety car*); conseguentemente, viene disposto altresì il divieto di superamento, in determinati casi, dei veicoli di polizia e di soggetti autorizzati preposti a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione sotto pena di sanzioni amministrative (pagamento di una somma da euro 167 a euro 665 ovvero sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi).

L'articolo 24 reca disposizioni in materia di sanzioni delle violazioni della sosta e delle ZTL novellando l'articolo 7 del codice della strada relativo alle sanzioni per le violazioni alla disciplina della sosta nei centri abitati, fissando un tetto massimo nel caso di reiterazione della violazione. Si rimodulano, inoltre, le sanzioni per le violazioni della limitazione della circolazione in zone a traffico limitato e nelle aree di parcheggio, nel caso di insufficiente pagamento della somma prevista e si disciplinano le modalità di recupero delle tariffe non corrisposte. È previsto altresì l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie e accessorie previste per le fattispecie di sosta e fermata vietate negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalidi e negli spazi o nelle corsie riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus e dei mezzi TPL. In particolare si conferma, come già previsto attualmente che la sanzione pecunaria per sosta vietata si applica per ogni periodo di 24 ore per il quale si protrae la violazione; si conferma nel caso di violazione per superamento dei limiti temporali di sosta, la sanzione amministrativa va da euro 26 a euro 102, mentre quando la violazione si protrae nel tempo la sanzione si calcola moltiplicando l'importo indicato per il numero intero di periodi di tempo massimo consentito compresi dall'inizio della violazione fino al momento dell'accertamento e comunque fino a un importo massimo pari al quadruplo degli importi. È inoltre modificato l'articolo 158 del codice della strada attraverso l'inasprimento delle sanzioni per divieto di fermata e di sosta dei veicoli negli spazi riservati agli invalidi.

L'articolo 25, che è stato introdotto dalla Camera dei deputati, prevede la possibilità per gli enti

territoriali e locali proprietari di strade di istituire zone a traffico limitato territoriale (ZTLT) fuori dai centri abitati; sono inoltre introdotte le sanzioni per la violazione delle ZTLT.

L'articolo 26, introdotto dalla Camera dei deputati, pone un limite massimo all'aumento dell'importo della maggiorazione (tre quinti dell'importo della sanzione) dovuta nell'ipotesi di ritardo nel pagamento della sanzione amministrativa conseguente alla violazione del codice della strada.

L'articolo 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981 stabilisce che in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre; con la modifica introdotta si specifica che ove si tratti di sanzione amministrativa derivante dalla violazione delle disposizioni del codice della strada la maggiorazione non può comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione.

L'articolo 35 reca un'ampia delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi, per l'emanazione di decreti legislativi di riordino della legislazione in materia di motorizzazione e di circolazione di cui al codice della strada, secondo principi e criteri direttivi specifici indicati al comma 3; inoltre il comma 4 autorizza all'emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di regolamenti di delegificazione sulla disciplina di alcune materie, tra cui il trasporto eccezionale, i limiti di massa e sagoma dei veicoli, eccetera. Tra i principi e criteri direttivi della delega si segnalano con riferimento alle competenze della Commissione Giustizia i criteri di cui alle lettere *f), g)* ed *m)* di cui al comma 2.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) esprime l'orientamento contrario del proprio Gruppo al provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE precisa che la Commissione di merito ha iniziato oggi le audizioni; pertanto ritiene che su questo provvedimento, che incide su alcuni importanti aspetti di competenza della Commissione giustizia, sarà possibile svolgere una discussione ampia al fine dell'espressione del parere alla 8a Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

## **1.4.2.2. 4<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.2.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 159(ant.) dell'08/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 4<sup>a</sup> Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2024 159<sup>a</sup> Seduta *Presidenza del Presidente* TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi ( [n. 149](#) )**

(Osservazioni alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostantive)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 aprile.

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore, riepiloga i contenuti essenziali dello schema di osservazioni non ostantive sull'Atto del Governo in titolo, già illustrato nella precedente trattazione. Ricorda che lo schema reca disposizioni di adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico in materia di stupefacenti, al fine di estenderla alle violazioni al regolamento (UE) n. 1259/2013, che ha introdotto un'ulteriore categoria, la numero 4, di precursori di droghe, comprendente medicinali e prodotti veterinari a base di efedrina o pseudoefedrina, in aggiunta alle tre categorie già contemplate dalla precedente normativa europea per il controllo del commercio dei precursori di droghe con i Paesi terzi.

Si sofferma, quindi, sulla compatibilità dell'entità delle sanzioni rispetto al criterio generale di delega di cui alla lettera d) dell'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui, l'inciso iniziale di tale lettera, «*al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti*», comporta il potere-dovere del Governo di dettare discipline sostanziali, anche sanzionatorie, suscettibili di integrarsi con la normativa preesistente nella materia.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile**

(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.

Esame degli emendamenti. Parere non ostantivo)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore, illustra uno schema di parere sul testo del disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti.

Ricorda, in particolare, l'articolo 1 che conferisce alla città di Termoli il titolo di «*Capitale italiana della mobilità sostenibile*» per l'anno 2024, in considerazione del fatto che essa ospita la prima *Gigafactory* italiana per la produzione di batterie per le automobili di nuova generazione, grazie al cofinanziamento garantito dal Governo italiano, attraverso i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e gli articoli 2 e 3, relativi al Piano nazionale d'azione triennale per la promozione della mobilità sostenibile.

Ritiene che la proposta si ponga in linea con l'attuazione del PNRR e con il *Green Deal* europeo, e che essa non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti a esso riferiti.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto. La Commissione approva.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la decisione quadro**

**2002/946/GAI del Consiglio ( [COM\(2023\) 755 definitivo](#) )**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, svolge una ulteriore relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo, che aggiorna il quadro normativo sulla prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione europea, dettato dalla direttiva 2002/90/CE.

In particolare, la proposta risponde ai problemi dell'attuale quadro giuridico evidenziati dalle valutazioni svolte sull'efficacia della normativa vigente e chiarisce la distinzione tra favoreggiamento e assistenza umanitaria, stabilendo criteri più precisi per determinare quando un'azione costituisce un reato. Questo include il favoreggiamento per vantaggi finanziari o materiali, con rischio di grave danno a persone, e l'istigazione pubblica all'ingresso illegale.

Ricorda, inoltre, che il Governo, nella relazione trasmessa dal Ministero della giustizia, concorda con la Commissione europea circa il rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà, valutando in maniera complessivamente positiva le finalità generali del progetto, di cui evidenzia l'urgenza, in considerazione dell'importanza che il traffico di migranti costituisce per la criminalità organizzata nell'Unione europea.

Come già accennato, le otto settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati sono scadute il 20 marzo 2024. La proposta è stata esaminata da 19 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea. Di queste, il Senato e la Camera dei deputati della Repubblica Ceca e il Parlamento spagnolo sono intervenuti con delle risoluzioni nell'ambito del dialogo politico.

Anche la Camera dei deputati italiana è intervenuta nell'ambito del dialogo politico, con una risoluzione in cui ritiene la proposta complessivamente conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, e in cui formula qualche rilievo.

In particolare, in relazione al principio di sussidiarietà, la Camera dei deputati evidenzia che la delimitazione dell'obbligo di perseguire condotte elusive del reato, ovvero di natura solo formalmente umanitaria, potrebbe non risultare coerente con una interpretazione dinamica del principio di sussidiarietà. Questa infatti richiederebbe, alla luce della portata e della gravità delle condotte criminali transnazionali oggetto della proposta, norme minime comuni più rigorose, in particolare in merito all'ambito delle fattispecie punibili.

In relazione al principio di proporzionalità, la Camera dei deputati ritiene meritevole di considerazione la preoccupazione espressa nella relazione del Governo circa il rischio che l'obbligo per gli Stati membri di raccogliere e comunicare dati statistici in base alle nuove norme possa generare un ulteriore onere amministrativo per l'adeguamento dei sistemi esistenti per la registrazione dei casi e

l'elaborazione di tali statistiche a livello nazionale prima di trasmetterle all'Unione europea.

In conclusione, la Relatrice ritiene di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta in esame, evidenziata tuttavia la necessità che, nel corso del negoziato interistituzionale sulla proposta, si tenga conto delle osservazioni sopra formulate.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede chiarimenti sul rilievo relativo all'aggravio amministrativo sulla raccolta ed elaborazione dei dati e se esiste una valutazione d'impatto al riguardo.

La relatrice PELLEGRINO (*FdI*) richiama gli elementi informativi forniti dal Governo, secondo cui la proposta comporterà un onere finanziario limitato per l'Italia, con riferimento ai reati, peraltro compensato dall'impatto positivo delle misure sulla prevenzione e la repressione del traffico di migranti.

Tuttavia, l'obbligo di raccogliere, pubblicare e inviare alla Commissione europea ogni anno informazioni sulla lotta contro il favoreggiamiento dell'immigrazione irregolare comporterà un costo aggiuntivo per lo Stato. Si tratta quindi di oneri aggiuntivi, che potranno essere oggetto di valutazione nell'ambito del dialogo politico, per una possibile messa a punto, senza tuttavia incidere sull'efficacia e sul corretto funzionamento del sistema europeo armonizzato di lotta al traffico illegale di migranti.

La Commissione prende atto.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria**

(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, pubblicato in allegato, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 39 del 2024, in materia di *superbonus* e altre agevolazioni fiscali per l'edilizia e l'efficienza energetica.

Ricorda che il disegno di legge ha l'obiettivo di disporre misure più incisive a tutela della finanza pubblica, anche alla luce degli ultimi dati ISTAT (22 aprile 2024), da cui risulta un *deficit* per il 2023 pari al 7,4 per cento, dovuto alla classificazione Eurostat del beneficio, oggetto di cessione del credito o sconto in fattura, come computabile per intero nella spesa pubblica dell'anno in cui è maturato.

Nell'ambito della normativa europea sull'efficienza energetica dell'edilizia, ricorda che il 12 marzo scorso il Parlamento europeo ha approvato la "direttiva case green" (n. 2024/1275), secondo cui tutti i nuovi edifici dovranno essere a zero emissioni a partire dal 2030, mentre quelli esistenti dovranno migliorare la loro classe energetica secondo una tempistica predeterminata.

Si sofferma, in particolare, sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che agli articoli 25 e 26 riconosce e garantisce i diritti degli anziani e dei disabili a beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia e la partecipazione, prospettando quindi la possibilità di valutare, compatibilmente con le esigenze di necessaria copertura degli oneri finanziari, l'opportunità di introdurre specifiche misure per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche per i soggetti portatori di *handicap* grave o con disabilità riconosciuta e idoneamente attestata.

Ritiene quindi che il provvedimento non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede di rinviare il voto, considerato che la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea non ne prevede l'esame a breve.

In ogni caso, apprezza il rilievo sull'opportunità di mantenere il *bonus* barriere architettoniche, con riferimento al rispetto dei principi di inclusione sociale. Ci sono, infatti, sacche di popolazione che non hanno le risorse da poter anticipare, né capienza per la detrazione in dieci anni. Evidenzia come molti cantieri siano fermi, in attesa della conversione in legge del decreto.

Svolge quindi considerazioni critiche sulla modifica delle regole in corso d'opera, circostanza che produce gravi conseguenze nella vita economica del settore interessato, con ripercussioni sui

lavoratori, spesso costretti alla cassa integrazione.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, esprime apprezzamento per la convergenza sul punto inerente ai principi di inclusione posti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione relativi ai diritti degli anziani e delle persone con disabilità.

Per quanto riguarda, invece, le considerazioni più generali sulle agevolazioni, richiama la necessità di conformarsi alle determinazioni delle Istituzioni europee circa la contabilizzazione delle agevolazioni mediante cessione del credito nell'ambito dei conti pubblici.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) aderisce alla richiesta di rinvio del voto e conviene sull'opportunità di mantenere la normativa per la rimozione delle barriere architettoniche, a cui aggiunge tuttavia la necessità di mantenerla anche per altre categorie che sono rimaste escluse, ovvero gli Istituti autonomi case popolari, le cooperative a proprietà indivisa e gli enti del Terzo settore.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) ritiene effettivamente utile approfondire il tema, anche alla luce delle posizioni formalizzate in Commissione di merito e delle interlocuzioni con il Governo.

Per quanto riguarda le agevolazioni in favore delle persone diversamente abili, richiama il suo emendamento 1.150, presentato in Commissione bilancio, che propone di mantenere, nei limiti di spesa previsti dal decreto, le deroghe al divieto di cessione del credito o sconto in fattura per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche negli immobili dei portatori di *handicap* grave. Ricorda, peraltro, che la relativa spesa dovrebbe ammontare a circa 100 o 200 milioni di euro, senza quindi prefigurare oneri eccessivi per i conti dello Stato.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, quindi, tenuto conto delle posizioni espresse, ritiene utile svolgere ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato ad altra seduta.

**(991) GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979**

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PELEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, d'iniziativa del senatore Gasparri, che modifica l'articolo 1 della legge n. 206 del 2004, con l'obiettivo di estendere i benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979.

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge modifica l'articolo 1 della citata legge n. 206 del 2004, inserendo il comma 1-ter, ai sensi del quale le disposizioni previste dalla legge «si applicano altresì alle vittime decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979».

L'articolo 2 prevede la copertura finanziaria. Per l'attuazione della legge si prevedono oneri per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

La Relatrice ricorda che la citata legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, ha dettato una serie di disposizioni in favore dei cittadini italiani rimasti vittime di atti terroristici e di stragi di matrice terroristica avvenuti nel territorio nazionale o all'estero.

Tali norme prevedono una serie di benefici di varia natura e si inseriscono in una disciplina già esistente costituita da diversi provvedimenti normativi.

Occorre evidenziare comunque che, nel nostro ordinamento, manca una disciplina unitaria a tutela di tutte le categorie di vittime di reati.

Il disegno di legge riprende il contenuto della proposta di legge n. 2489, presentata alla Camera dei deputati nella XVIII legislatura dal Gruppo di Forza Italia, cofirmata anche dall'onorevole Walter Verini (PD) e dall'onorevole Federico Conte (LEU) - il cui esame non ha avuto mai inizio -, e intende dare un riconoscimento a tutte le vittime della violenza politica, certamente non meno allarmante della criminalità organizzata.

Si ricorda che il Consiglio permanente dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) è intervenuto, con la decisione n. 618 del 1° luglio 2004, in tema di solidarietà con le

vittime del terrorismo, ricordando anche che la Carta dell'OSCE per la prevenzione e la lotta al terrorismo sancisce l'impegno degli Stati partecipanti di adottare le misure necessarie a prevenire atti di terrorismo e a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla vita di tutti gli individui che rientrano nella loro giurisdizione.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) evidenzia il fatto - ricordato dalla relatrice - che il disegno di legge da cui il provvedimento in esame trae origine, presentato nella scorsa legislatura anche a firma dell'allora onorevole Verini, non è stato mai preso in considerazione per l'esame.

Esprime quindi perplessità sulla periodizzazione della misura prevista che, ove fosse confermata la limitazione ai soli anni '70, escluderebbe numerose vittime di reato, tra cui molti nomi illustri.

Conviene quindi con la relatrice sulla mancanza di una normativa unitaria per tutte le vittime di violenza, che andrebbe quindi adottata senza continuare a procedere in modo parziale, peraltro creando discriminazioni.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) ritiene opportuno verificare se la limitazione al periodo '70-'79 non sia dovuta al fatto che dal 1980 è già prevista una normativa in favore delle vittime di violenza.

Occorrerebbe inoltre verificare anche il periodo precedente al 1970.

La relatrice PELLEGRINO (*FdI*) condivide i dubbi posti dai senatori Sensi e Scurria e si riserva di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Ribadisce tuttavia la bontà di un provvedimento che assicura un certo ristoro alle vittime della violenza, come primo passo per una normativa generale a beneficio di tutte le vittime della violenza di matrice politica o mafiosa.

Il PRESIDENTE sottolinea come il risarcimento per le vittime di violenza si affianchi alla necessità di assicurare tutela risarcitoria anche per le vittime di errori giudiziari.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

**(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore**, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. Ricorda che esso risulta dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge Atto Camera n. 1532, recante disposizioni in materia di lavoro.

Il disegno di legge consta di 8 articoli. L'articolo 1, per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi sociali a livello comunale, prevede di estendere alle forme associative dei comuni la possibilità (attualmente prevista solo per i comuni singoli) di disporre assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente. Così come avviene per le assunzioni effettuate dai singoli comuni, quelle effettuate dalle forme associative comunali devono rispettare gli stessi vincoli assunzionali e non eccedere le risorse già stanziate dal Fondo povertà e dal Fondo di solidarietà comunale, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio.

L'articolo 2, modificando il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, istituisce, nell'alveo della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, il tavolo nazionale di lavoro sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo. Il tavolo di lavoro svolgerà funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi degli interventi di integrazione e inclusione sulle categorie summenzionate, nonché per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.

L'articolo 3 istituisce la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, da celebrarsi il 9 aprile di ogni anno e prevede la possibilità per le scuole di ogni ordine e grado di promuovere iniziative celebrative e realizzare campagne pubblicitarie nazionali a carattere sociale.

L'articolo 4 reca alcune modifiche al Codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Tra le altre cose, l'articolo in esame chiarisce alla lettera *a*) i limiti entro i quali è

possibile, per gli enti del Terzo settore che siano iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, percepire proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive. Inoltre, alla lettera *b*) dispone che, anche per le imprese costituite in forma di associazione e fondazione, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfi il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Infine, alla lettera *n*) vengono ampliate le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS a seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore non integra l'ipotesi di scioglimento dell'ente.

L'articolo 5 prevede una modifica all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, in materia di impresa sociale, che disciplina il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali e fissa "al" tre per cento (modificando la vigente previsione di una quota "non superiore a" tale percentuale) la quota degli utili netti annuali che le imprese sociali possono destinare a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni con le caratteristiche di cui all'articolo 15, comma 3, nonché alla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni di varia natura.

L'articolo 6 abroga l'articolo 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106, che istituisce e disciplina la Fondazione Italia sociale.

L'articolo 7 reca modifiche al Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni, in materia di esonero degli enti del Terzo settore dal regime di responsabilità solidale. Si esclude la responsabilità solidale degli eredi per il pagamento dell'imposta di successione, in favore degli enti del Terzo settore che siano beneficiari di trasferimenti non soggetti a imposta di successione e donazione e alle imposte ipotecarie e catastali.

Infine, l'articolo 8 modifica le disposizioni contenute nell'articolo 705 del codice civile in materia di dispensa dall'apposizione dei sigilli e dall'inventario dei beni dell'eredità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*SUI SEGUICI ALLA RISOLUZIONE DOC. XVIII-BIS, N. 18, SULLA PROPOSTA DI DIRETTIVA RECANTE TUTELA CONSOLARE DEI CITTADINI DELL'UNIONE NON RAPPRESENTATI NEI PAESI TERZI E ISTITUZIONE DI UN DOCUMENTO DI VIAGGIO PROVVISORIO DELL'UE (COM(2023) 930)*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione europea, il 3 maggio scorso, ha trasmesso la sua risposta alla risoluzione della 4<sup>a</sup> Commissione (*Doc. XVIII-bis, n. 18*), del 20 marzo 2024, sulla proposta di direttiva COM(2023) 930, relativa alla tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi.

Per quanto riguarda le perplessità sollevate circa la sussistenza della necessità e dell'urgenza di una modifica alla vigente direttiva del 2015, la Commissione europea sottolinea che le crisi che portano a domande di tutela consolare stanno aumentando in termini di frequenza e di portata, come osservato nella relazione della Commissione del 2 settembre 2022, sull'attuazione e sull'applicazione della direttiva (UE) 2015/637.

In particolare, eventi come la pandemia da Covid-19, la crisi in Afghanistan, la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il conflitto in Sudan e i rimpatri da Israele e da Gaza, hanno dimostrato la crescente necessità di un intervento più efficace e coordinato a livello consolare.

Per quanto riguarda i rilievi circa il mancato rispetto del principio di sussidiarietà, la Commissione europea ritiene che la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati comporti, per definizione, una dimensione transfrontaliera, poiché si tratta di un diritto di cui godono i cittadini dell'Unione nei confronti delle autorità di Stati membri diversi da quelli di cittadinanza.

Si specifica, inoltre, che la proposta in questione non disciplina la portata e il contenuto della tutela consolare fornita dagli Stati membri, ma si limita a stabilire misure di cooperazione e coordinamento tra essi, sostenute dalle Istituzioni europee, per garantire parità di accesso a tale protezione per i cittadini dell'Unione non rappresentati.

La Commissione europea evidenzia inoltre che l'obiettivo di migliorare l'esercizio del diritto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da parte dei

cittadini non rappresentati, non può essere efficacemente raggiunto dagli Stati membri in modo indipendente, dal momento che ciò richiede la modifica di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2015/637.

In assenza di un intervento a livello di Unione, le norme della citata direttiva non sarebbero adeguate a ovviare alle carenze individuate nella loro applicazione e non rifletterebbero inoltre l'esperienza acquisita in occasione delle recenti crisi consolari summenzionate.

Per quanto riguarda i rilievi sul mancato rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la proposta si limiti a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo che si propone. In particolare, la proposta non propone di introdurre ulteriori procedure, bensì di semplificare quelle esistenti al fine di ridurre l'onere amministrativo degli Stati membri e facilitare la fornitura di tutela consolare. Ad esempio, la proposta consentirebbe agli Stati membri che prestano assistenza di riscuotere i costi direttamente dai cittadini non rappresentati, invece di dover richiedere il rimborso allo Stato membro di cittadinanza dell'assistito.

Per quanto riguarda l'esame presso i Parlamenti nazionali dell'Unione europea, si ricorda che le otto settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati sono scadute lo scorso 14 marzo.

Attualmente, 13 Camere dei Parlamenti nazionali hanno esaminato la proposta di direttiva in oggetto, senza sollevare criticità.

Per quanto concerne l'esame presso il Parlamento europeo, lo scorso 19 aprile la proposta è stata discussa in Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ed è stato approvato un testo emendato anche sulla base dei pareri della Commissione giuridica e della Commissione per gli affari interni. Il 24 aprile il testo è stato esaminato e approvato in sessione plenaria dal Parlamento europeo che, in questa procedura, ha un ruolo solo consultivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le discussioni in sede di Consiglio sulla proposta sono attualmente in corso e la Commissione europea confida che si possa giungere quanto prima a un accordo.

Il Presidente ribadisce, quindi, come la proposta risponda alle esigenze di Stati membri che, a differenza dell'Italia, non dispongono di un'organizzazione di tutela consolare efficiente e in grado di intervenire in modo adeguato nei possibili casi di necessità di soccorso o assistenza ai propri cittadini. Le strutture del nostro Paese, infatti, hanno lavorato sempre in modo esemplare, mettendo in comune con gli altri Stati le proprie capacità, in innumerevoli operazioni di recupero e di assistenza a beneficio di cittadini europei e di Stati non europei, oltre che di cittadini italiani.

Le misure contenute nella proposta di direttiva creano, invece, competenze nuove che producono nuove linee procedurali, rendendo più onerosa e macchinosa l'azione di strutture che hanno finora dimostrato di essere versatili ed efficienti.

Il senatore [LOREFICE \(M5S\)](#) ricorda la vivace discussione svolta in Commissione e ritiene che il riscontro della Commissione europea metta bene in evidenza come la proposta rispetti il principio di sussidiarietà. Sostiene, infatti, che l'iniziativa legislativa è volta a aumentare le risorse e le strutture a servizio della tutela consolare.

In ogni caso, sottolinea come l'*iter* legislativo non si sia ancora concluso e potranno quindi esserci ulteriori momenti di approfondimento.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.

149

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato il decreto legislativo in titolo, recante disposizioni di adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico in materia di stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) per le violazioni al regolamento (UE) n. 1259/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi,

considerato che:

- il 30 dicembre 2013 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 1259/2013, che ha introdotto, tra l'altro, un'ulteriore categoria di precursori di droghe, ovvero la categoria 4, comprendente medicinali e prodotti veterinari a base di efedrina o pseudoefedrina, in aggiunta alle tre categorie contemplate dalla precedente normativa europea già oggetto di attuazione nell'ordinamento italiano;
- si rende necessario un intervento normativo volto a prevedere specifiche sanzioni anche per le categorie di precursori di nuova introduzione, al fine di dare compiuta attuazione a quanto previsto dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 111/2005 che obbliga gli Stati membri a stabilire sanzioni per le violazioni del regolamento;

rilevato che:

- il decreto legislativo è adottato ai sensi della delega contenuta nell'articolo 2 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), che richiama i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012;
  - il citato articolo 32, comma 1, lettera *d*), reca un principio e criterio direttivo generale di delega in base al quale: "*d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. [...] Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi [...];*";
  - l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo estende la disciplina e le relative sanzioni, previste dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per i precursori di droghe appartenenti alle categorie 1, 2 e 3, anche ai precursori di droghe appartenenti alla categoria 4;
  - nell'effettuare tale estensione sono previste sanzioni penali omogenee a quelle già previste dall'articolo 70, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che viene sostituito integralmente;
  - le nuove fattispecie penali relative ai precursori di droghe appartenenti alla categoria 4 hanno quindi cornici edittali in linea con le sanzioni già previste dall'articolo 70, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, estendendosi quindi - per alcune ipotesi - fino alla sanzione della reclusione fino ad un massimo di cinque anni;
- valutato che:
- la cornice sanzionatoria suddetta è in apparenza distonica rispetto ai limiti edittali fino a tre anni di pena detentiva previsti dal criterio di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), ultimo periodo, della legge n. 234 del 2012. Tuttavia, l'inciso iniziale - "*al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti*" - rende pienamente legittima l'operazione di integrazione del preceitto dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 effettuata con lo schema di decreto in esame;
  - in tal senso, come anche affermato in un caso analogo dalla Corte costituzionale (sentenza n. 174 del 2021), l'inciso "*al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti*", con cui si apre la lettera in questione, non può intendersi nel senso che sia escluso in assoluto il potere del legislatore delegato nei casi in cui la materia è già regolata da una norma penale. In tali casi invece è ben possibile che la delega conferita per l'attuazione di numerose direttive comunitarie nei campi più diversi comporti necessariamente il potere-dovere del Governo di dettare discipline sostanziali suscettibili di integrarsi con la normativa preesistente nella materia, innovandola anche profondamente ove ciò fosse richiesto dalle esigenze di attuazione delle norme comunitarie, e quindi anche adattando le previsioni sanzionatorie alla nuova disciplina sostanziale (nello stesso senso, Corte cost. sent. n. 456/1998);
  - valutato quindi che lo schema di decreto legislativo in titolo è coerente con la normativa europea e che è rispettato il principio e criterio direttivo di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012, richiamato dalla norma di delega di cui all'articolo 2 della legge di delegazione

europea 2022-2023,  
formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 658 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 4a Commissione permanente,  
esaminato il disegno di legge in titolo, recante l'istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile e disposizioni di promozione in materia, e gli emendamenti a esso riferiti,  
considerato, in particolare, che:

- l'articolo 1 conferisce alla città di Termoli il titolo di «Capitale italiana della mobilità sostenibile» per l'anno 2024, in considerazione del fatto che essa ospita la prima *Gigafactory* italiana per la produzione di batterie per le automobili di nuova generazione, grazie al cofinanziamento garantito dal Governo italiano, attraverso i fondi del PNRR;
  - l'articolo 2 istituisce il Piano nazionale d'azione triennale per la promozione della mobilità sostenibile;
  - l'articolo 3 prevede che i comuni e le regioni aderiscano al Piano d'azione attraverso la stipulazione di patti locali per la mobilità sostenibile intesi a coinvolgere tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, in particolare le scuole e università, le associazioni ambientaliste, le forze economiche e sociali operanti sul territorio;  
rilevato che la proposta si pone in linea con l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con il *Green Deal* europeo;
- valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti a esso riferiti.

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1092**

La 4a Commissione permanente,  
esaminato il disegno di legge in titolo, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 39, del 29 marzo 2024, in materia di *Superbonus* (articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020) e altre agevolazioni fiscali per l'edilizia e l'efficienza energetica;  
considerato che il disegno di legge ha l'obiettivo di disporre di misure più incisive a tutela della finanza pubblica, anche alla luce degli ultimi dati ISTAT (22 aprile 2024), da cui risulta un *deficit* per il 2023 pari al 7,4 per cento, dovuto alla classificazione Eurostat del beneficio, oggetto di cessione del credito o sconto in fattura, come computabile per intero nella spesa pubblica dell'anno in cui è maturato;  
valutato che l'efficienza energetica dell'edilizia rappresenta uno strumento strategico, sotto il profilo energetico, ambientale e sociale, al fine di conseguire gli ambiziosi obiettivi di neutralità in termini di emissioni di carbonio, da raggiungere entro il 2050, definiti nel *Green Deal* europeo;  
ricordato che con la "direttiva case green" (n. 2024/1275) si prevede che tutti i nuovi edifici dovranno essere a zero emissioni a partire dal 2030, mentre quelli esistenti dovranno migliorare la loro classe energetica secondo una tempistica predeterminata;  
richiamati gli articoli 25 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con cui si riconoscono e garantiscono i diritti degli anziani e dei disabili a beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia e la partecipazione;  
valutato che, nel rispetto dei citati articoli 25 e 26 della Carta dei diritti fondamentali, si potrebbe valutare, compatibilmente con le esigenze di necessaria copertura degli oneri finanziari, l'opportunità di introdurre specifiche misure per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche per i soggetti portatori di handicap grave o con disabilità riconosciuta e idoneamente attestata;  
valutato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione

europea,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

# 1.4.2.2. 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 167(pom.) dell'11/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**4<sup>a</sup> Commissione permanente  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**  
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2024  
**167<sup>a</sup> Seduta**  
*Presidenza del Vice Presidente*  
[ZANETTIN](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ("EDIP") ([COM\(2024\) 150 definitivo](#))**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che stabilisce una serie di misure intese a sostenere la capacità di reazione rapida dell'industria del settore della difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, attraverso il rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità della Base industriale e tecnologica di difesa europea (*European Defence Technological and Industrial Base*, EDTIB), con l'obiettivo di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, nonché a contribuire alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della Base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (DTIB ucraina).

Si prevede, in particolare: l'istituzione del Programma per l'industria europea della difesa (EDIP), comprendente misure per il rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità dell'EDTIB, che possono includere l'istituzione di un Fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa (FAST); l'istituzione di un programma di cooperazione con l'Ucraina finalizzato alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina; un quadro giuridico che stabilisce i requisiti e le procedure per la costituzione della Struttura per un programma europeo di armamento (*Structure for European Armament Programme*, SEAP) - di cui al capo III - nonché gli effetti di tale costituzione; un quadro giuridico - di cui al capo IV - volto a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, a eliminare gli ostacoli e le strozzature e a sostenere la produzione di prodotti per la difesa; l'istituzione di un Consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa - di cui al capo V.

Il contributo dell'Unione europea all'autodifesa dell'Ucraina, nell'ambito della guerra causata dall'aggressione ingiustificata da parte della Russia, rappresenta un investimento fondamentale per la sicurezza dell'Unione. La capacità di produzione della Base industriale EDTIB, a causa di decenni di investimenti insufficienti, ha avuto limitazioni nella sua capacità produttiva, orientata principalmente a soddisfare le esigenze interne degli Stati membri. Con la guerra, è emersa la necessità di aumentare la produzione di difesa per rispondere alle mutate esigenze. È emersa la scarsa prontezza industriale nel settore della difesa in Europa, vale a dire la capacità dell'EDTIB di rispondere in modo efficace, in

termini di tempo e di portata, ai cambiamenti della domanda europea di prodotti per la difesa. Ciò è strettamente connesso alla più ampia sfida in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di materiali di difesa in Europa.

Nella Comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del maggio 2022, sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso (JOIN(2022) 24), si è sottolineato come gli ultimi decenni di sottoinvestimento nel settore della difesa da parte degli Stati membri hanno determinato carenze industriali e di capacità all'interno dell'Unione. Sono state quindi proposte diverse misure per reagire alle conseguenze più immediate della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina: la *task force* per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa; lo strumento per il Rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA); una nuova proposta di regolamento sul Sostegno alla produzione di munizioni (ASAP).

La base giuridica della proposta è individuata negli articoli del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE): 114, relativo al mercato interno, in relazione ai materiali di difesa; 173, relativo all'industria europea, in relazione alla competitività dell'EDTIB; 212, relativo alla cooperazione allo sviluppo, in relazione al rafforzamento della DTIB ucraina; e 322, relativo alle disposizioni finanziarie.

Il principio di sussidiarietà è rispettato, secondo la Commissione europea, poiché gli Stati membri dipendono in grande misura dalla capacità della Base industriale di difesa europea (EDTIB) per soddisfare le esigenze delle loro forze armate in termini di tempo e di portata. Nessuno Stato membro da solo è in grado di fornire il sostegno ingente e duraturo necessario, per esempio, per i danni causati all'Ucraina dalla guerra di aggressione della Russia. L'Unione europea (UE) si trova nella posizione migliore per adottare misure volte a incentivare l'aggregazione e l'armonizzazione della domanda europea di materiali di difesa, nonché ad agevolare la cooperazione a lungo termine tra gli Stati membri durante l'intero ciclo di vita dei materiali di difesa. Prevenendo potenziali contrasti tra sforzi nazionali paralleli in materia di appalti, le misure messe in atto a livello europeo per aggregare la domanda degli Stati membri dell'UE rafforzeranno anche la solidarietà tra gli Stati membri.

Secondo la Commissione europea è rispettato anche il principio di proporzionalità, in quanto la proposta non va oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi strategici previsti. L'intervento è proporzionato alla portata e alla gravità dei problemi individuati dalla situazione geopolitica senza precedenti e dalla grave minaccia per la sicurezza dell'Unione europea.

Riguardo alla scelta dello strumento giuridico, il regolamento, secondo la Commissione europea, appare quello più idoneo, con la sua applicazione uniforme, il suo carattere vincolante e la sua applicabilità diretta, ad offrire il grado di uniformità necessario per rafforzare la prontezza industriale nel settore europeo della difesa e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa in Europa. Ciò è altresì in linea con gli articoli 114, 173 e 212 del TFUE, che prevedono tutti il ricorso alla procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure nei rispettivi settori di applicazione.

Le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà, allegato ai Trattati, sono scadute il 6 giugno.

La proposta è stata oggetto di esame da parte di 12 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea. Di queste, il *Bundestag* tedesco ha concluso l'*iter* senza rilevare criticità, mentre il Parlamento belga ha approvato una risoluzione nell'ambito del dialogo politico, con cui chiede alla Commissione europea, tra le altre cose, di identificare ed eliminare le misure protezionistiche all'interno del mercato europeo della difesa che danneggiano la posizione competitiva degli Stati membri più piccoli e creare un quadro coerente per le esportazioni di materiali militari e prodotti a duplice uso, sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee ( [COM\(2023\) 728 definitivo](#) )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, svolge una ulteriore relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già evidenziato, intende dotare l'Unione europea di un quadro di monitoraggio comune delle foreste dell'Unione, attraverso la raccolta regolare di immagini aeree e spaziali, grazie ai satelliti del sistema *Copernicus* e la raccolta di dati a terra attraverso una rete di siti di monitoraggio, nel solco degli inventari forestali nazionali.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si reputa l'iniziativa conforme agli interessi nazionali, ritenendo che il nuovo sistema europeo di monitoraggio proposto si ponga in linea con quanto si sta già facendo in Italia.

I principi di sussidiarietà e di proporzionalità, secondo il Governo, sembrano rispettati, pur ponendo l'attenzione sul possibile impatto finanziario, ancora da quantificare, a carico esclusivo dei bilanci nazionali, non essendo previste risorse aggiuntive da parte dell'Unione europea.

La Commissione ha svolto alcune audizioni il 26 marzo scorso, da cui è emerso un giudizio positivo sul complesso della proposta. Sono state tuttavia sollevate alcune criticità, concernenti: l'articolo 13 della proposta, che pone in capo allo Stato e non alle regioni l'attività di pianificazione territoriale; la necessità di una più precisa definizione del concetto di Unità forestale; un chiarimento sulle modalità di validazione dei dati forniti dalla Commissione europea al fine di evitare errori in casi di copertura forestale discontinua o di utilizzo dei dati a fine reportistico, nonché sui costi per la loro rilevazione. Le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati sono scadute e la proposta è stata esaminata da parte di 19 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, nessuna delle quali ha sollevato criticità.

Ciò premesso, anche alla luce del passaggio di legislatura al Parlamento europeo, si ritiene opportuno che, nel prosieguo dell'esame presso il Legislatore europeo, sia assicurata un'analisi approfondita dei profili richiamati in precedenza e che siano, se del caso, aggiornate le valutazioni di impatto svolte dalla Commissione europea.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(991) GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979**

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, svolge una relazione integrativa sul disegno di legge in titolo che, come già evidenziato in precedenza, modifica l'articolo 1 della legge n. 206 del 2004, con l'obiettivo di estendere i benefici previsti per le vittime del terrorismo, e delle stragi di tale matrice, anche alle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979.

Nella precedente seduta era emersa l'opportunità di approfondire i motivi della limitazione del periodo ai soli anni Settanta, mentre avrebbero potuto essere ricordate anche le vittime della violenza politica successive al 1979 e precedenti al 1970.

Al riguardo, occorre ricordare che l'ordinamento già prevede una stratificazione di benefici in favore delle vittime di violenze pubbliche e dei loro superstiti.

In particolare, la legge 20 ottobre 1990, n. 302, prevede che agli invalidi permanenti o ai loro superstiti, "vittime di atti di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico e di atti di stampo mafioso, verificatisi successivamente al 1° gennaio 1967" (data così modificata dall'articolo 82, comma 5, della legge finanziaria 2001), sia corrisposta una elargizione *una tantum* fino a 200.000 euro (così aggiornata dalla legge n. 206 del 2004), in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di euro 2.000 per ogni punto percentuale.

L'elargizione può essere sostituita da un assegno vitalizio, per la vittima o per i superstiti, non reversibile, di circa 500 euro mensili (6,20 euro per punto di invalidità).

In aggiunta a tale elargizione (o vitalizio sostitutivo), la legge n. 407 del 1998 prevede, per la vittima o per i superstiti, anche il diritto al collocamento obbligatorio e il diritto a un assegno vitalizio dell'entità

di 500 euro mensili (così aggiornato dalla legge n. 350 del 2003).

La legge 3 agosto 2004, n. 206, oggetto di modifica con l'odierno disegno di legge, prevede che agli invalidi permanenti e ai loro superstiti, "vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961, nonché alle vittime e superstiti del disastro aereo di Ustica del 1980 e della banda della Uno bianca", sia corrisposto un incremento del 7,5 per cento della pensione e del trattamento di fine rapporto, e un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi. È anche prevista l'equiparazione ai grandi invalidi di guerra e il diritto immediato alla pensione, in misura pari all'ultima retribuzione percepita, reversibile ai superstiti. In aggiunta all'elargizione di cui alla legge n. 302 del 1990, la legge n. 206 del 2004 prevede anche uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, per la vittima o per i superstiti. Dal 2014, il vitalizio mensile di 1.033 euro spetta, in aggiunta, anche ai familiari della vittima del terrorismo ancora vivente.

Infine, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), all'articolo 1, commi 562 e seguenti, estende i predetti benefici, previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, anche a tutte le vittime del dovere, per gli eventi verificatisi dal 1961 nell'espletamento di operazioni di polizia preventiva o repressiva o di attività di soccorso, nei limiti di 10 milioni di euro annui. La legge finanziaria 2008, all'articolo 2, comma 105, li estende anche ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti.

Il disegno di legge in esame si inserisce quindi in tale composito contesto, con un'integrazione alla legge n. 206 del 2004, sulle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Accanto alle specificazioni già previste in favore dei "familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980" e dei "familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta banda della Uno bianca", si prevede anche la specificazione in favore delle "vittime decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979".

Al riguardo, si osserva che, in linea di principio, gli atti violenti degli anni di piombo sono riconducibili al terrorismo di matrice politica (dal "terrorismo brigatista", al "terrorismo di estrema destra"). Tuttavia, nel corso del tempo, si sono determinate discriminazioni a danno di alcune persone considerate vittime di violenza politica e che tuttavia non sono state classificate e riconosciute sotto le categorie beneficiarie dei ristori previsti dalla legislazione vigente.

Lo stesso presentatore del disegno di legge, il senatore Gasparri, nella seduta della 1a Commissione del 7 maggio scorso, aveva ricordato che vi sono spesso rimostranze da parte dei familiari di persone uccise per motivi politici, che non sono ricomprese negli elenchi solo per motivi burocratici e giudiziari, e ha quindi affermato l'opportunità di svolgere alcune audizioni per approfondire il tema, a cominciare da rappresentanti del Ministero dell'interno e di esponenti di associazioni delle vittime della violenza di matrice politica. Lo stesso Senatore ha, inoltre, sottolineato che la delimitazione del periodo considerato (1970-1979) è volta a evitare che vi sia un eccessivo ampliamento dei beneficiari della norma, che prevede anche provvidenze di tipo economico.

La relatrice ricorda anche che è stato presentato il disegno di legge n. 838, a prima firma del senatore Lisei (FdI) e sottoscritto da esponenti di diversi Gruppi, che reca una revisione organica della legge 3 agosto 2004, n. 206; tale disegno di legge, tuttavia, non è stato assegnato in sede consultiva alla 4a Commissione.

Per quanto riguarda gli aspetti di maggiore attinenza alle competenze di questa Commissione, si ricorda innanzitutto che l'Unione europea ha adottato la direttiva 2012/29/UE (attuata con il decreto legislativo n. 212 del 2015), che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, in cui sono previste anche norme per assicurare il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato, che copre anche le vittime del terrorismo.

In particolare, la direttiva obbliga gli Stati membri ad adottare misure adeguate per assistere la vittima, persona fisica che ha subito un danno fisico, mentale o emotivo, o economico, come diretta conseguenza di un reato, assicurando - anche qualora risieda in altro Stato membro - l'accesso a servizi

di assistenza, il diritto di essere sentiti, il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale, la protezione dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, il diritto al patrocinio a spese dello Stato, al rimborso delle spese, alla restituzione senza ritardo dei beni sequestrati, il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo, il diritto alla protezione durante le indagini penali e durante il processo, il diritto alla protezione della vita privata, soprattutto se si tratta di minori. È previsto anche l'obbligo per gli Stati membri di provvedere a che i funzionari suscettibili di entrare in contatto con la vittima, quali gli agenti di polizia e il personale giudiziario, ricevano una formazione adeguata.

In conclusione, nel riservarsi di svolgere ulteriori approfondimenti, ritiene utile ogni iniziativa finalizzata ad assicurare l'effettivo risarcimento a tutte le vittime di reato, compresi i reati di matrice politica, come previsto dal disegno di legge in esame.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) ringrazia la relatrice per l'esauritivo approfondimento e chiede di sapere se il disegno di legge reca una disciplina organica o solo una modifica puntuale alla legge n. 206 del 2004.

Esprime inoltre perplessità per le delimitazioni temporali e di copertura finanziaria della proposta normativa, di cui non comprende appieno la *ratio* e che lasciano intendere una destinazione specifica, che tuttavia non viene meglio esplicitata. Pur essendo questioni di merito, ritiene essenziale un loro chiarimento prima di poter esprimere un voto.

Chiede infine di conoscere i motivi per cui il disegno di legge n. 838 del senatore Lisei, vertente sulla stessa materia, non sia stato anch'esso assegnato in sede consultiva a questa Commissione.

Il presidente [ZANETTIN](#) ricorda che la Commissione si limita a svolgere una valutazione sulla compatibilità della proposta normativa con la legislazione dell'Unione europea.

La relatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*) richiama l'esigenza di dover delimitare temporalmente il raggio di applicazione delle norme proposte, in ragione della quantificazione finanziaria pari a 20 milioni di euro annui.

Ritiene tuttavia utile sollecitare l'assegnazione in sede consultiva anche del disegno di legge n. 838, che - ricorda - si pone nel solco della mozione unitaria approvata alla Camera dei deputati il 2 agosto 2023 in occasione della desecretazione degli atti relativi alla strage di Bologna e che reca una disciplina organica, che risponde anche ad alcune questioni sollevate dal senatore Sensi.

Al riguardo, ricorda che la Commissione di merito potrà svolgere, anche con audizioni, i più opportuni approfondimenti.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede delucidazioni in merito alla mancata assegnazione del disegno di legge n. 838 in sede consultiva alla 4a Commissione e alla trattazione congiunta dello stesso, in Commissione di merito, con l'Atto Senato n. 991.

Ritiene che la relazione integrativa svolta dalla relatrice amplifichi i dubbi già emersi in precedenza. Sarebbe quindi opportuno prevedere un'analisi d'impatto sulla quantificazione dei 20 milioni di euro stanziati e di comprendere la *ratio* della delimitazione eccessivamente ristretta del periodo temporale considerato.

Ribadisce, infine, che la 4a Commissione non è un organo tecnico, ma una sede politica a pieno titolo e, come tale, legittimata a esprimere una posizione politica.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) chiarisce che il disegno di legge prevede una specifica novella all'articolo 1 della legge n. 206 del 2004, finalizzata a coprire una precisa carenza nel quadro normativo, riguardante il trattamento delle vittime della violenza politica di quegli anni specifici, che non sarebbero considerate alla stessa stregua delle altre vittime, beneficiarie dei sostegni previsti.

Si unisce, infine, alla richiesta di assegnazione alla Commissione anche del disegno di legge n. 838. Interviene nuovamente il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) per riferire che, da quanto da lui ricostruito la proposta normativa potrebbe derivare dalle situazioni personali di alcuni giovani, raccontate, ad esempio, nel libro Cuori Neri di Luca Telese, per i quali non vi sarebbe stata alcuna giustizia riparatoria, poiché talvolta gli autori della violenza non sono stati definiti con il termine legislativamente riconosciuto di terroristi.

Ritiene quindi importante chiarire l'obiettivo specifico del provvedimento e la *ratio* della delimitazione temporale da cui potrebbero restare escluse molte altre vittime.

Per quanto riguarda la mancata assegnazione del disegno di legge n. 838, ricorda che, sebbene sia stata adottata una mozione unitaria alla Camera dei deputati sulla strage di Bologna, resta una netta distinzione sulla lettura che ne viene data dalle varie forze politiche.

Il presidente ZANETTIN assicura che si farà carico di riferire al presidente Terzi di Sant'Agata in merito alla richiesta di deferimento in sede consultiva alla Commissione del disegno di legge n. 838.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti ( [n. 156](#) )**

(Osservazioni alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, introduce l'esame dello decreto legislativo in titolo, predisposto ai sensi della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023) che, all'articolo 11, reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega al recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante da frutto, e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Precisa, quindi, che la proposta normativa consta di 4 articoli. L'articolo 1 definisce il campo di applicazione e le finalità del decreto.

L'articolo 2 apporta modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, ai fini del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438. In particolare, le modifiche sono finalizzate a introdurre deroghe a requisiti tecnici preesistenti di natura fitosanitaria, che le diverse categorie di materiali di moltiplicazione devono rispettare. Si prevede inoltre l'adeguamento di misure transitorie già previste, nonché la soppressione di determinati organismi nocivi dall'allegato II in quanto per essi non sono più previsti requisiti fitosanitari specifici.

L'articolo 3 reca le disposizioni necessarie a correggere alcuni refusi e difetti riscontrati in quattro specifici articoli del decreto legislativo n. 18 del 2021. Tali modifiche, che coinvolgono esclusivamente previsioni previgenti, si rendono necessarie al fine di garantire una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 18 del 2021.

Infine, l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

# 1.4.2.2.3. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 183(ant.) del 24/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**4<sup>a</sup> Commissione permanente  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**  
MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2024  
**183<sup>a</sup> Seduta**  
*Presidenza del Presidente*  
**TERZI DI SANT'AGATA**

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(991) GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979**

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

La senatrice **PELEGRINO** (*FdI*), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, che modifica l'articolo 1 della legge n. 206 del 2004, con l'obiettivo di estendere i benefici previsti per le vittime del terrorismo, e delle stragi di tale matrice, anche alle persone decedute a causa della violenza politica negli anni dal 1970 al 1979.

Ricorda che il provvedimento prevede una copertura finanziaria pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e che esso mira a completare il quadro delle tutele - già avviato - per tutte le vittime della violenza politica negli anni individuati, a prescindere dalle loro specifiche appartenenze. In particolare precisa che, sulla base delle audizioni svolte in Commissione di merito, risultano 26 vittime della violenza politica di quegli anni, di cui 17 appartenenti alla sinistra e 9 alla destra, alle quali non è stata applicata la legislazione per le vittime del terrorismo.

Con questo disegno di legge quindi si dà piena equiparazione tra violenza politica e attentato terroristico, evitando così alle vittime di dover ricorrere alla giustizia per ottenere il riconoscimento dei benefici previsti. Ricorda, inoltre, che il disegno di legge era già stato presentato nella scorsa Legislatura alla Camera dei deputati (AC 2489) dai deputati Luigi Casciello (FI), Walter Verini (PD), Federico Conte (LEU) e altri.

La Relatrice ritiene quindi utile richiamare nel parere la decisione n. 618, del 1° luglio 2004, del Consiglio permanente dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in tema di solidarietà per le vittime del terrorismo, in cui si ricorda anche che la Carta dell'OSCE per la prevenzione e la lotta al terrorismo sancisce l'impegno degli Stati partecipanti di adottare le misure necessarie a prevenire atti di terrorismo e a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla vita di tutti gli individui che rientrano nella loro giurisdizione.

Pertanto, valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, la Relatrice propone di esprimere un parere non ostantivo.

La senatrice **MALPEZZI** (*PD-IDP*) ricorda che, sulla stessa materia, la Commissione di merito sta esaminando anche il disegno di legge n. 838, con la prospettiva di convergere su un testo unificato tra i due disegni di legge.

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge n. 838, su nostra richiesta, il mese scorso, è stato assegnato anche alla 4a Commissione.

La relatrice PELLEGRINO (*FdI*) precisa, inoltre, che la 1a Commissione preferirebbe avere subito i pareri della 4a Commissione su entrambi i disegni di legge, per poter poi valutare e procedere alla congiunzione in un testo unificato.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(838) LISEI e altri. - Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo**

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, che modifica la legge n. 206 del 2004, in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo.

Ricorda che le modifiche sono volte a migliorare l'attuazione della normativa vigente in materia di benefici in favore delle vittime di terrorismo, dettata dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, che si applica a tutti i casi successivi al 1° gennaio 1961, anche al fine di dare soluzione ai numerosi contenziosi giudiziari pendenti.

In aggiunta, l'articolo 3 del disegno di legge estende a tutte le vittime italiane di attentati terroristici compiuti entro e al di fuori del territorio nazionale dopo il 26 agosto 2004 e ai loro familiari, anche superstiti, i benefici economici, fiscali e previdenziali già previsti.

Il disegno di legge, inoltre, consente al Governo di modificare, entro un mese dall'entrata in vigore della legge, il decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999, per adeguarlo alla nuova normativa e all'articolo 12 della direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato. Ritiene quindi che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, e propone di esprimere un, parere non ostantivo.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ritenendo il disegno di legge in esame più completo ed equilibrato rispetto al disegno di legge n. 991, su cui si era astenuto.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità.

**ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ("EDIP") ( [COM\(2024\) 150 definitivo](#) )**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, svolge una ulteriore relazione integrativa sulla proposta di regolamento in esame che, come già evidenziato in precedenza, stabilisce una serie di misure intese a sostenere la capacità di reazione rapida dell'industria del settore della difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, attraverso il rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità della Base industriale e tecnologica di difesa europea (*European Defence Technological and Industrial Base*, EDTIB), con l'obiettivo di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, nonché a contribuire alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della Base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (DTIB ucraina).

Ricorda che, sulla proposta, è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si valuta in maniera complessivamente positiva il provvedimento e di cui si è dato conto nella precedente seduta.

Ricorda, inoltre, che le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà, allegato ai Trattati,

sono scadute lo scorso 6 giugno, e che la proposta è stata oggetto di esame da parte di 18 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno sollevato elementi di contrarietà.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) si dichiara favorevole all'approccio europeo, delineato anche nella proposta di regolamento in esame, in materia di approvvigionamento di materiali d'armamento e organizzazione sinergica tra Stati membri nell'industria della difesa.

Si dichiara, tuttavia, del tutto contrario a una certa deriva bellicistica e di politica muscolare, solo in parte giustificata dall'aggressione russa all'Ucraina, in cui si coglie l'occasione di dare priorità alle spese in armamenti sottraendo risorse alle altre politiche per i cittadini.

Al riguardo, evidenzia come l'iniziativa del presidente dell'Ungheria, che ha ora la Presidenza del Consiglio dell'Unione seppure in maniera maldestra, ha fatto un passo politico per tentare di trattare con la Russia e lavorare per la pace.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) dichiara la posizione favorevole del suo Gruppo sulla proposta di regolamento, ritenendo necessario rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di difesa, al fine di migliorare le capacità della nostra industria di difesa europea, a fronte della minaccia di forze che premono ai confini dell'Unione. Inoltre, il coordinamento sinergico consente una riduzione complessiva della spesa in difesa.

Esprime, invece, contrarietà nei confronti dell'iniziativa di Orbán, che rischia di frammentare e indebolire la voce dell'Unione in politica estera. Ritiene, infatti, che chi detiene la Presidenza di turno del Consiglio ha il dovere di coordinare la propria azione con le altre Istituzioni europee e, soprattutto, agire su mandato o concordemente rispetto agli altri Stati membri. Non ricorrendo tali condizioni, la sua iniziativa si è svolta a mero titolo di Presidente dell'Ungheria, creando tuttavia ambiguità e divisione, che la Russia ha avuto buon gioco ad utilizzare per dividere l'Europa.

Il senatore [SPAGNOLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) esprime piena condivisione con le considerazioni formulate dal senatore Lombardo.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) ritiene che il tema potrà anche essere oggetto di discussione nell'ambito della riunione dei Presidenti COSAC, prevista a Budapest il 28 e 29 luglio prossimi e, in tal caso, sarà interessante sentire la voce dei colleghi degli altri Paesi, in merito alla continuità nel sostegno alla difesa dell'Ucraina e alla fornitura degli strumenti di difesa, come coerentemente sostenuto anche dai precedenti Consigli europei e dalla Commissione europea.

La Commissione prende atto.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico**

#### **Italia-Africa: Piano Mattei ( [n. 179](#) )**

(Osservazioni alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) in titolo, che reca l'adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, trasmesso dal Governo il 17 luglio scorso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 161 del 2023, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione.

Osserva preliminarmente che la relazione del Governo che accompagna lo schema di DPCM è ben dettagliata anche sull'interazione e la sinergia tra le diverse politiche che compongono e accompagnano il Piano e le politiche dell'Unione europea, tra cui in particolare l'iniziativa del *Global Gateway* e le politiche di partenariato con i Paesi africani avviate sin dal 2020, con i relativi finanziamenti. Di queste sinergie è bene tenere conto nel considerare e valutare il decreto in esame.

Il Piano Mattei è un documento programmatico-strategico che mira a rafforzare la collaborazione tra l'Italia e Stati del Continente africano, attraverso la promozione dello sviluppo negli Stati africani. Il decreto-legge n. 161 del 2023 prevede che le attività di definizione e attuazione del Piano Mattei siano esercitate da una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e coordinata da una Struttura di missione guidata dall'ambasciatore Fabrizio Saggio, consigliere diplomatico del

Presidente del Consiglio.

Ricorda, a tal proposito, che domani è prevista l'audizione dell'ambasciatore Saggio, in 3a Commissione, proprio sul provvedimento in esame.

Il Governo evidenzia che, in seguito all'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari, si procederà alla firma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di formale adozione del «Piano Mattei». Successivamente, il Governo è tenuto alla trasmissione della relazione di attuazione, ai sensi dell'articolo 5 del richiamato decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161. Tale relazione deve indicare lo stato di avanzamento del Piano e contenere le possibili misure volte a migliorare l'attuazione del medesimo e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi prefissati. Una prima relazione sarà presentata subito dopo l'entrata in vigore del DPCM in esame, per fare stato dei negoziati con i Paesi africani avviati già da diverso tempo.

Ciò premesso, l'elemento qualificante del Piano Mattei è la metodologia, secondo una visione non più predatoria, bensì di condivisione, tra pari, dello sviluppo socioeconomico sostenibile e delle responsabilità per la stabilità e la sicurezza nel reciproco beneficio tra l'Africa e l'Europa.

Tale strategia è stata presentata al Vertice Italia-Africa, che si è tenuto presso il Senato lo scorso 29 gennaio. Tale conferenza, elevata a vertice di Capi di Stato e di Governo, ha visto la partecipazione dei rappresentanti di 46 Nazioni africane, oltre 25 Capi di Stato e di Governo, dei tre Presidenti delle Istituzioni europee, dei vertici delle Nazioni Unite, dell'Unione Africana, delle Organizzazioni internazionali, delle Istituzioni finanziarie e delle Banche multilaterali dello sviluppo.

Il Piano Mattei per l'Africa si sviluppa attraverso obiettivi concreti e realizzabili, suddivisi su sei direttive d'intervento, con una programmazione precisa e delineata. I settori di intervento sono articolati sulla base delle programmazioni elaborate dai *partner* africani e di valutazioni congiunte, con particolare riferimento alla promozione delle esportazioni e degli investimenti su: 1) istruzione e formazione; 2) sanità; 3) acqua; 4) agricoltura; 5) energia; 6) infrastrutture (fisiche e digitali).

In questa grande sfida si è voluto coinvolgere l'intero "sistema Italia", mettendo in rete le esperienze migliori che già esistono in molti casi su questa materia. In questo senso, la composizione della Cabina di regia è stata ampliata, per comprendere, oltre alle Amministrazioni centrali e territoriali, anche rappresentanti delle imprese a partecipazione pubblica, dell'Università, della ricerca, del Terzo settore che si occupano particolarmente di cooperazione e sviluppo.

In una prima fase, il Piano Mattei si declinerà attraverso progetti pilota che coinvolgeranno quattro Paesi del quadrante nord africano (Egitto, Tunisia, Marocco e Algeria) e cinque del quadrante subsahariano (Kenya, Etiopia, Mozambico, Repubblica del Congo e Costa d'Avorio). Nella seconda fase, il Piano si estenderà anche ad altre Nazioni africane, essendo già in corso negoziati con Paesi del Corno d'Africa, tra cui Eritrea e Somalia.

Quanto alle risorse, il Piano Mattei potrà avvalersi nella sua prima fase di una dotazione iniziale di 5,5 miliardi di euro, tra crediti, operazioni a dono e garanzie, di cui circa 3 miliardi dal Fondo italiano per il clima e 2,5 miliardi dai fondi della Cooperazione allo sviluppo. Di questi aspetti, compresa la partecipazione di Cassa depositi e presiti, di SIMEST e altri enti, si dà conto in dettaglio nella relazione del Governo.

Saranno disponibili anche altre risorse, tra cui, relativamente a quelle inerenti a programmi europei, quelle della partecipazione a programmi finanziati nell'ambito del *Global Gateway Africa-Europe* e alle altre iniziative europee (*Connecting Europe Facility* e *Horizon Europe*), nonché tripartite, come il Piano di cooperazione tripartita per l'Africa fra Unione europea, Unione Africana e ONU.

Il Piano Mattei infatti intende valorizzare la sinergia già avviata dalla Commissione europea con il *Global Gateway*, la strategia volta a mobilitare investimenti pubblici e privati di alta qualità nei collegamenti infrastrutturali tra l'Unione europea e i suoi *partner*, e con la *Partnership for Global Infrastructure and Investment*, promossa dal G7 per sostenere lo sviluppo e la crescita economica delle Nazioni più fragili.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) ritiene opportuno mettere in evidenza la realtà drammatica del continente africano, a fronte della quale il Piano Mattei appare poco significativo, non stanziando risorse aggiuntive rispetto ai 5,5 miliardi di euro sottratti al Fondo per il clima e alla Cooperazione

internazionale.

Ricorda, in particolare, come dal 2020 quattro Paesi africani siano andati in *default* e come in Africa muoiano 6 persone ogni minuto. Ritiene quindi che il Piano Mattei non abbia la sostanza propria di un vero piano, né attui lo spirito che fu di Mattei, il quale lavorò politicamente per cambiare un approccio petrolifero che imponeva a quei Paesi a dare senza ricevere, per avviare invece collaborazioni in grado di produrre benefici anche per le popolazioni locali.

Suggerisce, quindi, piuttosto di partire da ciò che è già in atto, per esempio la collaborazione di alcuni ospedali lombardi con l'Angola, per potenziarlo e stanziare nella prossima legge di bilancio risorse aggiuntive per la Cooperazione allo sviluppo.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) esprime il proprio scetticismo circa il Piano Mattei, di cui vi è molta comunicazione e una particolare narrativa, volta a mascherare la contraddizione tra il vero Piano che è il *Global Gateway* europeo, che si traduce come "Porta globale" per un ingresso legale, regolare e sicuro, e l'impostazione dell'attuale Governo italiano che è invece incentrata sull'idea di dover fare "muro globale" contro l'arrivo di migranti.

Evidenzia, quindi, come, mentre il *Global Gateway* è incentrato principalmente sulla costruzione di infrastrutture, con il coinvolgimento dei privati, il Piano Mattei, invece, colloca le infrastrutture come ultimo punto, mettendo come priorità azioni meno concrete, e proseguendo poi su politiche di segno opposto, come il *click-day* del decreto flussi e non assegnando le necessarie risorse finanziarie. Teme, quindi, che si tratti solo di un'altra promessa tradita dell'Italia nei confronti dell'Africa.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) riprende la constatazione testé espressa delle condizioni drammatiche in cui versa l'Africa, per evidenziare l'evidente fallimento delle politiche messe in atto finora. Politiche che hanno visto la realizzazione di progetti mirabili, in cui tuttavia è mancata un'azione strategica in grado di incidere veramente sulle condizioni locali, e in cui è mancato anche un efficace coordinamento nella sovrapposizione tra cooperazione regionale e cooperazione nazionale, e tra cooperazione militare e quella civile.

Ritiene quindi essenziale lavorare insieme, per intervenire all'estero come Sistema Paese Italia, con un'unica voce e un'unica forza di azione.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*) riprende anch'ella l'idea che quanto fatto finora in Africa sia stato fallimentare, per evidenziare che il lavoro e il cambio di paradigma che servirebbe non si rinvie nel proposto Piano Mattei.

Ricorda, al riguardo, l'intervento del presidente dell'Unione africana Moussa Faki durante il vertice Italia-Africa svolto in Senato il 29 gennaio scorso, in cui ha auspicato tra l'altro di essere pienamente consultato. Serve quindi prevedere risorse finanziarie aggiuntive e partire dalle istanze che nascono nei loro territori, non avendo gli africani bisogno di formazione o indottrinamento, ma di essere liberati da uno stato di dipendenza economica e strategica.

Il senatore [SPAGNOLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) aggiunge alle considerazioni già svolte dagli altri Senatori che il continente africano sarà, in prospettiva, il terreno su cui sempre di più si confronteranno le potenze mondiali nei prossimi decenni. Pur condividendo l'intenzione, ritiene che il Piano rappresenti interventi di nicchia senza essere portatore di una visione d'insieme, mantenendo l'Italia nel ruolo di *player* minoritario.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, ringrazia per la discussione e gli spunti di riflessione offerti, che tuttavia in buona parte ritiene di non poter condividere. Sottolinea, infatti, come il Piano Mattei comprenda la partecipazione dell'intero "sistema Italia", dello Stato nel suo insieme, fatto di istituzioni e di molteplici formazioni intermedie della società civile e del Terzo settore, chiamati a operare insieme in una direttrice unica nei confronti dell'Africa, incentrata su un nuovo paradigma, che si contrappone a quello fallimentare volto al mero sfruttamento delle risorse del continente.

Richiama a titolo esemplificativo alcuni tra le innumerevoli realtà volontaristiche che incarnano il predetto approccio verso l'Africa, tra cui la Fondazione CESVI di Bergamo, che opera in tutto il mondo per sostenere le popolazioni più vulnerabili nella promozione dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile, finanziata da privati che vedono nel Piano Mattei uno strumento prezioso per riportare

l'azione dell'Europa sul continente africano, lontano da azioni predatorie o di sfruttamento.

Ricorda anche la esemplare realtà della ONG *Little Eden* di Johannesburg, fortemente legata all'Italia, che sin dagli anni Settanta si dedica alla cura dei bambini con disabilità mentali.

Infine, richiama il recente avvio, nella cornice del Piano Mattei, del progetto "Mama Sofia accorcia le distanze nella cura" a Rabat (Marocco), su iniziativa della Fondazione Mama Sofia creata dal compianto ambasciatore Attanasio e la moglie. Il progetto, realizzato grazie alla collaborazione tra attori privati e l'Ospedale Gaslini di Genova, prevede un sistema di avanguardia nel monitoraggio dei pazienti tramite dispositivi indossabili. L'iniziativa rappresenta un nuovo modello di cooperazione paritaria, volta a favorire lo scambio di tecnologie e buone prassi tra Italia e Marocco.

Il Piano Mattei costituisce quindi una novità forte, in grado di innescare un vero cambio di approccio nei confronti dell'Africa, tanto che è considerato un Piano strategico da parte dell'Unione europea.

Ricorda, quindi, come in un recente convegno di esperti sull'Africa, un analista del Marocco ha reso chiaramente evidente come la presenza cinese e russa sul continente africano, 20 anni fa era percentualmente limitata, mentre ora quella cinese si estende su gran parte del continente, connotata dalla leva economica e finanziaria, e quella russa su una parte elevata del restante territorio, con una presenza militare coinvolta anche in taluni colpi di Stato.

A fronte di questo scenario resta evidente la necessità di intervenire in modo deciso e unitario da parte di tutti gli Stati dell'Unione europea, anche sull'esempio del Piano Mattei per l'Africa.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 10.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 991**

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, che modifica l'articolo 1 della legge n. 206 del 2004, con l'obiettivo di estendere i benefici previsti per le vittime del terrorismo, e delle stragi di tale matrice, anche alle persone decedute a causa della violenza politica negli anni dal 1970 al 1979; considerato che il provvedimento prevede una copertura finanziaria pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024;

considerato, inoltre, che il provvedimento mira a completare il quadro delle tutele - già avviato - per tutte le vittime della violenza politica negli anni individuati, a prescindere dalle loro specifiche appartenenze;

ricordato che il Consiglio permanente dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) è intervenuto, con la decisione n. 618 del 1° luglio 2004, in tema di solidarietà con le vittime del terrorismo, ricordando anche che la Carta dell'OSCE per la prevenzione e la lotta al terrorismo sancisce l'impegno degli Stati partecipanti di adottare le misure necessarie a prevenire atti di terrorismo e a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla vita di tutti gli individui che rientrano nella loro giurisdizione;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 838**

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, che modifica la legge n. 206 del 2004, in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo;

considerato che esso mira a migliorare l'attuazione della normativa vigente in materia di benefici in favore delle vittime di terrorismo a partire dal 1° gennaio 1961, dettata dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, anche al fine di dare soluzione ai numerosi contenziosi giudiziari pendenti;

evidenziato che l'articolo 3 estende a tutte le vittime italiane di attentati terroristici compiuti entro e al

di fuori del territorio nazionale dopo il 26 agosto 2004 e ai loro familiari, anche superstiti, i benefici economici, fiscali e previdenziali già previsti;

rilevato, inoltre, che l'articolo 5 autorizza il Governo, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, ad apportare al regolamento che reca le disposizioni attuative in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999, le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla nuova normativa, nonché ad aggiornare le disposizioni riguardanti la normativa nazionale attuativa dell'articolo 12 della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostaivo.

## **1.4.2.3. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

# 1.4.2.3.1. 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 240(pom.) del 21/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5<sup>a</sup> Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)  
MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024  
240<sup>a</sup> Seduta  
Presidenza del Presidente  
CALANDRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(991) GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979**

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il PRESIDENTE (*FdI*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1 del provvedimento in esame inserisce, all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 1-ter, prevedendo che le disposizioni di tale legge, concernenti nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, si applichino altresì alle vittime decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria, per un onere che viene valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, che per l'anno 2024 non risulta presentare la necessaria capienza.

Per quanto di competenza, al fine di disporre di una quantificazione degli oneri finanziari recati dalla proposta legislativa in esame, appare necessario richiedere la predisposizione, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria ALBANO conviene sulla necessità della predisposizione di una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1128) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014**

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il testo della Convenzione, composto di 30 articoli, è basato in larga parte sul modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ma elaborato anche in ragione della specificità dei rapporti italo-libici, tenuto anche presente che la Libia non è un paese membro della predetta organizzazione.

Per la parte italiana, trova applicazione in relazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche

(IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Le valutazioni della relazione tecnica sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni emerse dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta Modello 770 e modello CU per l'anno d'imposta 2022.

Per quanto di competenza, la relazione tecnica quantifica effetti finanziari, su base annua, in termini di minor gettito con riferimento all'articolo 8, in materia di utili delle imprese, per circa 3.300 euro, all'articolo 11, in materia di dividendi, per circa 1.570.000 euro, all'articolo 14, in materia di utili di capitale, per 55.000 euro, all'articolo 15, in materia di professioni indipendenti, per circa 88.500 euro, per complessivi euro 1.716.800 annui a decorrere dall'anno 2025.

La relazione tecnica non ascrive invece effetti finanziari in relazione all'articolo 9, in materia di navigazione marittima ed area internazionale, all'articolo 10, in materia di imprese associate, all'articolo 12, in materia di interessi, all'articolo 13, in materia di canoni, all'articolo 16, in materia di lavoro subordinato, all'articolo 17, in materia di compensi e gettoni di presenza, all'articolo 18, in materia di artisti e sportivi, e all'articolo 22, in materia di altri redditi.

Per quanto riguarda gli articoli della Convenzione, non considerati dalla relazione tecnica, al fine di escludere l'assenza di effetti finanziari negativi in termini di minor gettito, appare necessario acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi, in particolare con riferimento all'articolo 4, in materia di residenti, all'articolo 5, in materia di stabile organizzazione, all'articolo 19, in materia di pensioni, all'articolo 20, in materia di funzioni pubbliche, all'articolo 21, in materia di studenti e apprendisti, e all'articolo 23, in materia di eliminazione della doppia imposizione.

Per quanto concerne il citato articolo 5 della Convenzione, osserva che la relazione illustrativa asserisce che la parte libica ha accolto le disposizioni in linea con gli attuali standard dell'OCSE, con l'eccezione del limite temporale di tre mesi convenuto circa la durata necessaria a configurare un cantiere di costruzione quale stabile organizzazione. Viene segnalato altresì, nella relazione illustrativa, che il predetto limite è stato controbilanciato da regole di attribuzione degli utili alla stabile organizzazione in linea con i principi di ripartizione proposti dall'OCSE, nonché da una clausola inserita nell'articolato dei redditi di capitale (articoli 11, 12 e 13) che limita l'applicabilità delle disposizioni domestiche libiche in materia di forza attrattiva della stabile organizzazione. A tale riguardo, appare necessario che tale compensazione trovi dimostrazione, in termini di effetti finanziari, nella relazione tecnica.

Rileva infine che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica in esame reca la clausola di copertura dell'onere, valutato in euro 1.716.800 annui a decorrere dall'anno 2025, a carico del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2024-2026, utilizzando l'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che allo stato, presenta la necessaria capienza.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1127) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019**

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE (*FdI*), in sostituzione del relatore Magni, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre avere conferma che dagli articoli 5, commi 3 e 7, 7, 9 e 21 dell'Accordo, nonché dal Protocollo addizionale, con particolare riguardo ai punti 1. e 6., non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente al computo delle stime indicate nella relazione tecnica, in generale, viene precisato che le valutazioni sono state compiute sulla base di valori medi relativi agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022. Considerati gli elevati interscambi con la Cina in epoca post-Covid (a partire dal 2021) e

l'elevato tasso di inflazione relativo all'anno 2022 (oltre l'8 per cento) si chiede conferma che l'adozione, quale base dati di riferimento, del triennio 2020-2022 determini stime il più possibile veritiera relativamente ai periodi a partire dal 2024.

Inoltre, in riferimento alle quantificazioni contemplate nella relazione tecnica relative agli articoli 10, in materia di dividendi, 11, in materia di interessi, e 13, concernente gli utili di capitale, occorre chiedere ulteriori dettagli che consentano di verificarne la correttezza.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Dà quindi la parola ai senatori per eventuali interventi.

La senatrice PIRRO (M5S) chiede di poter intervenire successivamente all'audizione del Ministro Fitto, prevista per giovedì.

Il PRESIDENTE, prendendo atto di quanto espresso dalla senatrice Pirro, ricorda l'impegno già condiviso, in sede di programmazione dei lavori, a lasciare aperta la discussione generale sul provvedimento in esame fino alla giornata di martedì 28, giorno in cui si chiuderà la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## 1.4.2.3.2. 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 336(pom.) del 15/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5<sup>a</sup> Commissione permanente**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**  
MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2025  
**336<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**  
*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1275) Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simiani; Battistoni e altri; Fabrizio Rossi e altri; Ilaria Fontana e altri (Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE), sulla base della relazione tecnica depositata dal Governo nella seduta di ieri, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, preso atto che, in relazione all'articolo 11, la copertura finanziaria è da intendersi riferita al bilancio triennale 2025-2027, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo.".

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme al parere proposto dal relatore.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

**(1309) Deputato MATTIA e altri. - Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore GELMETTI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, composto di un unico articolo, non è correddato di relazione tecnica.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 recano l'interpretazione autentica dell'articolo 41-*quinquies*, sesto comma, della legge n. 1150 del 1942 e dell'articolo 8, punto 2), del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968. Tali disposizioni, che subordinano la realizzazione di edifici con volumi ed altezze superiori ai limiti di altezza e volumetrici dalle stesse indicati alla previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata, si interpretano nel senso che l'approvazione preventiva dei suddetti strumenti non è obbligatoria nei casi di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti, di sostituzione, previa demolizione, di edifici esistenti e di interventi su edifici esistenti qualora tali immobili siano ricompresi in ambiti edificati e urbanizzati, che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dal ricordato articolo 41-*quinquies*, sesto comma, della legge n. 1150 del 1942.

Secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 69 del 2013, l'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n. 380 del 2001 si interpreta nel senso che rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli di totale o parziale demolizione e ricostruzione che portino alla realizzazione, all'interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti attinenti ai procedimenti di cui ai commi 1 e 3 non più impugnabili ovvero confermati in via definitiva in sede giurisdizionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

Si applica, in ogni caso, come previsto al comma 5, la disposizione di cui al successivo comma 8. Viene previsto altresì, al comma 6, che l'applicazione delle disposizioni in esame non possa comportare limitazione dei diritti dei terzi.

Inoltre, al comma 7, precisa che resta ferma la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Al comma 8 viene previsto altresì che, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge n. 11 del 2023, in relazione alle costruzioni rientranti nella disciplina dell'articolo 41-*quinquies*, sesto comma, della legge n. 1150 del 1942, si applicano esclusivamente alle spese sostenute per interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione di edifici per i quali risultino approvati entro il 17 febbraio 2023, nelle forme previste dalla disciplina urbanistica applicabile, anche di livello regionale, i relativi piani attuativi anche mediante piani di lottizzazione convenzionata e risulti comprovata l'avvenuta presentazione entro la data del 29 dicembre 2023, della richiesta del titolo abilitativo legittimante all'esecuzione dei lavori. In tale ipotesi non trova applicazione l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 11 del 2023, recante interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 894, della legge n. 197 del 2022, che proroga al 2023 il superbonus nella misura del 110 per cento, in luogo del 90 per cento, per alcuni specifici interventi in presenza di determinati requisiti temporali, e dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 11 del 2023, che prevedono specifiche deroghe al divieto, operante a partire dal 17 febbraio 2023, di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi edilizi, per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

In relazione a quanto sopra esposto, osserva preliminarmente che la norma di interpretazione autentica al primo periodo del comma 1 fa riferimento al primo comma dell'articolo 41-*quinquies* ma essa sembrerebbe doversi riferire al sesto comma del medesimo articolo sia perché il primo comma dell'articolo 41-*quinquies* risulta abrogato dal 2003 con l'entrata in vigore del nuovo testo unico dell'edilizia, sia perché nel suo contenuto fa riferimento all'approvazione di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che sono appunto previste dal sesto comma.

In generale, osserva che le disposizioni in esame, essendo norme di interpretazione autentica, risultano suscettibili di incidere sull'applicazione di norme vigenti anche in senso retroattivo. Pertanto, al fine di valutare eventuali effetti finanziari derivanti da tale applicazione, appare necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione in merito all'eventuale gettito da sanzioni, scontato nei tendenziali di finanza pubblica, in conseguenza di provvedimenti attinenti ai procedimenti di cui ai commi 1 e 3 ancora impugnabili, ovvero non confermati in via definitiva in sede giurisdizionale, che potrebbero essere vanificati in conseguenza delle disposizioni in esame.

Il Governo dovrebbe fornire inoltre elementi di valutazione in merito agli effetti sul gettito relativi agli oneri di urbanizzazione che potrebbero verificarsi in conseguenza del prosecuzione di attività di costruzione consentite dal presente provvedimento e in precedenza inibite dall'autorità giudiziaria sulla base della disciplina previgente, al netto dei minori importi che potrebbero derivare dal possibile maggior ricorso a titoli abilitativi edilizi semplificati a cui potrebbero essere correlati minori oneri di urbanizzazione; nonché all'idoneità delle disposizioni di cui al comma 8 di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla possibile estensione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente in materia di "superbonus" anche agli edifici di cui trattasi in conseguenza della sopravvenuta conformità di questi ultimi alle prescrizioni di legge.

Nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, il rappresentante del

Governo ha rilevato che le norme di interpretazione autentica contenute nel provvedimento in esame non sono suscettibili di determinare una modifica delle previsioni tendenziali di finanza pubblica, ed ha affermato inoltre che le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 1 consentono di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dalla eventuale estensione dei benefici fiscali edilizi previsti dalla legislazione vigente agli edifici oggetto delle disposizioni del provvedimento in esame. A tale riguardo, occorre acquisire altresì, dal Governo ulteriori elementi informativi, al fine di valutare la possibile applicazione di benefici fiscali, previsti dalla legislazione vigente, diversi dal "superbonus", anche agli edifici di cui trattasi in conseguenza della sopravvenuta conformità di questi ultimi alle prescrizioni di legge.

Per quanto di competenza, risulta pertanto necessario richiedere al Governo la verifica di tali valutazioni, mediante la predisposizione di una relazione tecnica recante le stime degli effetti finanziari del provvedimento in esame, idonee a comprovarne l'asserita neutralità finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di produrre la relazione tecnica aggiornata, che è in via di predisposizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

**(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MENNUNI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 1, commi 5 e 6, in relazione al posticipo del termine finale per la realizzazione del complesso ospedaliero della città di Siracusa, andrebbe escluso che si determinino effetti sui saldi in relazione ai pagamenti da effettuare differenti da quelli già scontati a legislazione vigente. In merito all'articolo 2, comma 2, riguardo agli elementi di sintesi relativi ai costi connessi all'emissione e alla manutenzione del permesso di soggiorno elettronico, posto che è già stabilito dalla normativa vigente che, in caso di permesso per protezione temporanea, il rilascio avvenga con oneri a carico dell'erario, andrebbero comunque forniti elementi di conferma dei dati stimati dalla relazione tecnica relativi alla platea dei beneficiari nonché in merito al previsto costo unitario di tali documenti da rapportare alle risorse disponibili per farvi fronte. Per quanto concerne il comma 5, riguardo ai profili di copertura, posto che la relazione tecnica assicura che il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso presenta la necessaria disponibilità finanziaria per il 2025, andrebbero, comunque, fornite rassicurazioni sulla congruità delle rimanenti risorse del Fondo a fronte dei fabbisogni attesi per il medesimo anno. Riguardo l'articolo 3, commi 4 e 5, anche se la norma in esame proroga l'applicazione di una disposizione alla cui introduzione non sono stati ascritti effetti finanziari, appare necessario, al fine di escludere effetti onerosi, che il Governo assicuri che nei tendenziali di finanza pubblica non siano stati considerati gli effetti di risparmio correlati alla diminuzione dei canoni di locazione che si sarebbe determinata per effetto del venir meno della vigenza dell'articolo 16-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021. In merito alla disapplicazione nei confronti di AMCO S.p.A. delle norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT, all'interno del quale nel 2021 è stata inserita la società AMCO, andrebbero fornite maggiori informazioni circa i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri per l'anno 2025 in termini di fabbisogno e indebitamento netto di importo pari a 500.000 euro. Circa il comma 6, anche se alla norma originaria e alle sue successive proroghe non erano stati ascritti effetti finanziari, tenuto conto degli effetti di maggior gettito ascritti in sede di introduzione della disciplina sulla fatturazione elettronica, sarebbe opportuno acquisire elementi per verificare la quota parte dei predetti effetti che potrebbe venir meno in considerazione della platea di contribuenti interessata dall'esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica. Per quanto riguarda il comma 14, in relazione alla proroga di cui

alla lettera *a*), ribadisce quanto osservato in sede di analisi della norma originaria circa l'opportunità di chiarimenti sugli eventuali effetti di minor gettito che potrebbero derivare dalla disciplina, nel caso di successiva vendita da parte dei cessionari degli attivi finanziari di cui trattasi, nell'ipotesi in cui il valore di cessione degli stessi sia inferiore al valore iniziale iscritto in bilancio, con conseguente contabilizzazione di minusvalenze. Riguardo, poi, all'assoggettamento degli atti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa anziché proporzionale, andrebbe fornita conferma dell'attestazione della relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 131 del 2023 secondo cui l'applicazione delle imposte in misura fissa non determinerebbe effetti in termini di gettito.

Relativamente all'articolo 4, comma 7, lettera *b*), ribadisce quanto già osservato rispetto alla norma (articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 215 del 2023) che ha introdotto la possibilità di stipulare contratti, evidentemente a titolo oneroso, fra gli enti che, senza scopo di lucro e in virtù di convenzioni con i Servizi Sanitari regionali, raccolgono sangue intero, plasma ed emocomponenti, da un lato, e i medici specializzandi, dall'altro, in quanto tale possibilità potrebbe riflettersi, in senso incrementativo, sui rimborsi che i Servizi Sanitari regionali erogano a tali enti per coprire i costi di funzionamento della loro attività. In relazione al comma 8 appare necessario chiarire se la proroga del termine per l'adeguamento delle strutture sanitarie da parte dei beneficiari dei contributi necessiti di ulteriori risorse da destinare a tale finalità per l'anno 2025 nell'ambito del Fondo sanitario nazionale. In merito al comma 11 del medesimo articolo, prendendo atto dei calcoli e delle percentuali applicate dalla relazione tecnica, sarebbe opportuno esplicitare le aliquote considerate nella stima della perdita di gettito ipotizzata in relazione alle citate addizionali. In aggiunta andrebbe fornito un quadro di sintesi del numero delle prestazioni ipotizzate in relazione alle risorse stanziate, distintamente per i medici e per il restante personale del ruolo sanitario, con specifico riferimento all'ambito delle prestazioni specialistiche. In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbero fornite conferme in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle finalità previste per tal strumento dalla normativa vigente. Segnala che l'impiego per le finalità in esame prefigura una dequalificazione delle risorse scontate dai tendenziali di spesa ai sensi della legislazione vigente, trattandosi di capitolo classificato in conto capitale. In riferimento all'articolo 5, comma 4, per i profili di copertura, rilevato che sul capitolo indicato dalla relazione tecnica sono apposte risorse per 14,8 milioni di euro per il 2025 e 19,2 milioni di euro per il 2026, andrebbero fornite rassicurazioni circa l'assenza di pregiudizi per le altre finalità del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 25. Riguardo all'articolo 6, comma 1, andrebbe confermato che la proroga per l'anno in corso dell'utilizzo delle risorse disponibili a valere sulle contabilità delle Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale non determini alterazioni nei tendenziali di finanza pubblica. Circa i commi 2 e 3, quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come stabilito dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (R.G.S.). Per quanto concerne l'articolo 7, comma 1, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi circa l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica, atteso che la proroga della durata dei contratti di locazione viene disposta ai medesimi termini e condizioni senza dunque la possibilità di pervenire a condizioni economicamente più favorevoli per la finanza pubblica. In relazione all'articolo 8, quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, poiché gli effetti indotti di carattere tributario e contributivo, pur se in linea con quelli riportati dalla relazione tecnica annessa al decreto-legge n. 14 del 2022, appaiono in proporzione minori rispetto a quelli usualmente considerati, andrebbero forniti i quadri di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S. Per i profili di copertura, posto che la relazione tecnica conferma la disponibilità del fondo di parte corrente utilizzato dalla norma, andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse, a fronte di interventi di spesa già programmati, a carico del medesimo accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri utilizzato. In merito all'articolo 9, commi 3 e 4, in relazione al riconoscimento di distacchi e permessi retribuiti, andrebbe fornita un'integrazione della relazione tecnica recante la quantificazione degli oneri previsti per le mensilità

gennaio-aprile 2025, analogamente a quanto a suo tempo quantificato dal decreto-legge n. 61/2024, tenuto conto degli assetti organici vigenti. Per i profili di copertura, andrebbe chiarito quali siano le risorse disponibili per farvi fronte. Riguardo l'articolo 10, commi da 4 a 6, andrebbero forniti i dati relativi ai fabbisogni di personale di magistratura e amministrativo necessario per il funzionamento delle sedi distaccate di Ischia, Lipari e Portoferaio considerato che la relazione tecnica prevede che potrà provvedersi attraverso l'utilizzo del personale già in servizio presso le predette sedi, nei limiti delle attuali dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto concerne l'articolo 20, comma 1, con riguardo all'estensione di efficacia del d.P.C.m. del 28 marzo 2022, fa presente che lo stesso d.P.C.m. aveva quantificato, in attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, oneri pari a complessivi euro 2.427.740 per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Sarebbe, pertanto, utile chiarire se la prosecuzione possa avvenire nell'ambito delle risorse stanziate o se siano necessarie ulteriori somme. In merito alla lettera *a*) del comma 2, andrebbero acquisiti ulteriori elementi informativi atteso che la norma prevede espressamente la corresponsione di un contributo *una tantum* ai rifugiati a cura del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in favore delle persone e i nuclei familiari che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica. A tale proposito l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1123 del 29 dicembre 2024 prevede un contributo di 250 euro a persona *una tantum*, con copertura a valere sulle medesime risorse. Andrebbero, pertanto, illustrati i dati, i parametri e le ipotesi da considerarsi per la stima della spesa riferibile al nuovo onere, al fine di poter effettuare una valutazione del grado di effettiva adeguatezza delle risorse già previste dalla legislazione vigente.

Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla nota del servizio del bilancio n. 217.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(991) GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979**

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 maggio.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di dare riscontro al sollecito della Commissione in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(838) LISEI e altri. - Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di dare riscontro al sollecito della Commissione in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1055) Deputato ROTELLI e altri. - Legge quadro in materia di interporti , approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 20 novembre.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di dare riscontro al sollecito della Commissione in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1081) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di equipollenza alla laurea magistrale (classe LMR02) dei titoli di studio nel campo del restauro dei beni culturali nonché per l'accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali**

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 30 luglio.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di dare riscontro al sollecito della Commissione in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(180) ZANETTIN ed altri - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico**

**(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti**

(Parere alla 7a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di risposta e se sia disponibile la relazione tecnica richiesta in data 16 ottobre 2024.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta, risultando tuttora in corso approfondimenti istruttori finalizzati alla predisposizione della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## 1.4.2.3.3. 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 417(ant.) del 16/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5<sup>a</sup> Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**  
MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2025  
**417<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**  
*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1579) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, richiesta dalla Commissione nella seduta di ieri, con cui si intendono superati i rilievi formulati dalla Commissione.

Il relatore DREOSTO (LSP-PSd'Az) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo.".

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) sottolinea che, a suo avviso, il decreto in esame presenta caratteri di incostituzionalità in quanto le norme ivi contenute sono complessivamente eterogenee e non ricorrono per esse né la necessità né l'urgenza.

Dichiara pertanto il proprio voto contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

**(1579) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore DREOSTO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il parere non ostantivo già reso alla Commissione di merito, nel presupposto

che non vengano apportate modifiche in sede referente.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme al relatore.

Il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del GOVERNO e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

**(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il senatore LIRIS (*FdI*), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 2 luglio scorso, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito alle proposte emendative riferite all'articolo 2, che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.0.1 e 2.0.43.

Non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 2.0.24 (testo 2).

In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 4, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 4.0.1.

In relazione agli emendamenti all'articolo 5, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 5.6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 6.0.2.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 8.0.4.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 9, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 9.4 e 9.5. Risulta necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli effetti finanziari in merito agli emendamenti 9.6 e 9.0.29. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 9.0.7, 9.0.8, identico a 9.0.9 e 9.0.10. In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 10, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 10.0.22, 10.0.76, 10.0.86 e 10.0.87.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 11, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 11.1, che prevede, tra l'altro, il divieto di ogni scontistica o offerta, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore e l'obbligo di adottare entro nove mesi un sistema telematico di prenotazione del servizio di cremazione.

In merito all'emendamento riferito all'articolo 12, appare suscettibile di determinare minori entrate per il bilancio dello Stato la proposta emendativa 12.0.1 che sostituisce in materia di successione legittima, in mancanza di altri successibili, lo Stato con i comuni.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 14, appare suscettibile di determinare minori entrate l'emendamento 14.5. Risulta necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 14.0.2, in tema di cumulo degli incentivi in conto energia. In ordine all'emendamento 14.0.3, occorre acquisire la valutazione del Governo in merito alla sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri, in esso contenuta. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 14.0.4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 15.0.7, accantonato su richiesta del Governo.

Con riferimento alla proposta emendativa all'articolo 24, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 24.0.1.

In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 25, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri l'emendamento 25.6 e 25.0.7. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 25.0.1 e 25.0.2.

Per quanto concerne la proposta emendativa all'articolo 26, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 26.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 30, occorre valutare gli effetti finanziari della

proposta 30.0.1. In merito all'emendamento 30.0.4, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri prevista al comma 1.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 31, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 31.6.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere contrario con riferimento all'emendamento 9.0.29, in quanto, sulla base degli elementi allo stato disponibili, la proposta emendativa in esame appare suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Chiede che tutti i restanti emendamenti, per i quali l'esame è sospeso, restino accantonati.

Il senatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) sollecita al Governo il completamento dell'istruttoria sull'emendamento 9.0.10 sottolineando che, a suo avviso, la proposta non comporta effetti finanziari negativi.

La sottosegretaria SAVINO fa presente, in replica, che tutti gli emendamenti accantonati sono oggetto di istruttoria, i cui esiti saranno presentati il prima possibile.

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) chiede che l'emendamento 9.0.29 venga mantenuto fra gli accantonati per un supplemento di istruttoria.

Con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE dispone pertanto il rinvio dell'esame di tutti gli emendamenti accantonati.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

**(991) GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979**

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 gennaio.

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il nuovo testo del disegno di legge in titolo, ricordando che sulla proposta di legge Atto Senato 991 la Commissione nella seduta del 21 maggio 2024 ha deliberato la richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento. In merito al nuovo testo ora all'esame della Commissione, il comma 1 dell'articolo 1 dispone che ai familiari superstiti delle vittime civili decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979, come individuati dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è riconosciuta, con le modalità di cui all'articolo 7 della citata legge n. 302 del 1990, anche in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, che ne attesti la predetta matrice, l'elargizione di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Viene previsto altresì che tale elargizione è unica anche in caso di concorso di più beneficiari ed è corrisposta a condizione che la vittima non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale e risultati essere del tutto estranea ad ambienti e rapporti delinquenziali.

Il comma 2, dispone che per la concessione dell'elargizione, le condizioni di estraneità alla commissione degli atti criminosi e agli ambienti e ai rapporti delinquenziali di cui al comma 1 sono altresì richieste nei confronti di tutti i beneficiari.

Al comma 3, viene previsto che la domanda per la corresponsione dell'elargizione di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

I commi 4 e 5 recano disposizioni di non cumulabilità con altre provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, e con il risarcimento del danno spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi. L'articolo 2, al comma 1, dispone che ai fini dell'attuazione del nuovo testo in esame, le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relativo alle spese per "assegni vitalizi, speciali elargizioni e altre provvidenze da corrispondere ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi, vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata di stampo mafioso, o alle loro famiglie" sono incrementate nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

A quanto risulta, tali risorse dovrebbero corrispondere a quelle stanziate nel capitolo 2313 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Al comma 2, si dispone che per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 6, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n. 167.

A tale riguardo, rileva innanzitutto che la stima dell'onere proposta dal nuovo testo è di 10 milioni di euro per l'anno 2026 in luogo della stima degli oneri del testo iniziale che prevedeva oneri valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 con copertura sul Fondo speciale di parte corrente accantonamento del Ministero della giustizia.

Per quanto concerne i profili di quantificazione, occorre individuare la platea dei beneficiari, tenendo anche conto che il comma 1 dell'articolo 1 dispone che l'elargizione di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è riconosciuta anche in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, che ne attesti la predetta matrice.

In ordine ai profili di copertura, appare necessario acquisire dal Governo elementi informativi in merito al capitolo di bilancio relativo all'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 6, comma 4, della legge n. 167 del 2017, posta a copertura dei maggiori oneri. Occorre altresì valutare se, al comma 2 dell'articolo 2, la copertura debba essere riformulata in termini di riduzione di autorizzazione legislativa di spesa, specificando per l'anno 2026. Si segnala comunque che, a quanto risulta, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n. 167, recava 12,8 milioni di euro per l'anno 2017, 31,4 milioni di euro per l'anno 2018, e per le annualità successive 1,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Per quanto di competenza, alla luce dei rilievi sopra evidenziati, risulta necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica.

La rappresentante del GOVERNO conviene sulla necessità della predisposizione di una relazione tecnica, riservandosi di produrla.

La Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1433) Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti sugli emendamenti approvati al disegno di legge in esame.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di dare riscontro alle richieste della Commissione nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***IN SEDE REFERENTE***

**(1565) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CALANDRINI comunica che, a seguito di un supplemento di istruttoria, gli emendamenti 2.107, 4.28 (testo 2) limitatamente al comma 5-ter, 5.0.2, 5.0.11 (testo corretto), 11.0.1, 11.0.2 (testo 3) e 18.0.2 risultano proponibili.

Avverte che sono state presentate le riformulazioni 1.0.1 (testo 2) e 19.9 (testo 2), pubblicate in allegato.

Comunica che è stato ritirato l'emendamento 14.0.15 (testo 2).

Ricorda che è stata aperta ieri la fase di illustrazione degli emendamenti. Non essendovi richieste di

intervento, rinvia il seguito dell'illustrazione ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1566) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024**

**(1567) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che è aperta la discussione generale congiunta.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame all'odierna seduta pomeridiana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1565

Art. 1

#### **1.0.1 (testo 2)**

Centinaio, Murelli, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

*(Riconoscimento della detraibilità fiscale sulle spese sostenute per gli Alimenti a Fini Medici Speciali ai pazienti oncologici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19%, per le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali (AFMS), come definiti dal Regolamento (UE) n. 609/2013 e inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, destinati a pazienti oncologici con diagnosi di tumori rari del tratto testa-collo, previa prescrizione medica che ne attesti la necessità terapeutica. La detrazione è applicabile alle spese sostenute esclusivamente per l'anno 2026, con esclusione degli AFMS destinati ai lattanti. La spesa detraibile è certificata da fattura o scontrino fiscale "parlante", riportante natura, qualità, quantità del prodotto e codice fiscale del destinatario.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 19

#### **19.9 (testo 2)**

Garavaglia, Dreosto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le regioni a statuto ordinario possono rinunciare al contributo di 259,500 milioni di euro per l'anno 2026, di cui alla tabella 1, comma 134, articolo 1, allegata alla legge 30 dicembre 2018, n.145, che è corrispondentemente ridotto per ciascuna regione. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, l'opzione per la previsione contenuta al primo periodo del presente comma, ed entro i successivi trenta giorni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle rinunce trasmesse, è definita la situazione per singola regione della rinuncia al contributo per l'anno 2026, di cui al comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sono rivisti, per ciascuna regione, i contributi alla finanza pubblica di cui al comma 527, articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e al comma 786, articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. In presenza di obbligazioni sottostanti già assunte dalle Regioni a statuto ordinario a valere sul contributo di cui al comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre

2018, n. 145, le Regioni a statuto ordinario vi fanno fronte con risorse proprie, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2024, n. 207. Conseguentemente, il contributo alla finanza pubblica previsto al comma 527, articolo, 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, primo periodo, è ridotto al massimo, ove tutte le Regioni esercitino l'opzione prevista dal presente comma, in termini di indebitamento netto, fabbisogno e saldo netto da finanziare di 85.635.000 euro per l'anno 2026 e quello previsto dal comma 786, articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, primo periodo è ridotto in termini di indebitamento netto e fabbisogno di 85.635.000 euro per l'anno 2027, di 89.430.000 euro per l'anno 2028 e di 9.100.000 di euro per l'anno 2029."

## 1.4.2.3.4. 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 437(pom.) del 10/09/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5<sup>a</sup> Commissione permanente**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**  
MERCOLEDÌ 10 SETTEMBRE 2025  
**437<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**  
*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1388-A) Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo**

*(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)*

Il relatore RUSSO (*FdI*) illustra l'emendamento 3.100 trasmesso dall'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire una relazione tecnica al fine di verificare gli effetti finanziari della proposta in esame, che autorizza la Banca d'Italia a prorogare fino al 31 dicembre 2030 la durata dell'accordo di prestito multilaterale denominato *New Arrangements to Borrow* (NAB), estendendo conseguentemente a tale disposizione la garanzia dello Stato a favore della Banca d'Italia.

La sottosegretaria SAVINO, nel mettere a disposizione della Commissione una nota istruttoria, fa presente che la proposta, al comma 2-bis, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad avvalersi della Banca d'Italia per prorogare fino al 31 dicembre 2030 la partecipazione italiana agli accordi di prestito NAB. Tale operazione avverrà secondo le modalità concordate tra il Fondo Monetario Internazionale, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere su risorse della Banca d'Italia, senza gravare quindi direttamente sul bilancio dello Stato.

Evidenzia quindi che la proposta al comma 3 estende al comma 2-bis la garanzia dello Stato a favore della Banca d'Italia, già prevista con le precedenti autorizzazioni relative ai prestiti NAB. Al riguardo, l'importo delle risorse complessivamente conferite dalla Banca d'Italia al FMI e soggette alla predetta garanzia dello Stato non è destinato ad aumentare.

Da ultimo, rileva che la misura al comma 4 precisa che anche i rapporti derivanti dal comma 2-bis sono regolati mediante convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. Non essendovi richieste di intervento, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo sull'emendamento in esame.

La Commissione approva.

**(991) GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979**

*(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)*

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 16 luglio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a completare l'istruttoria volta alla predisposizione della relazione tecnica richiesta nella seduta antimeridiana del 16 luglio 2025 sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale ([n. 276](#))**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 13 e 14, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 luglio.

La rappresentante del GOVERNO, nel far presente, in premessa, che non si sono ancora realizzate le condizioni per lo scioglimento della riserva, deposita una nota recante gli elementi di risposta ai chiarimenti richiesti dalla Commissione l'8 luglio 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

## 1.4.2.3.5. 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 439(ant.) del 17/09/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5<sup>a</sup> Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)  
MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 2025  
439<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)  
Presidenza del Presidente  
CALANDRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1519) Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame del testo. Esame e rinvio degli emendamenti.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 luglio.

Il senatore DAMIANI (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Lotito, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2 occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare se la proposta 5.0.1, che prevede la possibilità di utilizzare un contrassegno per i prodotti alimentari realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, possa essere attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Occorre valutare, inoltre, l'opportunità di modificare la clausola di invarianza contenuta nel testo al fine di conformarla alla formula *standard*.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 11.20, 11.21 e 11.23, ove prevedono un sistema ufficiale di vigilanza continua e permanente per assicurare l'ottemperanza degli adempimenti connessi alla tracciabilità del latte e dei prodotti di trasformazione, senza identificare al contempo le risorse atte alla copertura dei maggiori oneri che potrebbero derivarne. Occorre avere conferma di assenza di effetti onerosi per le analoghe proposte 11.24 e 11.25.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 12, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 12.1 12.3, 12.4 e 12.5, ove prevedono un sistema ufficiale di vigilanza continua e permanente per garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica, senza identificare al contempo le risorse atte alla copertura dei maggiori oneri che potrebbero derivarne. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria in relazione alla proposta 12.0.1.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare, per l'emendamento 15.2, se l'AGEA possa effettuare l'attività di accertamento delle violazioni in materia di Centri autorizzati di assistenza agricola, avvalendosi del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Si valuti, inoltre, la necessità di modificare la clausola di invarianza finanziaria al fine di conformarla alla formula *standard*.

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire riscontro, in una prossima seduta, alle osservazioni testé formulate.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

**(876) CALANDRINI. - Indennizzo per i beni perduti in Tunisia**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 luglio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di predisporre una relazione tecnica formulata dalla Commissione il 22 luglio scorso.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

**(991) GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979**

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO prende nota del sollecito.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

**(1325) OCCHIUTO e altri. - Istituzione della "Fondazione La Colombaia"**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio scorso.

Il PRESIDENTE chiede ragguagli al Governo sulla relazione tecnica richiesta dalla Commissione il 27 maggio scorso.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

**(1506) DAMIANI e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di furto d'auto**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 settembre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a formulare il proprio avviso sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione, che riporterà agli uffici interessati.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

## 1.4.2.3.6. 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 450(pom.) del 07/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5<sup>a</sup> Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)  
MARTEDÌ 7 OTTOBRE 2025  
450<sup>a</sup> Seduta  
Presidenza del Presidente  
CALANDRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(180 e 1041-A) Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostantivo sul testo. Parere in parte non ostantivo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza in relazione al testo, considerato che sono state recepite le condizioni poste dalla Commissione bilancio nella seduta del 17 giugno 2025, che non vi sono osservazioni da formulare.

In ordine agli emendamenti, con riferimento alle proposte riferite all'articolo 3, occorre valutare la compatibilità di quanto previsto dagli emendamenti 3.1, 3.100 (già 3.5) e 3.3, recanti integrazioni ai principi e criteri direttivi ivi previsti, con la clausola di copertura finanziaria di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3 del disegno di legge.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 4, sull'emendamento 4.8 occorre avere conferma che le attività di raccolta e trasmissione, in forma elettronica, dei dati relativi ai risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche che hanno aderito alla sperimentazione, possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare sul testo.

In relazione agli emendamenti esprime un avviso contrario sulle proposte 3.1, 3.100 (già 3.5), 3.3 e 4.8, in quanto sono idonee a determinare maggiori oneri, non quantificati e non coperti, a carico della finanza pubblica. Sui restanti emendamenti non ha osservazioni da formulare.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, in relazione al testo, parere non ostantivo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.100 (già 3.5), 3.3 e 4.8.

Il parere è non ostantivo sui restanti emendamenti.".

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

**(1184-A) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Esame degli emendamenti e rinvio) La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre valutare, all'articolo 32, la soppressione delle parole: ", comma 2,".

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, propone di ribadire il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 2-*octies*.0.103 (già emendamento 2.0.51), già reso alla Commissione di merito nella seduta del 3 giugno scorso.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa 9-*quater*.101.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO in relazione al testo, esprime una valutazione non ostativa condizionata al recepimento della modifica illustrata dalla relatrice.

Con riferimento agli emendamenti si riserva di fornire risposta alle osservazioni formulate dalla relatrice.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, la relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, all'articolo 32, delle parole: ", comma 2,".". Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere sul testo.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

#### **[\(1484\) Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese](#)**

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nelle sedute del 30 settembre e del 1° ottobre scorsi, segnalando, per quanto di competenza, che l'emendamento 15.100 prevede il monitoraggio da parte dell'Autorità garante della concorrenza sull'applicazione del provvedimento e sul fenomeno della diffusione delle recensioni illecite. A tal fine, le associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e delle imprese del settore turistico, stabilite in Italia, possono richiedere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065. Al riguardo, andrebbe confermata l'assenza di oneri per le attività in questione e valutata la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria.

Relativamente alla proposta 19.0.1, occorre valutare se dall'istituzione di un regime di certificazione unica di conformità delle filiere produttive della moda possano derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti approvati nelle sedute del 30 settembre e del 1° ottobre 2025.

La rappresentante del GOVERNO con riguardo alla proposta 15.100, non ha osservazioni da formulare, in quanto le attività derivanti dalla proposta emendativa in esame rientrano già nell'ambito dei compiti che sono attribuiti, in modo generale, alla stessa AGCM, quali il compito di tutelare la concorrenza e il mercato, contrastare le pratiche commerciali scorrette e la pubblicità ingannevole verso consumatori e microimprese. In questo contesto rientrano anche la predisposizione di specifiche linee guida - come quelle in esame - funzionali a indicare le migliori pratiche di compliance *antitrust*, e fornire strumenti alle imprese per prevenire illeciti. Lo stesso vale per le attività di monitoraggio cui l'AGCM è preposta, anche al fine di garantire una maggior trasparenza rispetto all'efficacia delle misure che vengono adottate. Pertanto, conferma che alle attività indicate dalla proposta emendativa l'AGCM provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. All'articolo, come sostituito dalla proposta emendativa in esame, si applica la clausola

generale d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 17 del disegno di legge in titolo.

Sulla proposta 19.0.1, esprime una valutazione non ostante, in quanto l'emendamento si limita a istituire un regime di certificazione avente a oggetto la filiera produttiva della moda, intesa come aggregato di imprese operanti nel settore a titolo di committente, impresa appaltatrice e subappaltatrice. La certificazione ha, in particolare, a oggetto la conformità dei modelli organizzativi adottati lungo la filiera alle disposizioni di legge in tema di tutela dei lavoratori, regolarità contributiva e previdenziale, requisiti di onorabilità dei soggetti gestori. La finalità della certificazione è quella di garantire la tracciabilità e la regolarità comportamentale lungo la filiera assicurando all'impresa capofila alcune prerogative in termine reputazionali nonché un contraddittorio anticipato nell'applicazione delle misure di prevenzione. Pertanto, tenuto conto che il contenuto dell'emendamento è meramente descrittivo dell'oggetto e della finalità del più ampio tessuto normativo, conferma che dall'istituzione del suindicato regime di certificazione non derivano ulteriori a carico della finanza pubblica.

Sui restanti emendamenti approvati nelle sedute del 30 settembre e del 1° ottobre 2025, non ha osservazioni da formulare, conformemente alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone dunque ai voti una proposta di parere non ostante sugli emendamenti in esame.

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE rinvia ad altra seduta l'esame degli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito in data odierna.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La senatrice TESTOR (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti all'articolo 1, che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri la proposta 1.39, che tra l'altro, elimina al comma 2 dell'articolo 18 della legge 240 del 2010 la previsione che la programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi scatti e incrementi annuali, e la dinamica di progressione di carriera del personale, nonché degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della medesima legge, nonché gli emendamenti 1.65, 1.95, 1.116, 1.0.1, 1.0.4, 1.0.5 e 1.0.10.

Per quanto concerne le proposte emendative che introducono disposizioni in materia di personale dell'alta formazione artistica, artistica musicale e coreutica AFAM, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 1.0.6, 1.0.7 e 1.0.9.

Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.6, 1.36, analogo a 1.37, 1.40, 1.41, 1.47, 1.49, 1.54, 1.60, 1.82, 1.85, analogo a 1.86, 1.91, 1.92, 1.93, 1.111, 1.112, 1.115 e 1.118.

Risulta necessario avere conferma della disponibilità delle risorse richiamate a copertura degli oneri recati dagli emendamenti 1.2, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.8.

Al fine di escludere effetti finanziari negativi, occorre acquisire le valutazioni del Governo in ordine agli emendamenti 1.30, 1.63, 1.64, 1.74, 1.81, 1.83, 1.98, 1.106, 1.109 e 1.113.

In merito all'emendamento 1.31, occorre valutare l'inserimento, dopo la parola: "emolumenti", delle seguenti: "comunque denominati, rimborsi di spese".

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 2.3, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, analogo a 2.12, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e l'emendamento 2.0.5, che alla lettera b) non specifica che le università possono procedere alla copertura dei posti, oltre che nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, anche a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Occorre acquisire dal Governo conferma della disponibilità delle risorse richiamate a copertura degli oneri recati dagli emendamenti 2.10 e 2.0.6.

Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.6, 2.13 e 2.14, analogo a 2.15.

In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 3, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 3.6 e 3.9, analogo a 3.10.

Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 3.11, 3.12 e 3.0.1.

Per quanto riguarda la proposta emendativa all'articolo 4, occorre avere conferma della disponibilità delle risorse richiamate a copertura degli oneri recati dall'emendamento 4.1.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

#### **(1624) Valorizzazione della risorsa mare**

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando che lo stesso è stato trasmesso alla Commissione bilancio dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

In proposito fa presente che, a seguito della riforma della *governance* economica dell'Unione europea, in sede di prima applicazione i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati nell'ambito del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, che ha assorbito sostanzialmente i contenuti e le finalità della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2024, e successivamente, con riferimento all'anno in corso, sono stati riportati nell'ambito del Documento di finanza pubblica 2025.

A tale ultimo riguardo, rammenta in particolare che la risoluzione 7-00289, approvata dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati il 1° aprile scorso, e la risoluzione 7-00020, approvata dalla Commissione bilancio del Senato il 2 aprile successivo, avevano impegnato il Governo a valutare, in attesa della revisione della normativa in materia di contabilità e finanza pubblica, se fosse necessario aggiornare, nel Documento di finanza pubblica, l'indicazione dei provvedimenti collegati alla manovra di bilancio. Al riguardo, nel Documento di finanza pubblica (DFP) 2025, di cui al Documento CCXL, n. 1, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati in data 24 aprile 2025 con le risoluzioni, rispettivamente, 6-00151 e 6-00173, il Governo, a completamento della prossima manovra di bilancio (2026-2028), ha tra l'altro indicato un provvedimento recante "Valorizzazione della risorsa mare".

Da ultimo, le risoluzioni n. 7-00028 della 5<sup>a</sup> Commissione del Senato e n. 7-00329 della V Commissione della Camera, approvate rispettivamente il 17 e il 18 settembre scorsi, hanno impegnato il Governo ad aggiornare, laddove necessario, l'elenco dei provvedimenti collegati alla manovra di bilancio indicati nel DFP 2025. A tale proposito, il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) 2025, di cui al Documento CCXLIV, n. 1, presentato al Parlamento lo scorso 2 ottobre, ha inserito nell'elenco dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica proprio l'Atto Senato 1624, recante "Valorizzazione della risorsa mare".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati risulta rispettato, dal momento che il disegno

di legge è stato comunicato alla Presidenza l'11 agosto scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nel DFP 2025 e nel DPFP 2025.

Sotto il profilo della omogeneità, il provvedimento si compone di 31 articoli, distinti in sei Capi.

Il Capo I (articolo 1), rubricato "Coordinamento delle politiche del mare", modifica la disciplina del Comitato interministeriale per le politiche del mare.

Il Capo II (articoli da 2 a 6), rubricato "Zona contigua e linee di base", disciplina l'istituzione della zona contigua al di fuori della fascia del mare territoriale italiano, la relativa estensione e l'esercizio dei diritti, compresi quelli degli altri Stati, al suo interno, nonché la definizione delle modalità di tracciamento delle linee di base a partire dalle quali si misurano le larghezze delle diverse zone marittime previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Il Capo III (articoli da 7 a 14), rubricato "Disposizioni per la valorizzazione dell'attività subacquea a scopo ricreativo e per la tutela della sicurezza e del patrimonio ambientale e culturale", disciplina l'ambito di applicazione e le finalità delle disposizioni in materia di turismo subacqueo, le relative definizioni, lo svolgimento dell'attività di immersione, l'esercizio delle attività di istruttore subacqueo, di guida subacquea, di centro di immersione e di addestramento subacqueo, le modalità e i criteri per l'individuazione delle zone di interesse turistico subacqueo nonché le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme che regolano l'esercizio di attività subacquea a scopo ricreativo.

Il Capo IV (articoli da 15 a 17), rubricato "Navigazione da diporto", modifica il codice della nautica da diporto, la disciplina dell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto, nonché il passaggio di proprietà delle unità da diporto.

Il Capo V (articoli da 18 a 21), rubricato "Navigazione marittima e cantieristica", reca modifiche al Codice della navigazione e al relativo regolamento di attuazione, norme per la sorveglianza sugli apparecchi radioelettrici di bordo, nonché norme di sostegno alla cantieristica regionale.

Il Capo VI (articoli da 22 a 31), rubricato "Misure in materia scolastica, sanitaria, culturale, di ricerca e di pesca", introduce misure promozionali in favore del personale scolastico e sanitario che presta servizio in specifici Comuni delle isole minori, norme relative al servizio di rifornimento idrico delle isole minori della regione Sicilia, interviene sulla disciplina dell'autorizzazione paesaggistica in ambito portuale, sul riutilizzo di piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse, attribuisce al Ministero dell'università e della ricerca una funzione di promozione di iniziative nazionali e internazionali di ricerca volte a favorire una gestione sostenibile delle risorse marine e delle aree costiere, prevede un regime previdenziale agevolato per favorire il reimbarco in caso di arresto definitivo dell'imbarcazione, reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca, modifica il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette e reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolato appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Alla luce di questa ricostruzione, può quindi ritenersi che il disegno di legge rechi disposizioni che rientrano negli ambiti materiali definiti dal Documento di finanza pubblica 2025 e nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, con norme che presentano carattere omogeneo, non recando quindi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.

La rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente [CALANDRINI \(FdI\)](#), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo,

premesso che:

- l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica,

ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

- nelle more della riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina della *governance* economica dell'Unione europea, per l'anno in corso i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati nell'ambito del Documento di finanza pubblica 2025 e nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025;

- il Documento di finanza pubblica 2025, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati in data 24 aprile 2025 con le risoluzioni, rispettivamente, 6-00151 e 6-00173, ha indicato, a completamento della prossima manovra di bilancio 2026-2028, tra gli altri un provvedimento recante "Valorizzazione della risorsa mare";

- il Documento programmatico di finanza pubblica 2025, di cui al Documento CCXLIV, n. 1, presentato al Parlamento lo scorso 2 ottobre, ha inserito nell'elenco dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica proprio l'Atto Senato 1624, recante "Valorizzazione della risorsa mare"; considerato che:

il disegno di legge in titolo risulta composto di 31 articoli, distinti in 6 Capi: il Capo I (articolo 1), in materia di "Coordinamento delle politiche del mare"; il Capo II (articoli da 2 a 6), in materia di "Zona contigua e linee di base"; il Capo III (articoli da 7 a 14), in materia di "Disposizioni per la valorizzazione dell'attività subacquea a scopo ricreativo e per la tutela della sicurezza e del patrimonio ambientale e culturale"; il Capo IV (articoli da 15 a 17), in materia di "Navigazione da diporto"; il Capo V (articoli da 18 a 21), in materia di "Navigazione marittima e cantieristica"; il Capo VI (articoli da 22 a 31), in materia di "Misure in materia scolastica, sanitaria, culturale, di ricerca e di pesca", che introduce misure promozionali in favore del personale scolastico e sanitario che presta servizio in specifici Comuni delle isole minori, norme relative al servizio di rifornimento idrico delle isole minori della regione Sicilia, interviene sulla disciplina dell'autorizzazione paesaggistica in ambito portuale, sul riutilizzo di piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse, attribuisce al Ministero dell'università e della ricerca una funzione di promozione di iniziative nazionali e internazionali di ricerca volte a favorire una gestione sostenibile delle risorse marine e delle aree costiere, prevede un regime previdenziale agevolato per favorire il reimbarco in caso di arresto definitivo dell'imbarcazione, reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca, modifica il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette e reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria;

il provvedimento risulta coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento;

il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati risulta rispettato, dal momento che il disegno di legge in titolo è stato comunicato alla Presidenza l'11 agosto scorso, ritiene che il contenuto del disegno di legge n. 1624:

- risulta corrispondente a quello indicato nel Documento di finanza pubblica 2025 come approvato dalle risoluzioni parlamentari e nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025 tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica;

- non reca disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante codice degli incentivi ( [n. 294](#) )**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 3, commi 1, 2, lettera b), e

3, e 6 della legge 27 ottobre 2023, n. 160. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 1° ottobre.

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*), alla luce degli elementi forniti dal Governo nella seduta del 1° ottobre, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto ( [n. 295](#) )**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 6, 3, 7 e 9, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo stesso è emanato ai sensi degli articoli 1, commi 6, 3, 7 e 9 della legge n. 111 del 2023. Ricorda in proposito che la legge n. 111 del 2023 ha conferito al Governo una delega legislativa per la revisione del sistema tributario, da esercitare nell'osservanza dei principi e criteri direttivi generali stabiliti all'articolo 2 della "delega fiscale" e dei principi e criteri direttivi specifici indicati dalle singole disposizioni di delega. Lo schema di decreto legislativo è composto di 11 articoli ed è corredata di relazione tecnica a cui però non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, in merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame inseriscono l'articolo 79-bis al Codice del Terzo settore (CTS) di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, recante la disciplina del passaggio di beni strumentali dall'attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell'attività esercitata. In particolare, la norma riconosce agli enti del Terzo settore la possibilità di optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza derivante dal passaggio di beni relativi all'impresa dall'attività commerciale a quella commerciale, a condizione che: il suddetto passaggio dei beni consegua al mutamento della qualificazione fiscale di tale attività; i beni siano utilizzati dall'ente per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; l'opzione di cui si tratta sia esercitata nella dichiarazione dei redditi (comma 1).

Le plusvalenze "sospese" concorrono a formare il reddito imponibile dell'ente nell'esercizio di realizzo ovvero, a scelta dell'ente, in quote costanti in tale esercizio e nei successivi 4 (in caso di possesso dei beni da almeno 3 anni) nelle seguenti ipotesi: destinazione dei beni dell'ente ad altre finalità diverse da quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale [comma 2, lettera *a*]}; cessione dei beni a titolo oneroso ovvero risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o danneggiamento dei beni [comma 2, lettera *b*].

Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie tali disposizioni si applicano limitatamente ai beni inclusi nel patrimonio destinato (comma 6).

La relazione tecnica stima una perdita di gettito IRES a decorrere dal 2026 delle minori plusvalenze assoggettate a tassazione che si verificano per effetto dell'esercizio dell'opzione di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile di beni strumentali, come disciplinata dall'articolo in esame. Inoltre, la relazione tecnica afferma che prudenzialmente non si tiene conto del possibile parziale recupero di gettito conseguente alla ripresa a tassazione nei casi indicati al comma 2 lettere *a*) e *b*), ovvero dei casi in cui i beni siano destinati a finalità diverse rispetto a quelle statutarie, siano ceduti a titolo oneroso o diano luogo a risarcimento assicurativo.

Al riguardo, evidenzia che dalla norma in esame derivano oneri, quantificati dalla relazione tecnica in euro 0,30 milioni per l'anno 2026, 0,47 milioni per l'anno 2027, 0,64 milioni di euro per l'anno 2028, 0,81 milioni di euro per l'anno 2029, 0,99 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,86 a decorrere dal 2031, a fronte dei quali il provvedimento non reca alcuna copertura finanziaria. In merito a tale aspetto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

In relazione all'articolo 5, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame

estendono alle procedure e agli istituti introdotti dal nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019) l'applicazione della norma di cui all'articolo 88, comma 4-ter, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) con la quale si esclude, totalmente o parzialmente, l'imponibilità delle riduzioni dei debiti di impresa quali sopravvenienze attive, generate nell'ambito di talune procedure concorsuali disciplinate dalla soppressa legge fallimentare.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni coordinano le nuove tipologie di procedure previste dal Codice della crisi e dell'insolvenza con le misure fiscali, precisando che la norma agisce sulle sopravvenienze attive derivanti dalle nuove procedure, di cui al Codice della crisi, senza determinare effetti finanziari poiché gli istituti in questione sono sostanzialmente equiparabili e sovrapponibili a quelli già contemplati dall'articolo 88 del TUIR, rispondendo alla medesima ratio. Inoltre, trattandosi di soggetti in crisi, presumibilmente in perdita, tale adeguamento normativo non produce effetti in termini di riduzione di base imponibile, riducendo peraltro lo *stock* di perdite fiscali eventualmente riportabili nelle ipotesi di procedure con risanamento.

Al riguardo segnala che le norme in esame, estendendo l'attuale disciplina della tassazione delle sopravvenienze attive alle nuove procedure di risanamento previste dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, ampliano le fattispecie in cui i proventi straordinari derivanti dalla remissione dei debiti non sono più tassati come sopravvenienze attive. Pertanto, per quanto gli istituti in questione, come risulta dalla relazione tecnica, siano sostanzialmente equiparabili e sovrapponibili a quelli già contemplati dall'articolo 88 del TUIR, rispondendo alla medesima ratio, al fine di escludere che da tale estensione possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, appare necessario che il Governo chiarisca se per tali nuovi istituti sia già stata consentita, in via interpretativa, l'esclusione di tali sopravvenienze attive dalla base imponibile dei soggetti passivi, posto che, in caso contrario, si verificherebbe una sostanziale estensione dell'ambito di applicazione della disciplina in esame, anche a soggetti passivi non necessariamente in perdita, con conseguenti oneri per la finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota dei Servizi del bilancio del Senato n. 275 e della Camera dei deputati n. 365.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione due note recanti elementi di risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1622) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 1° ottobre.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi di risposta alle osservazioni formulate nella seduta del 1° ottobre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione ( [n. 292](#) )**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 6, 11, 16, 17 e 19, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 ottobre.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi di risposta alle osservazioni formulate nella seduta del 2 ottobre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE DELIBERANTE*

**(1639) Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 2 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che è stata presentata la riformulazione 3.0.1 (testo 2), pubblicata in allegato.

Essendosi chiusa la discussione generale, chiede al relatore e alla rappresentante del Governo se intendono replicare.

Il relatore RUSSO (*FdI*) rinuncia alla replica.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una nota recante gli elementi di risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 23 settembre.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento per illustrazione degli emendamenti, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(578) RUSSO e altri. - Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a completare l'istruttoria sulla relazione tecnica richiesta con riferimento al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(991) GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979**

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 17 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire risposta alla domanda del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1101) MAGNI e altri. - Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollabilità erogato dall'INAIL, nonché a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il PRESIDENTE rinnova al Governo la sollecitazione per il completamento dell'istruttoria sul disegno di legge in esame.

La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1457) Deputato FOTI e altri. - Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale , approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 luglio.

Il PRESIDENTE chiede al Governo informazioni sullo stato dell'istruttoria in merito al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione, che riporterà agli uffici interessati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(65) PARRINI e FINA. - Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all'articolo 580 del codice penale**

**(104) BAZOLI e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita**

**(124) Elisa PIRRO e altri. - Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico**

**(570) DE CRISTOFARO e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita**

**(1083) PAROLI e altri. - Modifiche all'articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative**

**(1408) Mariastella GELMINI e Giuseppina VERSACE. - Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita**

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 luglio.

Il PRESIDENTE chiede al Governo informazioni sullo stato dell'istruttoria in merito al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di dare riscontro alla richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

**(1506) DAMIANI e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di furto d'auto**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 17 settembre.

Il senatore DAMIANI (FI-BP-PPE) sollecita il Governo a formulare il proprio avviso sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione, che riporterà agli uffici interessati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 294**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

all'attuazione delle finalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), concernenti la fornitura di funzionalità a supporto delle amministrazioni responsabili con riferimento alle attività di monitoraggio e assegnazione del Codice unico di progetto (CUP), di cui all'articolo 21 dello schema in esame, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse nazionali ed europee richiamate dal comma 4 del medesimo articolo 3, in quanto tale attuazione consisterà nella implementazione, nell'impianto dei nuovi servizi del sistema Incentivi Italia, di una interoperabilità tra il Registro nazionale degli aiuti di Stato e il Sistema CUP già prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il regolamento per il funzionamento del citato Registro;

la quantificazione e il profilo temporale degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 sono stati stimati alla luce della necessità di rispettare le scadenze previste per l'attuazione della Riforma 3 della Missione 1, Componente 2, del PNRR e, a tal fine, nelle more della conclusione dell'*iter* di adozione e dell'entrata in vigore dello schema di decreto in esame, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha già avviato la necessaria attività attuativa, le cui prospettive temporali rispettano le tempistiche indicate nella relazione tecnica, anche avvalendosi, sulla base di apposita convenzione stipulata nel dicembre 2024, del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia S.p.A.), volto, tra l'altro, all'acquisizione di servizi professionali per la progettazione e lo sviluppo di beni e servizi per le infrastrutture strettamente funzionali alla operatività dei servizi; il sistema Incentivi Italia consisterà in un catalogo di servizi resi disponibili attraverso un portale *on-line* che assicurerà, attraverso un'area pubblica accessibile al

pubblico per servizi di consultazione, senza restrizioni e senza necessità di identificazione, l'accesso guidato ai servizi della piattaforma del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma Incentivi.gov.it, mentre le amministrazioni pubbliche e i gestori delle misure di incentivazione potranno accedere alle relative aree riservate per l'utilizzo dei servizi che riterranno di utilizzare previo specifico accreditamento;

pertanto, dall'implementazione a regime del sistema Incentivi Italia non deriveranno oneri aggiuntivi rispetto a quelli già considerati dalla relazione tecnica allegata allo schema di decreto in esame, fermo restando che, ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 3, comma 3, del medesimo schema, la definizione della disciplina dei protocolli tecnici dei predetti servizi sarà demandata a decreti direttoriali del Ministero delle imprese e del *made in Italy*; agli oneri correlati all'attuazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e Invitalia S.p.A. per le attività di supporto tecnico funzionali all'attuazione della Riforma 3 della Missione 1, Componente 2 del PNRR si provvederà, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, dello schema di decreto, a valere sulle risorse nazionali ed europee disponibili per l'attuazione della medesima riforma, pari complessivamente a 10 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, sulla base di un processo di rendicontazione e fatturazione su base annuale incardinato nella piattaforma ReGiS, e l'utilizzo delle predette risorse non è suscettibile di pregiudicare l'attuazione degli altri interventi già previsti per lo sviluppo delle nuove funzionalità della piattaforma Incentivi Italia; l'eventuale partecipazione di lavoratori autonomi, alle stesse condizioni previste per le piccole e medie imprese, ai bandi che saranno adottati per l'attivazione degli incentivi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, non inciderà sull'ammontare complessivo delle risorse erogate, in quanto la suddetta equiparazione si pone in continuità con norme già previste nell'ordinamento e, in ogni caso, la dotazione dei bandi interessati e gli eventuali limiti fissati all'importo dei singoli benefici saranno definiti, in sede di progettazione, in modo adeguato alla platea dei potenziali beneficiari;

all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, in materia di implementazione delle piattaforme digitali strumentali alla gestione delle procedure di accesso definite dai bandi per l'aggiudicazione delle agevolazioni, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse finanziarie nella disponibilità dei soggetti competenti, anche considerando che è fatta comunque salva la possibilità di ricorrere a canali digitali già esistenti, in alternativa all'utilizzo delle predette piattaforme;

la possibilità, prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 15, di procedere, in sede di erogazione delle agevolazioni, ad anticipazioni o a erogazioni svincolate dall'avanzamento contabile dell'iniziativa a fronte di idonee forme di garanzia non è suscettibile di determinare un'accelerazione della dinamica della spesa rispetto a quella già prevista a legislazione vigente nei relativi bandi, trattandosi di facoltà già previste da norme vigenti e sovente ammesse nei bandi al fine di garantire sufficiente liquidità ai soggetti beneficiari nella fase di avvio delle iniziative, ferma restando la previsione della prestazione di contestuali garanzie da parte dei medesimi beneficiari, in linea con i principi di sana gestione finanziaria,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1639](#)

Art. 3

##### 3.0.1 (testo 2)

[Calandrini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(*Istituzione di Zone Franche Doganali Intercluse nel Basso Lazio*)

1. Al fine di incentivare il recupero delle potenzialità e sostenere l'occupazione, nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nella zone LAZ3, LAZ4 e nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-

LAZ6-LAZ7 indicate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e sue successive modificazioni, tra cui in particolare con Decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023, sono istituite Zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, le cui perimetrazioni, nelle more del perfezionamento dell'iter procedurale per l'istituzione della Zona Logistica Semplificata nella regione Lazio, sono proposte dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale nelle aree di sua competenza e, nelle altre aree, dalla Regione Lazio ed approvate con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.».

## 1.4.2.3.7. 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 451(ant.) dell'08/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5<sup>a</sup> Commissione permanente**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**  
MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2025  
**451<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**  
*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1184-A) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostantivo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice MENNUNI (FdI) riepiloga gli emendamenti accantonati nella seduta di ieri riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 2-octies.0.103 (già em. 2.0.51) di ribadire il parere di semplice contrarietà già reso alla Commissione di merito nella seduta del 3 giugno scorso.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa 9-quater.101.

Sui restanti emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO concorda sulla proposta di ribadire il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 2-octies.0.103 (già em. 2.0.51), già reso alla Commissione di merito.

Sull'emendamento 9-quater.101, esprime un avviso contrario in quanto la proposta è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione all'emendamento 2-quinquies.100, non segnalato dalla Commissione, esprime una valutazione non ostantiva condizionata, per i profili finanziari, a una riformulazione di cui dà lettura, al fine di rendere coerente la proposta emendativa con la disciplina europea di riferimento e scongiurare il rischio di conseguenti oneri per la finanza pubblica.

Sui restanti emendamenti, non ha osservazioni da formulare, concordando con la relatrice.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, la relatrice MENNUNI (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 9-quater.101.

Sull'emendamento 2-quinquies.100, il parere non ostantivo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis.», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 sopprimere la lettera *d*;
- b) al comma 3, dopo le parole: «sono disciplinate», inserire le seguenti: «l'individuazione della tipologia di terreni agricoli e di colture o gli organismi nocivi che richiedono l'effettuazione dell'intervento, la tipologia di prodotti utilizzabili, nonché»".

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 2-octies.0.103 (già em. 2.0.51).

Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo.".

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.

**(1484) Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese**

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta di ieri, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione ( n. 292 )**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 6, 11, 16, 17 e 19, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

La rappresentante del GOVERNO non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1622) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione della relatrice Paita, alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

viene confermata l'assenza di perdita di gettito, in quanto le esenzioni fiscali previste dall'articolo 2 dell'Accordo, relative agli immobili di cui agli articoli 14, 15 e 16 del Trattato dell'11 febbraio 1929, sono già previste dallo stesso Trattato del 1929, mentre i consumi elettrici degli immobili di altri Enti e Istituzioni collegati con la Santa Sede, in base al dettato dello stesso articolo 2 dell'Accordo, continuano ad avere l'obbligo di corrispondere imposte, che continueranno pertanto a gravare anche su eventuali attività produttive;

per quanto riguarda la disposizione che prevede la gratuità del prelievo dalla rete italiana di una quantità di energia non superiore a quella prodotta dall'impianto, la rinuncia all'eventuale differenza tra prezzo dell'energia immessa e prezzo dell'energia ceduta dalla rete si configura come una rinuncia a una maggiore entrata,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

La rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare, concordando con la relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la

proposta di parere testé illustrata è messa ai voti e approvata.

**(578) RUSSO e altri. - Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che la relazione tecnica dovrebbe essere presentata entro i prossimi dieci giorni.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

**(991) GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979**

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che si è in attesa delle risposte da parte del Ministero dell'Interno.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

**(1457) Deputato FOTI e altri. - Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale , approvato dalla Camera dei deputati**

(Pareri alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO comunica che le risposte alle richieste formulate dalla Commissione dovrebbero essere fornite nel corso della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

**(65) PARRINI e FINA. - Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all'articolo 580 del codice penale**

**(104) BAZOLI e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita**

**(124) Elisa PIRRO e altri. - Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico**

**(570) DE CRISTOFARO e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita**

**(1083) PAROLI e altri. - Modifiche all'articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative**

**(1408) Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. - Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita**

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SAVINO segnala che risulta ancora in corso l'istruttoria presso il Ministero della Salute.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

**(1101) MAGNI e altri. - Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL, nonché a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che sul provvedimento vi sono elementi di criticità in relazione ai profili finanziari.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

**(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale**

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 settembre.

La senatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) interviene per sollecitare al Governo l'espressione dell'avviso richiesto, sottolineando che l'*iter* del provvedimento è stato rallentato dagli obblighi di notifica alla Commissione europea.

Evidenzia che il disegno di legge interviene su un argomento di stretta attualità, rispetto al quale risulta importante un segnale da parte del Governo, per la tutela dei minori di fronte alle sfide poste dalle tecnologie digitali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, degli emendamenti approvati relativi al disegno di legge n. 1634, recante "Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026".

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 292**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

relativamente all'articolo 3, comma 1, viene confermato che la misura non determina effetti finanziari, in coerenza con interventi analoghi previsti precedentemente nell'ordinamento, inclusa l'estensione dell'applicazione del principio di derivazione rafforzata alle microimprese che redigono il bilancio in forma ordinaria. In particolare, l'applicazione del principio di derivazione rafforzata in linea generale non modifica nella sostanza la redditività dei soggetti interessati, in quanto si tratta di poste di carattere simmetrico con effetti, pertanto, compensativi. Tale sostanziale neutralità è stata, peraltro, riscontrata dalle analisi dei dati *ex post* sui soggetti per i quali è stata prevista l'applicazione del suddetto principio;

con riferimento all'articolo 3, comma 2, viene evidenziato che la stima degli effetti finanziari della nuova disciplina del riallineamento dei valori civilistici e fiscali, introdotta dal decreto legislativo n. 192 del 2024, è stata effettuata sulla base degli ultimi dati disponibili delle poste riallineate e ipotizzando in via prudenziale l'applicazione della nuova disciplina, meno attrattiva della previgente, per una percentuale pari al 10 per cento della massa riallineata storicamente. Alla luce della metodologia applicata in sede di introduzione della nuova disciplina, pertanto, l'estensione anche alle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano i medesimi principi contabili non determina ulteriori effetti, che in ogni caso rientrerebbero nell'intervallo di confidenza della stima originaria;

con riguardo agli articoli 4 e 5, viene evidenziato che la relazione illustrativa non si pone in contrasto con il contenuto della norma né con quello della relazione tecnica. La relazione illustrativa, infatti, sottolinea che "*si esclude la possibilità di dare rilevanza, ai fini IRAP, alla correzione se - e nei limiti in cui nel periodo d'imposta in cui i relativi elementi reddituali avrebbero dovuto essere correttamente rilevati - si è registrato un valore della produzione netto di segno opposto rispetto a quello determinato nel periodo d'imposta in cui è rilevata la correzione. Si escludono, ad esempio, le ipotesi di errori di competenza relativi ai costi o ricavi che sono stati erroneamente imputati in un periodo d'imposta in cui il valore della produzione netta è negativo, anziché in un periodo d'imposta nel quale il valore della produzione netta è positivo*". Vien quindi precisato che la relazione illustrativa si è limitata a descrivere la fattispecie più realistica in cui non è possibile avvalersi della modalità automatica di correzione degli errori contabili, ovvero quando in uno dei due periodi d'imposta il valore della produzione è negativo. In tale prospettiva, viene rilevato che sarebbe stato irrilevante analizzare il caso in cui entrambi i periodi d'imposta presentassero un valore della produzione

negativo, in quanto la disciplina IRAP non prevede il riporto dei valori della produzione negativi, diversamente dalle imposte dirette che prevedono il riporto delle perdite; con riguardo all'articolo 12, viene rappresentato che l'introito complessivo generato dalla vendita all'asta dei beni confiscati ammonta a 4.682.961,51 euro per il triennio 2022-2024: a tale importo si aggiungono gli introiti derivanti dalla vendita all'asta di autovetture confiscate e concesse in uso temporaneo a vari Enti, pari a circa 750.000 euro. Viene quindi precisato che, allo stato, la gran parte delle merci confiscate viene alienata tramite aste pubbliche oppure avviata a distruzione, in quanto i trasgressori raramente richiedono il riscatto in ragione dei costi da sostenere. Solo in casi sporadici le vendite raggiungono il valore reale delle merci, mentre nella quasi totalità delle situazioni la base d'asta subisce ribassi significativi, con la conseguenza che gli importi incassati risultano inferiori a quanto si sarebbe potuto conseguire qualora le somme fossero state corrisposte direttamente dal trasgressore, con evidente pregiudizio per gli interessi finanziari unionali e nazionali. In questo quadro, viene evidenziato che la proposta di modifica normativa appare idonea a produrre effetti positivi, nella misura in cui incentiva l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, con benefici economici potenzialmente in grado di compensare le minori entrate connesse all'eventuale mancata vendita, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

## 1.4.2.3.8. 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 457(pom.) del 21/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5<sup>a</sup> Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)  
MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2025  
457<sup>a</sup> Seduta  
Presidenza del Presidente  
CALANDRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1502) Erika STEFANI e altri. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di oralità del rito civile ordinario di cognizione**

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il senatore DAMIANI (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi in votazione una proposta di parere non ostantivo, avanzata dal RELATORE.

La Commissione approva.

**(1617) BALBONI e altri. - Istituzione della Giornata della memoria per le vittime del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

La senatrice TESTOR (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la giornata, da celebrare il 27 luglio, non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 e che le amministrazioni possono promuovere e organizzare eventi senza oneri a carico della finanza pubblica, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione una proposta di parere non ostantivo, avanzata dal RELATORE.

La Commissione approva.

**(1661) Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione**

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

La relatrice PAITA (IV-C-RE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi in votazione una proposta di parere non ostantivo, avanzata dalla RELATRICE, che risulta approvata.

**(1662) Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione**

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

La relatrice LORENZIN (*PD-IDP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, dotato di relazione tecnica, reca all'articolo 7 una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 6, segnala che viene modificato l'articolo 25 della legge n. 128 del 2012 in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF. In particolare, la lettera *a*), modificando il comma 1, prevede che la Repubblica prende atto che la Chiesa apostolica in Italia utilizza le somme devolute a tale titolo dallo Stato per interventi sociali, culturali e umanitari, per il mantenimento dei ministri di culto e per la realizzazione e manutenzione dei propri edifici di culto.

La lettera *b*), modificando il comma 3, stabilisce che, per le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente alle iniziative di cui al comma 1 del medesimo articolo 25.

Al riguardo, considerato che, ai sensi del vigente comma 3 dell'articolo 25 suddetto, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di rinunciare alla quota relativa alle scelte non espresse da parte dei contribuenti e che gli importi relativi rimangono di esclusiva pertinenza dello Stato, occorre avere elementi informativi aggiuntivi per chiarire se dalla rinuncia a tale quota di gettito possano derivare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione una nota recante elementi di risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, la relatrice LORENZIN (*PD-IDP*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

viene confermato che dalla misura non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, viene infatti evidenziato che il gettito dell'otto per mille costituisce un dato non modificabile, in quanto correlato all'ammontare del gettito fiscale e alle scelte dei contribuenti. Pertanto, la dichiarazione della Chiesa Apostolica di voler partecipare alla ripartizione del gettito del suddetto otto per mille, a cui finora aveva rinunciato, produrrà una semplice ripartizione proporzionale tra tutti gli aventi diritto, fermo restando l'importo complessivo da assegnare, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo.".

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi in votazione la proposta testé illustrata.

La Commissione approva.

**(1519) Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostantivo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella pomeridiana seduta del 15 ottobre.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Lotito, riepiloga gli emendamenti accantonati nella seduta pomeridiana del 15 ottobre scorso, segnalando, per quanto di competenza, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte 1.21, analoga a 1.22, nonché 1.32, 1.34, 1.45 e 1.46, accantonate su richiesta del Governo. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte 2.2, analoga a 2.3, 2.4 e 2.5, 2.6, analoga a 2.7 e 2.8, nonché 2.11, accantonate su richiesta del Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare se la proposta 5.0.1, che prevede la possibilità di utilizzare un contrassegno per i prodotti alimentari realizzato dall'Istituto Poligrafico e

Zecca dello Stato, possa essere attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Occorre valutare, inoltre, l'opportunità di modificare la clausola di invarianza contenuta nel testo al fine di conformarla alla formula *standard*.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, non vi sono osservazioni da formulare sulle analoghe proposte 7.2 e 7.3, accantonate su richiesta del Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 9.100, accantonata su richiesta del Governo.

Per quanto concerne agli emendamenti riferiti all'articolo 10, non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte 10.0.100 e 10.0.100/1, accantonate su richiesta del Governo.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 11, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 11.8, accantonata su richiesta del Governo.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 13, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 13.100, accantonata su richiesta del Governo.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 14, occorre valutare se dalla proposta del relatore 14.0.100, che estende i controlli di AGE-Control S.p.a. e prevede che gli ispettori deputati a tali nuovi controlli rivestano la qualifica di pubblico ufficiale, possano derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 14.1, analogo a 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5, nonché 14.6, analogo a 14.7, 14.8 e 14.9, accantonati su richiesta del Governo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di accantonare gli emendamenti 1.21, 1.22, 1.32, 1.34, 1.46, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 5.0.1, 7.2, 7.3, 10.0.100, 10.0.100/1, 11.8, 13.100, 14.0.100, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5, 14.6, 14.7, 14.8 e 14.9, essendo ancora in corso l'*iter* istruttorio.

Sulle proposte 1.45 e 9.100, non ha osservazioni da formulare.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il relatore [DAMIANI \(FI-BP-PPE\)](#) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 15 ottobre scorso, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.45 e 9.100.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.21, 1.22, 1.32, 1.34, 1.46, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 5.0.1, 7.2, 7.3, 10.0.100, 10.0.100/1, 11.8, 13.100, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9 e 14.0.100".

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

#### **(1624) Valorizzazione della risorsa mare**

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO \(FdI\)](#) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 13, in materia di zone di interesse turistico subacqueo, in ordine ai profili affrontati dalla relazione tecnica, per quanto riguarda la piattaforma *web* dedicata, finanziata a valere su risorse PNRR, appare necessario che il Governo chiarisca con quali risorse la stessa continuerà a funzionare dopo il termine di efficacia del PNRR.

Appare necessario inoltre approfondire le eventuali implicazioni finanziarie del comma 3, che permette ai centri di immersione e di addestramento subacqueo di prestare supporto ai competenti uffici del Ministero della cultura al fine di tracciare, monitorare e verificare la consistenza dei siti di interesse turistico subacqueo. Infatti, pur configurando la norma una mera possibilità, la sua attuazione potrebbe implicare la stipula di convenzioni fra il Ministero e detti centri, che potrebbero configurare profili di onerosità.

In merito all'articolo 15, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti nella relazione tecnica, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori assicurazioni circa la capacità dei soggetti pubblici interessati dalle disposizioni, quali l'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), lo Sportello telematico (STED) e l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON), a svolgere i compiti loro assegnati, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a

legislazione vigente, anche tenendo conto della previsione del dimezzamento dei tempi, da 60 a 30 giorni, entro i quali devono essere concluse alcune tipologie di procedure amministrative, di cui lettere *d*) ed *u*).

In relazione alla lettera *f*), occorre acquisire dal Governo elementi informativi circa gli effetti finanziari derivanti dalla richiesta dei certificati del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

Per quanto riguarda la lettera *g*), occorre valutare gli effetti finanziari in materia di incasso delle sanzioni amministrative, derivante dalla limitazione della responsabilità solidale del proprietario o del locatore in caso di locazione finanziaria dell'unità da diporto, alla mera comunicazione dei dati del locatario o del conducente all'autorità competente.

Con riferimento all'articolo 18, in relazione alla lettera *e*) e alla previsione dell'articolo 315, secondo comma, n. 5, del regolamento del Codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, di versamento da parte del richiedente l'iscrizione di una somma a garanzia del pagamento dei diritti erariali dovuti dalla nave, pur considerando i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, che di fatto evidenzia l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica per effetto dell'abolizione del predetto deposito cauzionale, il Governo dovrebbe comunque assicurare che attualmente nessuna somma è versata al bilancio dello Stato a tale titolo e che quindi la sua abolizione non determina alcuna perdita di gettito con conseguente onere a carico della finanza pubblica.

Relativamente alla lettera *i*), concernente la disciplina della digitalizzazione delle carte di bordo, il Governo dovrebbe assicurare che le amministrazioni pubbliche coinvolte dalla disposizione non necessitano di alcun aggiornamento delle proprie strutture informatiche che non possa essere sostenuto nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

In merito all'articolo 20, in materia di sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo, appare opportuno acquisire dal Governo maggiori informazioni sui risparmi di spesa citati dalla relazione tecnica, per la riduzione dell'attività degli ispettori nonché sui mancati introiti per le ispezioni. Il Governo dovrebbe chiarire inoltre se tali risorse siano destinate anche ad ulteriori finalizzazioni, oltre quelle strettamente connesse alle attività ispettive.

In ordine all'articolo 26, comma 1, posto che la norma riconosce al Ministero dell'università e della ricerca una funzione di promozione di iniziative nazionali e internazionali di ricerca, volte a garantire una gestione sostenibile delle risorse marine e delle aree costiere, il Governo dovrebbe confermare che tali attività potranno trovare attuazione nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 27, in tema di regime previdenziale agevolato per favorire il reimbarco in caso di arresto definitivo dell'imbarcazione, occorre osservare che, l'assunzione formulata dalla relazione tecnica, che gli oneri a carico delle imprese siano attualmente pari al 56 per cento dell'onere teorico complessivo non sembrerebbe corretta. Infatti, è vero che, a decorrere dall'anno 2020, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 457 del 1997, che prevedevano l'integrale fiscalizzazione degli oneri contributivi per le imprese armatici, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento, tuttavia il successivo articolo 6-bis, norma speciale riguardante le imprese armatoriali che esercitano la pesca nel Mediterraneo, prevede per le imprese appena citate che il predetto beneficio operi nel limite del 70 per cento, per cui la riduzione dovrebbe corrispondere in realtà al 31 per cento, con la conseguenza che l'onere a carico dell'impresa sarebbe attualmente del 69 per cento, in luogo del 56 per cento indicato. L'onere unitario annuo per la finanza pubblica salirebbe pertanto a 3.450 euro, per un totale di 1,9 milioni di euro, in luogo degli 1,5 milioni stimati.

Il Governo dovrebbe inoltre chiarire l'origine dell'affermazione della relazione tecnica, nella sua parte discorsiva, secondo la quale "il costo degli sgravi di cui al presente articolo ammonta a circa 3 milioni di euro per il primo anno", il che non trova riscontro nei dati e calcoli forniti, né riscontro nel prospetto riepilogativo dei saldi. Va rilevato, comunque, che l'onere recato dall'articolo in esame risulta configurato come limite massimo di spesa.

Rileva inoltre che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità,

che esso si caratterizza per avere ampi margini di modulabilità, che le finalità del provvedimento in esame sono conformi a quelle proprie del Fondo e che si è proceduto ad una riduzione maggiore in termini di saldo netto da finanziare per tenere correttamente conto dei criteri di contabilizzazione delle somme ivi iscritte, correlati al meccanismo di impatto degli interventi tipici a carico del fondo, coinvolgenti la contribuzione figurativa.

Per quanto riguarda l'articolo 30, concernente la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette, rileva che, in base alle informazioni fornite dalla relazione tecnica, la stima dell'onere massimo teorico, quantificata in 162.000 euro, per la corresponsione delle spese di missione ai tre ulteriori esperti previsti dalla disposizione in esame, non appare regolata sulle ipotesi più prudenziali assunte dalla relazione tecnica. Infatti, viene individuato in quattro il numero massimo di volte in cui la commissione si riunisce in un anno, mentre la quantificazione dell'onere è stato effettuato su tre riunioni, adducendo che la partecipazione possa avvenire con modalità da remoto. Tale ultima circostanza però non è obbligatoria e non si può escludere a priori che la partecipazione alle riunioni delle commissioni avvenga sempre in presenza. Osserva inoltre che la quantificazione è stata operata prevedendo un costo medio di spesa di missione di 666 euro per esperto, anziché assumendo l'importo previsto massimo di 700 euro ad esperto. Tenuto conto di quanto premesso, il Governo dovrebbe assicurare che anche nell'ipotesi più prudenziale l'onere sia sostenibile per i bilanci delle aree marine protette e non determini pregiudizi negli equilibri di bilancio per tali enti.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 283.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione ([n. 303](#))**

(Parere al ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 19, della legge 13 giugno 2025, n. 91. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto concerne l'articolo 3, in tema di emissione degli ordini europei di conservazione, che la relazione tecnica afferma che l'onere complessivo stimato per realizzare e garantire le attività previste nell'articolo in questione, nonché agli articoli 4 e 6, è pari a euro 280.000 per l'anno 2025 e a euro 180.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

Al riguardo, rappresenta che la relazione tecnica riferita alla legge di delegazione europea 2024 riportava oneri di importo stimato superiore, comprendenti non solo i costi per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei punti di accesso e del *software* di *reference implementation*, ma anche i costi per le risorse *hardware* e per le risorse software di base e per l'integrazione tra il Sistema Informativo della Cognizione Penale (SICP) e la *reference implementation*, per un totale di 2.145.412 euro per il 2025 e 225.840 euro dal 2026.

Per quanto di competenza, appare opportuno acquisire dal Governo chiarimenti in merito alle spese da sostenere per l'attuazione della delega e, in particolare, in merito alla differenza tra gli oneri, di maggiore importo, stimati nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di delegazione europea 2024 e quelli stimati nel presente provvedimento.

Osserva, inoltre, che la relazione tecnica non quantifica, almeno espressamente, gli oneri per il pagamento dell'IVA, mentre in sede di esame al Senato della legge di delegazione europea 2024, il Governo, pur confermando la prudenzialità della quantificazione degli oneri, aveva motivato l'avvenuta stima dei costi al netto dell'IVA, in relazione al fatto che l'imputazione della stessa sarebbe potuta avvenire successivamente all'esito della valutazione del corrispondente regime applicabile. In

merito a tale aspetto appare pertanto necessario che il Governo fornisca gli opportuni chiarimenti. Con riferimento all'articolo 10, segnala che il comma 1 reca la clausola di copertura degli oneri di cui agli articoli 3, 4 e 6: a tale riguardo rileva che, come evidenziato anche dalla relazione illustrativa allegata al provvedimento, lo schema di decreto in esame costituisce il primo passo dell'attuazione del regolamento (UE) 2023/1543, mentre le ulteriori disposizioni di attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge n. 91 del 2025 saranno oggetto di un successivo decreto legislativo.

In questo contesto, fermo restando quanto osservato con riferimento ai profili di quantificazione, rileva che la disposizione in esame utilizza solo parzialmente l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 19, comma 4, della citata legge n. 91 del 2025, al fine di far fronte agli oneri derivanti dalle attività di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato nonché del *software* di implementazione di riferimento, quantificati in misura corrispondente a quanto a suo tempo indicato, per le medesime voci di spesa, dalla relazione tecnica riferita al disegno di legge di delegazione europea 2024.

Per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 10, che reca una clausola di invarianza finanziaria per le restante disposizioni, occorre valutare l'opportunità di integrare la disposizione, al fine di specificare, altresì, che dalla attuazione 3, 4 e 6, ad eccezione di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 10, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in linea con quanto già stabilito in via generale dall'articolo 19, comma 5, della legge di delega n. 91 del 2025.

Per ulteriori osservazioni, rinvia al *dossier* dei Servizi del bilancio del Senato n. 280 e della Camera dei deputati n. 375.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi di risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(484) TOSATO e altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle**

(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22 gennaio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi istruttori chiesti dalla Commissione.

La rappresentante del GOVERNO prende nota della sollecitazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

#### **(578) RUSSO e altri. - Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 ottobre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo sulla relazione tecnica richiesta con riferimento al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

#### **(978) Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti sul testo.

La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

#### **(991) GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979**

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 ottobre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo sulla richiesta di relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La rappresentante del GOVERNO prende nota della sollecitazione sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

**(1326) PERA e altri. - Istituzione del Programma «Vado e torno» per il sostegno della formazione universitaria all'estero in settori determinanti per l'innovazione e la diffusione delle tecnologie e per il rientro in Italia dei soggetti beneficiari**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica richiesta nella seduta del 6 maggio scorso.

La rappresentante del GOVERNO prende nota della sollecitazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

**(1552) MALAN e altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio**

(Parere alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 luglio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione nella seduta del 22 luglio.

La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale ( [n. 276](#) )**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 13 e 14, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che non risulta sciolta la riserva da parte del Presidente del Senato, non essendo ancora pervenuta la prescritta intesa della Conferenza unificata.

La rappresentante del GOVERNO conferma.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

***IN SEDE CONSULTIVA***

**(1325) OCCHIUTO e altri. - Istituzione della "Fondazione La Colombaia"**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 17 settembre.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica richiesta dalla Commissione il 27 maggio scorso.

La sottosegretaria SAVINO prende nota del sollecito sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

**(1506) DAMIANI e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di furto d'auto**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 ottobre.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) sollecita il Governo a formulare il proprio avviso sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione, che riporterà agli uffici interessati.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

---

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.